

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	35
FINANZE (VI)	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	48
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	53
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	64
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	71
AFFARI SOCIALI (XII)	»	77

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	91
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	97
<i>INDICE GENERALE</i>	»	160

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (C. 3350 – Governo) (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 11.05.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (C. 3350 – Governo).

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, ricorda che il provvedimento reca

disposizioni riconducibili a diverse aree normative. Il principale settore di intervento è quello di natura tributaria e finanziaria, anche in funzione della costituzione di un fondo per incentivi di natura economica: in tale ambito sono presenti disposizioni di contrasto alle frodi fiscali, di razionalizzazione della riscossione tributaria e di sostegno della domanda in particolari settori produttivi. Ad esse si affiancano ulteriori norme relative al servizio di taxi e di noleggio con conducente e di semplificazione della materia edilizia.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3350 e rilevato che:

esso reca un contenuto parzialmente eterogeneo, in quanto le materie indicate nel titolo (e nel preambolo) appaiono tra loro distinte, anche se comunque afferenti in termini generali all'ambito economico-finanziario (contrasto alle frodi fiscali, meccanismo di riscossione tributaria, costituzione di fondi per l'erogazione di incentivi, interventi a sostegno della domanda in particolari settori), mentre non vi è alcun esplicito riferimento alla

nuova disciplina in materia edilizia (articolo 5) ed alla normativa concernente il servizio di taxi e di noleggio con conducente (articolo 2, comma 3);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente, si segnala che il provvedimento non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano infatti, in gran parte, oggetto di modifiche non testuali (articolo 1, commi 4 e 5; articolo 2, comma 3; articolo 3, commi 2 e 3, articolo 4, comma 5); in particolare, l'articolo 1, comma 5, incide sul codice civile senza una esplicita modifica, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività; inoltre, sia l'articolo 2, comma 3, che l'articolo 5, operano in materie già oggetto di disciplina di rango regionale, determinando così una possibile sovrapposizione tra norme primarie ed i rispettivi ambiti applicativi; infine, l'articolo 5, comma 2, incide in modo non testuale su un termine fissato da una fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non risulta conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

sul piano della corretta formulazione lessicale, si segnala infine che il provvedimento contiene richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa che, ove possibile, sarebbe invece opportuno specificare o correggere: ad esempio, l'articolo 1, comma 1, richiama le «nuove regole europee sulla fatturazione elettronica»; l'articolo 2, comma 2, richiama «il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali»; l'articolo 2, comma 1, alinea, richiama la «direttiva Ecofin» mentre il riferimento dovrebbe essere alla

proposta n. 5531/10, elaborata dall'Ecofin nel corso della riunione del 19 gennaio 2010 e confluita nella direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010; inoltre, sono rinvenibili espressioni imprecise, inusuali o comunque dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione o anche veri e propri refusi di stampa; esempi in tal senso sono rinvenibili nel titolo, nonché all'articolo 1, comma 1 (si fa riferimento alla evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti *caroselli* e *cartiere*); all'articolo 1, comma 3 (che usa l'espressione nella stessa logica); all'articolo 1, comma 6 (che fa riferimento a provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, senza chiarire che l'intesa deve intervenire tra gli stessi dirigenti generali, come emerge dalla relazione illustrativa); all'articolo 2, comma 1 (ove è usata la locuzione «le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione»); all'articolo 2, comma 1 (mancano le virgolette che delimitano la novella); all'articolo 4, comma 1 (si richiama la legge finanziaria per il 2007 indicandone erroneamente la data al 23 dicembre in luogo del 27 dicembre 2006);

il disegno di legge presentato dal Governo non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 3 – che interviene in materia di servizi di taxi e di noleggio con conducente demandando ad

un decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, l'adozione di « urgenti disposizioni attuative » della disciplina vigente e degli « indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi » – si valuti l'esigenza di chiarire esplicitamente come la disposizione in esame (ed il medesimo decreto interministeriale) si rapporti alla disciplina, di recente emanazione, contenuta nell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008 la cui applicazione è stata finora sospesa, ma solo fino al 31 marzo 2010, anche in considerazione che la disposizione in esame ha l'esplicita finalità di « rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

si sopprima l'articolo 5, comma 2 – che riduce a trenta giorni il termine per il certificato di prevenzione incendi previsto dall'articolo 2, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 – in quanto, in relazione all'obiettivo di modificare provvedimenti di rango subordinato non appare congruo l'uso dello strumento della fonte normativa primaria; in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo quest'ultima limitarsi ad autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 3 – che sanziona l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo prevedendo che « si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 » – si chiarisca a quale sanzione si intenda fare riferimento, dal momento che il citato articolo 11 prevede diverse sanzioni ed, inoltre, se l'elevazione al doppio della sanzione riguardi sia il valore minimo sia il limite massimo.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2 ed, analogamente, all'articolo 4, comma 1 – entrambi volti a conferire a decreti ministeriali la possibilità di integrare in modo sostanziale il precetto legislativo, nel primo caso, allo scopo di estendere o escludere l'ambito di applicazione di obblighi di legge e, nel secondo caso, al fine di disporre delle « modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo... », nonché ogni ulteriore disposizione applicativa » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di corredare tali previsioni con criteri idonei a predefinire indirizzi per i successivi provvedimenti ministeriali e di valutare l'eventuale trasmissione al Parlamento dei suddetti atti, in funzione di un potenziale coinvolgimento delle Commissioni parlamentari;

all'articolo 1, comma 4 – che modifica in maniera non testuale i contenuti dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 7 del 2007, concernente la « comunicazione unica per la nascita dell'impresa », esplicitando che essa è obbligatoria anche in caso di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale e che la medesima comunicazione deve pervenire, oltre che agli Uffici del Registro delle imprese, anche all'Agenzia delle entrate, all'INPS ed all'INAIL – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in termini di novella al citato articolo 9, anche al fine di chiarire se l'obbligo di trasmissione della comunicazione alle altre amministrazioni interessate grava sull'ufficio del registro delle imprese ovvero sui privati interessati;

all'articolo 1, comma 5 – il cui ultimo periodo, con esclusivo riguardo all'IPSEMA, muta l'ordine della prelazione nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale disposto dall'articolo 2778 del codice civile senza effettuarne

una modifica testuale – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato codice, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 3 – che amplia l'ambito applicativo del decreto-legge n. 347 del 2003, in ordine alla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza – dovrebbe valutarsi l'esigenza di indicare espressamente che essa opera una deroga all'articolo 1 del citato decreto n. 347, che definisce i requisiti per l'ammissione alla suddetta procedura; ciò in conformità a quanto statuito dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 (introdotto dalla recente legge n. 69 del 2009 e recante la rubrica « Chiarezza dei testi normativi »), secondo cui « Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate ». »

Roberto ZACCARIA relativamente all'osservazione proposta dal relatore in merito agli articoli 1, comma 2, e 4, comma 1, rileva che risulta dubbia la natura giuridica dei decreti ministeriali. La proposta di parere giustamente rileva che essi sono volti ad integrare e specificare in modo sostanziale il precetto legislativo che ne autorizza l'emanazione. Attesa la loro funzione, sul piano astratto dovrebbe però valutarsi se sia congrua la loro qualificazione in termini di atti non regolamentari, e dunque atti che formalmente non rientrano nelle fonti del diritto come enunciate dall'articolo 1 delle preleggi. Sul piano sostanziale, manifesta inoltre le proprie perplessità di fronte a questa operazione con cui il Governo, con decreto-legge, si attribuisce un esteso potere integrativo del precetto legislativo demandato ad atti di cui è ambigua la collocazione. Si pone pertanto, a suo avviso, un'esigenza di chiarimento sul punto.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, reputa fondata la riflessione dell'onorevole Zaccaria, che tuttavia a suo avviso è già adeguatamente sviluppata nella sua proposta di parere. Ricorda, infatti, che nell'osservazione proposta si fa riferimento, unitamente all'invito a prevederne la trasmissione alle Camere, anche all'opportunità di predefinire indirizzi per i provvedimenti ministeriali ivi autorizzati.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, fa presente che sul piano concreto la problematica deve essere valutata anche tenendo conto della già intervenuta emanazione delle determinazioni ministeriali applicative relative al Fondo incentivi di cui all'articolo 4, che stanno già producendo i loro effetti. Proprio in ragione di ciò, invita quindi a valutare l'opportunità di trasfondere tali questioni in un apposito ordine del giorno, che appare lo strumento più idoneo a richiamare l'Esecutivo a valutare con attenzione la congruità – sul piano delle fonti del diritto – degli strumenti giuridici di rango secondario prescelti per l'attuazione della normativa primaria.

Conclusivamente, d'intesa con il relatore, si riserva di predisporre un emendamento volto a riformulare l'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, in termini di espressa novella al codice civile, rilevando che le modifiche al testo codicistico debbano sempre essere testuali.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, prima di dichiarare conclusa la seduta, ricorda che martedì 13 aprile, alle ore 13.30, si terrà l'audizione del Ministro per le Politiche Europee. L'incontro avrà ad oggetto, nello specifico, gli effetti del Trattato di Lisbona sugli attuali strumenti normativi e sulle fasi ascendenti e discendenti di formazione del diritto comunitario e del diritto interno.

La seduta termina alle 11.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite Finanze ed Attività produttive siano chiamate ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge

C. 3350, di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

Per quanto riguarda le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, esse sono contenute principalmente negli articoli 1, 2 e 3.

In premessa, si deve evidenziare che anche questo decreto si pone

Al riguardo, evidenzia preliminarmente come anche il provvedimento in esame si ponga in continuità con i precedenti provvedimenti anticrisi adottati dal Governo nell'ambito della propria politica economico-finanziaria. In particolare, esso può essere considerato una sorta di continuazione al decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, sebbene sia da puntualizzare che è cambiata la filosofia concernente la parte incentivi e che pre-

dominante è la parte fiscale di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale.

Tale scelta strategica, coniugata a quella del forte potenziamento degli strumenti di sostegno al reddito, attuata dal Governo, si può considerare ora appropriata – così come è stata definita l'intera politica economica della maggioranza, certificata dai vari organismi internazionali a ciò delegati (FMI, Unione Europea, OCSE) – ove si consideri che il tessuto produttivo nazionale ha tenuto e sta tuttora tenendo alle forti pressioni congiunturali di una crisi globale del mercato internazionale.

Osserva, infatti, come le imprese nazionali maggiormente in crisi siano quelle operanti sui mercati internazionali, in una fase di flessione delle esportazioni. Tali imprese stanno soffrendo della minore domanda proveniente da due dei più grandi *partner* commerciali, la Germania e la Francia, maggiormente esposti alla recessione economica che l'Italia si sta invece lasciando alle spalle, ma i cui effetti si stanno ancora trascinandolo nel corso di questo anno, con Paesi come Grecia, Portogallo e Spagna che stanno perdendo sempre più competitività.

Rileva quindi come il provvedimento si rivolga soprattutto al settore industriale, senza tuttavia tralasciare le esigenze di altre realtà, come, ad esempio, i consumatori o la portualità nazionale. A tale proposito, segnala la specifica previsione di cui all'articolo 4, comma 8, ai sensi della quale, qualora residuino fondi dagli interventi agevolativi previsti nel decreto-legge, questi dovranno essere utilizzati per alleggerire l'ente locale originario dai vincoli del patto di stabilità interno, nonché il disposto dell'articolo 2, comma 4, che risolve una questione interpretativa riguardante la vigente disciplina in materia di trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione. In particolare, sono salvaguardate le aspettative dei consumatori che avevano confidato nella prassi, a loro favorevole, seguita dalle imprese di assicurazione.

Segnala, altresì, il « piano porti » di cui all'articolo 4, comma 6, che istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali, con una dotazione iniziale di circa 80 milioni, con il quale potranno essere finanziate le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

Per ciò che concerne gli aspetti fiscali del provvedimento, evidenzia come già nel decreto legge « milleproroghe » fosse stato previsto l'ampliamento dei poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria, raddoppiando i termini per l'accertamento e raggiungendo, inoltre, l'importantissimo risultato consistente nella previsione di una presunzione legale di evasione, con inversione dell'onere della prova. In base a tale previsione, infatti, per il fisco, le attività e i capitali detenuti all'estero sono automaticamente frutto di evasione, salvo che il contribuente non dimostri il contrario. Si tratta di misure che si inseriscono in un'ottica di forte contrasto all'evasione. Al riguardo, ricorda che, sulla base degli ultimi dati diffusi di recente dall'Agenzia delle Entrate, la lotta all'evasione, nel 2009, ha fatto incassare all'erario 9,1 miliardi di euro, superando i risultati dell'anno precedente del 32 per cento, e portando le somme recuperate in due anni al sommerso a 16 miliardi di euro.

Ribadisce quindi come l'attività di contrasto all'evasione continui anche con il provvedimento in esame, che contiene importanti disposizioni in materia di lotta alle frodi internazionali e di riduzione del contenzioso, nonché nuove regole per la notifica di atti ai non residenti.

In particolare, all'articolo 1, si prevede un ulteriore rafforzamento della lotta all'evasione internazionale, realizzata attraverso « caroselli » e « cartiere », anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Nello specifico, si stabilisce che i soggetti passivi IVA comunichino al Fisco in via telematica tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi

sede (ma anche residenza o domicilio) nei Paesi compresi nella cosiddetta *black list*.

La mancata (o parziale o non veritiera) comunicazione fa scattare le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che sono in tal caso raddoppiate. È rimessa poi al Ministero dell'Economia e delle finanze la definizione delle modalità operative per adempiere l'obbligo di comunicazione. Lo stesso Ministero, con un decreto di natura non regolamentare, potrà escludere tale obbligo nei riguardi di Paesi inseriti nella *black list* ovvero di settori di attività svolti negli stessi. Il predetto provvedimento di natura non regolamentare potrà anche estendere l'obbligo di comunicazione ad altri Paesi non inseriti nella *black list*, ovvero a specifici settori di attività o a particolari tipologie di soggetti, al fine di prevenire fenomeni a peculiare rischio di frode fiscale.

Sul piano internazionale, la lotta agli illeciti fiscali investe anche le camere di commercio, le quali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 15 di ogni mese, tutti i dati in loro possesso relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese effettuate nel mese precedente, nonché ogni altra notizia riguardante delibere di modificazione di atti costitutivi per il trasferimento all'estero della sede sociale dell'azienda o di semplice costituzione all'estero di società.

Si prevede, inoltre, che l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa non possa essere accordata qualora risultino, dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, carichi pendenti derivanti da atti emessi per la violazione degli obblighi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fatti salvi i casi di prestazione di idonee garanzie, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione fino alla data in cui gli atti stessi si rendano definitivi per effetto del decorso del termine di impu-

gnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.

Per evitare, infine, fenomeni di utilizzo illegittimo di crediti d'imposta e per recuperare le agevolazioni la cui fruizione sia stata autorizzata da amministrazioni pubbliche, anche territoriali, si prevede che l'Agenzia delle entrate debba trasmettere a tali amministrazioni, ai fini delle attività di recupero, tutti i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute. Le somme recuperate, riversate allo Stato, restano acquisite all'erario.

Sempre per quanto attiene alla materia fiscale, all'articolo 2, sono state introdotte nuove regole sul recupero all'estero di crediti per imposte italiane, in base a quanto disposto dalla direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010.

In particolare, le notifiche ai contribuenti non residenti si considerano valide se effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza estera indicata nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o presso la sede legale estera risultante dal registro delle imprese. In mancanza di tali informazioni, la notifica sarà inviata all'indirizzo indicato in sede di richiesta del codice fiscale o di variazione dei dati.

La notifica è valida anche quando i residenti all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Le comunicazioni, e le successive variazioni, hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della loro ricezione. Le regole sono valide anche per la notifica delle cartelle di pagamento.

L'articolo 3, al fine di deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e di accelerare la riscossione delle imposte, prevede che il contribuente, nell'ambito della conciliazione giudiziale, dovrà presentare adeguata garanzia per il pagamento delle rate delle somme dovute solo

quando l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.

Segnala, inoltre, l'introduzione di procedure semplificate per la notifica delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie, nonché l'abrogazione della norma, contenuta nelle disposizioni sul processo tributario (all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992), in base alla quale gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria dovevano chiedere, per proporre appello principale, l'autorizzazione preventiva al responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale. Le norme in materia di pagamento del tributo in seguito a decisione della Commissione tributaria regionale sono altresì estese alle sentenze emesse dalla Commissione tributaria centrale.

In tema di concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, l'articolo 2, comma 2, vieta « ogni pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara ». Saranno, inoltre, le amministrazioni statali concedenti, con carte di servizi o accordi *ad hoc*, ad introdurre limiti o sanzioni patrimoniali (proporzionali e ragionevoli) in caso di violazione delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa.

Osserva quindi come il decreto-legge sia orientato anche a sostenere le aziende operanti nel settore tessile e della moda, a favore delle quali viene prevista un'agevolazione nel limite complessivo di 70 milioni di euro.

In particolare, all'articolo 4, commi da 2 a 4, viene prevista la detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo per la realizzazione di campionari. L'agevolazione — riservata alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007 — è valida per gli investimenti realizzati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010. Il beneficio è fruito al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti. L'acconto per il periodo d'imposta successivo va calcolato senza tener conto dell'agevolazione.

Altrettanto rilevante è la previsione di cui all'articolo 5, con la quale sono state liberalizzate, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività, attualmente richiesta, numerose attività edilizie, quali tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti.

Si prevedono minori vincoli anche per alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, per le serre mobili stagionali, per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio e per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La norma da ultimo citata fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si stabilisce poi che, al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.

Gli interventi previsti dall'articolo 5 possono quindi essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente

richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.

Auspica, in conclusione, che, in considerazione dell'importanza degli interventi recati dal provvedimento, la discussione e le modifiche che il Parlamento, nel pieno della propria autonomia, si accinge ad approvare, facciano registrare la maggiore condivisione possibile, pur nel rispetto dei diversi ruoli rivestiti da maggioranza ed opposizione.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, ricorda che il provvedimento in esame, che si compone di 6 articoli, si inserisce nell'ambito delle misure che il Governo ha varato a sostegno del sistema produttivo e della ripresa economica che si presenta lenta e intermittente.

Le principali finalità del provvedimento sono il miglioramento dell'eco-sostenibilità ambientale, l'innovazione e la sicurezza sul lavoro; sulla base di tali criteri sono stati quindi individuate le seguenti grandi filiere produttive: la mobilità sostenibile; il sistema casa per le famiglie; la sicurezza del lavoro; l'efficienza energetica.

Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Attività produttive, segnala, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 4, nonché le disposizioni previste all'articolo 5 in materia di attività edilizia libera.

Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, eco-compatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

La dotazione del Fondo risulta di 300 milioni di euro per il 2010. Concorrono al suo finanziamento: 200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli da 1 a 3 del decreto; 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in

conto residui del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge finanziaria 2007, che a tal fine vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all'istituendo Fondo per il sostegno della domanda; 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d'imposta per investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).

Ricorda, in proposito, che il comma 847 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), ha disposto l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa al quale confluiscono le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge finanziaria per il 2001 (interventi FIT) e dell'articolo 1, comma 222, della legge finanziaria per il 2005 (alienazione di fondi comuni di investimento).

Il citato comma 236 della legge finanziaria per il 2010 ha invece disposto l'incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo.

La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e, relativamente agli obiettivi di efficienza energetica e di eco-compatibilità, del Ministro dell'ambiente, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto, oltre a stabilire un tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di contributi, dovrà prevedere la possibilità di avvalersi – ai fini della loro erogazione – della collaborazione di enti esterni alla pubblica amministrazione ed ogni ulteriore disposizione applicativa.

Il citato decreto attuativo è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di martedì 6 aprile e prevede che le risorse del Fondo siano erogate, fatto salvo quanto previsto per i contributi destinati all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita all'atto di acquisto dei beni, nelle percentuali di costo indicate per le singole tipologie di beni. Per l'erogazione dei contributi si prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione che abbiano l'esperienza tecnologica ed informatica per assicurare un diffusa operatività sul territorio del servizio richiesto. Le suddette risorse sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico all'organismo esterno che è altresì tenuto a pubblicare su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e l'avviso di esaurimento delle medesime.

Per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica si prevede che la concessione del contributo sia subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica rilasciato

da un soggetto accreditato. Infine viene disciplinata anche l'ipotesi di revoca del contributo in caso di assenza dei requisiti previsti ovvero di documentazione irregolare o incompleta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito che la discussione in Assemblea sul disegno di legge prenderà avvio nella prima settimana del prossimo mese di maggio: alla luce di tale decisione, l'organizzazione dei lavori sul provvedimento sarà definita nel corso della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, convocata al termine della seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 8 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	15

ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def. (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
AVVERTENZA	16

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 11.05.

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione affari

costituzionali è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge comunitaria, vertenti su materie di sua competenza, che sono stati presentati direttamente presso la XIV Commissione e, quindi, trasmessi dal Presidente di tale Commissione (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, per prassi consolidata, al parere delle Commissioni di settore su tali emendamenti è riconosciuta un'efficacia vincolante. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni, equivarrà pertanto ad una assunzione degli emendamenti da parte della I Commissione, assimilabile alla fattispecie della diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Gli emendamenti sui quali sarà espresso parere favorevole potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa comunitaria o con esigenze di coordinamento generale. Viceversa, l'espressione di un parere contrario della I Commissione sugli emendamenti trasmessi avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento 45.2 del relatore e parere contrario sull'emendamento 45.1 Razzi (*vedi allegato 2*).

Ritiene, in particolare, poco chiara la finalità che è a fondamento dell'emendamento 45.1 Razzi, volto a sopprimere la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 45 che, a sua volta, abroga le lettere *d*) ed *f*) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

L'articolo 45 dispone, infatti, l'abrogazione del suddetto articolo 4, comma 1, lettere *d*) ed *f*), che fa salve dall'applicazione del citato decreto, rispettivamente, le disposizioni in materia di riutilizzo commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, nonché la disciplina relativa a dati contenuti nel Sistema statistico nazionale.

Inoltre, nel testo dell'articolo 45 si precisa che sono escluse dal riuolo tutte le informazioni che presentano limitazioni all'accesso, in quanto soggette a diritti di proprietà intellettuale, a limitazioni legate alla *privacy*, a vincoli di sicurezza o riservatezza e altri.

Ritiene, quindi, non vi siano i presupposti per l'espressione di una valutazione favorevole sul suddetto emendamento 45.1 Razzi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 11.15.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno valutate le audizioni da prevedere nell'ambito di un'indagine conoscitiva sui progetti di legge in titolo sul

cui svolgimento è emerso un orientamento favorevole.

Manuela DAL LAGO (LNP) invita i gruppi a prevedere un numero non eccessivamente ampio di audizioni da svolgere, in modo da consentire a tutti coloro che intendano farlo di intervenire nel corso della discussione generale, entro i tempi di conclusione dell'esame dei progetti di legge che saranno definiti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente che non potrà non tenersi conto del fatto che la nuova composizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni, che costituisce un interlocutore fondamentale sulle tematiche affrontate dai provvedimenti in titolo, non sarà definita formalmente prima del mese di maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che si terrà conto dei tempi che saranno definiti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno valutate le audizioni da prevedere nell'ambito di un'indagine conoscitiva sul disegno di legge in titolo, sul cui svolgimento è emerso un orientamento favorevole.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 11.20.

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

COM(2010) 61 def.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 8 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le

frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Emendamenti C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

Emendamenti C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

Emendamenti C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (legge comunitaria 2009).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 45.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

45. 1. Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito con il seguente: « Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto ».

45. 2. Il relatore.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (legge comunitaria 2009).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminati gli emendamenti 45.1 Razzi e 45.2 del relatore, presentati al disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 2449-B),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 45.2 del relatore

e

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 45.1 Razzi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	19
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>) ..	29
AVVERTENZA	29

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo.

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, prima di passare all'illustrazione del provvedimento sottolinea come questo miri ad attuare in maniera effettiva e concreta il principio costituzionale di rieducazione della pena

alla luce del drammatico fenomeno del sovraffollamento delle carceri. Il Governo, anziché procedere come avvenuto in passato a dei « colpi di spugna », che hanno avuto come unico effetto quello di far uscire dalle carceri dei soggetti che avevano ancora delle pene da espiare, ha preferito fare un intervento di razionalizzazione in ordine ai temi della esecuzione della pena di minima entità e dello svolgimento di processi per reati di minore gravità, seguendo peraltro l'esempio di ordinamenti stranieri, quale ad esempio la Francia.

Il provvedimento in esame, composto da dieci articoli, interviene in due diverse materie, quali l'esecuzione della pena (articoli 1 e 2) ed il processo penale (articoli da 3 a 9, con esclusione dell'articolo 6 avente ad oggetto specifico l'affidamento in prova), introducendo al fine di decongestionare rispettivamente il sovraffollamento delle carceri e l'amministrazione della giustizia. L'ultimo articolo sancisce l'invarianza finanziaria del provvedimento.

In particolare, il Governo ha inteso dare delle risposte ad esigenze da tutti riconosciute inserendo nell'ordinamento delle misure stabili anziché, come avvenuto in passato, temporanee ed eccezionali, che avrebbero una valenza meramente parziale.

Sottolinea che naturalmente, vi è la piena consapevolezza da parte di tutti che il testo in esame non è la soluzione definitiva per i problemi del sovraffollamento delle carceri o del sovraccarico di lavoro per i tribunali. Si tratta bensì di un tassello che si va ad inserire in un quadro ben più complesso di interventi in materia penitenziaria e processuale penale che il Governo ha varato in questa legislatura. È, tuttavia, un tassello di fondamentale importanza in quanto attiene a due temi, quali l'esecuzione in carcere dell'ultimo anno di detenzione e lo svolgimento di processi per reati di minore entità, che possono essere disciplinati in deroga ai principi generali proprio per finalità deflative sia del sovraffollamento delle carceri nonché del carico di lavoro dei magistrati. I reati meno gravi, ad esempio, spesso corrono il rischio di essere prescritti e di far prescrivere anche reati ben più gravi i cui processi sono rallentati anche dai processi relativi ai reati meno gravi. Per questi reati meno gravi si prevede la possibilità di applicare un istituto finora previsto per il diritto minorile, quale la sospensione del processo con messa alla prova.

Gli obiettivi del provvedimento sono da tutti condivisi indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza. Si tratta, infatti, di voler ridurre significativamente il sovraffollamento delle carceri e razionalizzare il carico di lavoro dei tribunali per così poter velocizzare i processi.

Fin d'ora vorrei sensibilizzare i gruppi affinché diano il loro assenso per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Ciò avrebbe due effetti: il primo sarebbe quello di una forte accelerazione dell'approvazione di un testo diretto a dare delle risposte urgenti a problemi che in alcuni casi sono drammatici; l'altro sarebbe in-

vece simbolico, ma non per questo meno importante, in quanto si tratterebbe di dare un segnale di responsabilità delle forze politiche, che dimostrerebbero di essere disposte ad abbandonare ogni contrapposizione ideologica di fronte a questioni come quelle oggetto del provvedimento in esame.

In merito al contenuto del testo osserva che l'articolo 1 interviene sull'esecuzione della pena. Più in particolare, l'articolo stabilisce che la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

Con questo principio si vuole intendere – come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge – che l'esecuzione delle pene più brevi possa avvenire anche in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, fermo restando il principio che la detenzione, anche se breve, va comunque eseguita e non può essere sospesa se non nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi in materia di ordinamento penitenziario. In tal modo si ottiene un risultato importante nell'impegno di risolvere la grave questione del sovraffollamento delle carceri senza tuttavia pregiudicare la funzione retributiva della pena, che comunque deve essere eseguita.

Sempre nella relazione del Governo si legge che secondo le stime del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, nel settembre 2009, circa il 32 per cento dei detenuti a seguito di sentenza definitiva scontavano pene detentive non superiori a un anno. Tale percentuale è costantemente in crescita: era circa il 25 per cento nel giugno 2007 e il 31 per cento nel giugno 2008. Si tratta, quindi, di numeri importanti che incidono fortemente sul fenomeno del drammatico affollamento delle carceri.

Il provvedimento interviene quindi su pene che in parte sono state già eseguite in carcere (i dodici mesi sono dei residui di

pena) o comunque di entità tale da far ritenere che il carcere possa essere la migliore soluzione sotto il profilo sia retributivo che rieducativo. Anzi, in alcuni casi il carcere ha un effetto deleterio per la personalità di soggetti che hanno commesso reati, ma che non hanno una particolare predisposizione a delinquere. Occorre evitare che questa predisposizione si formi proprio nel carcere, che da luogo di rieducazione si trasformerebbe in « scuola di crimine ».

Una volta che le carceri non saranno affollate da tutti quei detenuti che devono scontare solo un anno di detenzione sicuramente sarà fatto un passo importante (che non è l'unico) per ridurre significativamente il problema del sovraffollamento delle carceri. Ribadisce che non si tratta di non scontare l'ultimo o l'unico anno di detenzione, bensì di prevedere che ciò avvenga non in carcere ma in un altro luogo.

Per quanto attiene al procedimento di applicazione della misura dell'esecuzione delle pene detentive non superiori a un anno presso il domicilio, si prevede che questa sia applicata d'ufficio da parte del magistrato di sorveglianza su iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario o del pubblico ministero, a secondo che il condannato sia o non sia già detenuto in carcere. Nel primo caso, la direzione dell'istituto trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione, con l'indicazione del luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza); nel secondo caso, il pubblico ministero che deve emettere o che ha emesso l'ordine di carcerazione non ancora eseguito trasmette al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell'esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione). Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (articolo 69-bis della legge n. 354 del 1975). L'ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali

entro dieci giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza.

Sono stati posti limiti oggettivi (esclusione di alcuni reati) e soggettivi (esclusione di alcune categorie di condannati) all'applicazione della nuova misura detentiva prevista dal provvedimento.

Per quanto attiene ai primi limiti, si prevede che la l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non può essere disposta nei confronti dei condannati per i reati più gravi, individuati con rinvio all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (terrorismo o eversione dell'ordine democratico, criminalità organizzata, prostituzione minorile, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, omicidio volontario, rapina ed estorsione aggravata).

Sono poi esclusi dall'applicazione della misura i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare; nonché i soggetti ai quali sia già stata revocata la detenzione domiciliare, secondo le disposizioni della legge n. 354 del 1975, per avere tenuto comportamenti incompatibili (violazione delle prescrizioni, evasione).

Sottolinea che, a differenza della detenzione domiciliare già prevista dalla legge n. 354 del 1975, la nuova misura può, invece, essere applicata anche ai condannati nei cui confronti sia stata dichiarata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale. In caso contrario si sarebbe fortemente ridotta la finalità deflattiva del nuovo istituto.

Naturalmente l'esecuzione della pena presso il domicilio in alcuni casi deve essere revocata. Non sono previsti direttamente i casi di revoca, ma viene fatto riferimento a specifiche disposizioni contenute nella legge n. 354 del 1975 e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. In particolare è richiamato l'articolo 47-ter sulla detenzione domiciliare secondo cui la misura è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure, nonché se

questi è condannato per evasione (reato peraltro reso ancor più grave dall'articolo 2 del disegno di legge). È da notare che in caso di denuncia per il delitto di evasione si prevede la sospensione del beneficio. È poi richiamato l'articolo 51-*bis* sulla sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà. Questo articolo stabilisce che quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni per le misure alternative, dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.

Si applica, inoltre, l'articolo 51-*ter*, relativo alla sospensione cautelativa delle misure alternative. Tale articolo prevede che se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Il richiamo all'articolo 58-*quater* sul divieto di concessione di benefici, forse merita di essere meglio coordinato con la parte del disegno di legge relativo ai limiti oggettivi. L'articolo 58-*quater* stabilisce che una serie di misure alternative non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale (evasione). Questa

disposizione si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa. Si stabilisce poi che il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca. Inoltre i condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

L'articolo 2 prevede significativi aumenti di pena per il delitto di evasione (articolo 385 del codice penale), che trovano applicazione anche in caso di allontanamento dall'abitazione o dal luogo presso il quale sia in atto l'esecuzione della pena. In particolare, le pene sono aumentate sia nel minimo (che raddoppia: da sei mesi a un anno), sia nel massimo edittale (che triplica: da uno a tre anni); inoltre le pene sono aumentate anche nei casi di evasione aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 385 del codice penale.

Passa quindi alla seconda parte del provvedimento, relativa al processo penale, anche se si interviene nel codice penale introducendo i nuovi articoli 168-*bis*, 168-*ter*, 168-*quater* e 168-*quinquies*, che contengono la disciplina sostanziale della sospensione del processo con messa alla prova.

Come si è detto, si tratta di un istituto già previsto nel processo minorile la cui estensione al processo per maggiorenni produrrà una significativa riduzione del numero dei processi relativi a fatti di minore gravità, con effetti benefici per tutto il sistema. Non si tratta, comunque, di una novità in ambito di dibattito parlamentare. A questo proposito ricordo, oltre al progetto di riforma del libro primo del codice penale elaborato dalla Commissione Pisapia, ad alcune iniziative legislative come il disegno di legge n. 2664 presentato nella scorsa legislatura dal governo di centro-sinistra nonché dal pro-

getto di legge n. 584 presentato nella corrente legislatura al Senato dal gruppo di Italia dei Valori.

La sospensione del processo con messa alla prova può essere concessa dal giudice quando si procede per reati puniti con la pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni.

Per applicare il beneficio occorre che l'imputato ne faccia richiesta, acconsentendo alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, e che vi sia da parte del giudice una prognosi favorevole a che l'imputato si astenga dal commettere ulteriori reati. Non vi è quindi automaticità nell'applicazione della misura.

Vi sono poi dei limiti applicativi. La misura non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. Nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, il beneficio non può essere concesso ai recidivi che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole di quello per cui si procede.

Si prevede la revoca del beneficio in caso di trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte o di rifiuto di prestazione del lavoro di pubblica utilità, o quando l'imputato commetta un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole di quello per cui si procede, durante il periodo di prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova comporta la prestazione del lavoro di pubblica utilità, secondo il principio – come si legge nella relazione del Governo – per cui nessun beneficio può essere concesso senza che l'imputato assicuri un ristoro all'offesa rappresentata dalla condotta criminosa.

Il lavoro di pubblica utilità costituisce un obbligo accessorio, di durata compresa tra i dieci giorni e i due anni, e consiste nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta nell'ambito del comune di residenza o di domicilio dell'imputato (ove ciò non sia possibile, nell'am-

bito della provincia), per un tempo compreso tra un minimo di quattro e un massimo di dodici ore settimanali, secondo modalità che devono tener conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può superare le quattro ore. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso dell'imputato. È obbligatorio disporre la sospensione della prestazione lavorativa nei confronti di donne incinte, madri con prole di età inferiore a un anno e persone affette da AIDS conclamata; mentre la sospensione è facoltativa nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica o nei confronti delle madri di prole di età inferiore a tre anni.

L'articolo 4 contiene la disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova, inserendo la relativa disciplina nel nuovo titolo *V-bis* del libro sesto del codice di procedura penale, composto dagli articoli 464-*bis*, 464-*ter*, 464-*quater*, 464-*quinquies* e 464-*sexies*.

La concessione del beneficio è subordinata a una specifica richiesta, che l'imputato può formulare nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, fino al momento della precisazione delle conclusioni. Nei procedimenti relativi a reati a citazione diretta, la richiesta può essere presentata dinanzi al giudice del dibattimento, fino alla dichiarazione di apertura del medesimo.

La durata della sospensione è pari, nel massimo, a due anni per le pene detentive e a un anno per quelle pecuniarie; decorso tale periodo, l'esito positivo della prova estingue il reato.

Contro il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione, il pubblico ministero e l'imputato possono presentare ricorso per cassazione.

Nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, le funzioni del servizio sociale sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 72 della legge n. 354 del 1975.

L'articolo 6 contiene, al comma 1, disposizioni in materia di ordinamento penitenziario con particolare riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni. Si prevede che questo è subordinato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività. Anche in questo caso il principio che si intende affermare è che la misura alternativa alla detenzione può essere concessa solo in presenza di una riparazione in favore della collettività. La prestazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso del condannato, sicché si prevede che in caso di diniego del consenso la misura alternativa non possa essere concessa.

L'articolo 7 introduce il numero 6-*bis*) del primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione rende conforme la disciplina della libertà controllata al principio secondo cui il condannato non può godere della sanzione sostitutiva della libertà controllata se non acconsentendo a svolgere il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-*quinquies* del codice penale.

L'articolo 8 contiene una modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, prevedendo l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo, e la cancellazione della medesima iscrizione quando il provvedimento è revocato.

L'articolo 9 prevede che le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in materia di messa alla prova e di prestazione del lavoro di pubblica utilità, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Manlio CONTENTO (PdL) prima di affrontare alcune questioni applicative relative alle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, sottolinea l'esigenza che il Governo fornisca alla Commissione i dati aggiornati e ragionati relativamente ai detenuti che, a seguito di sentenza definitiva, scontano pene detentive non superiori ad un anno. In particolare si dovrebbe capire quali sono le ragioni per le quali questi soggetti si trovano ancora in carcere nonostante tutti quei meccanismi premiali che la legge già prevede. In sostanza, occorre verificare se queste stesse ragioni sarebbero valide anche per la nuova misura che si intende introdurre nell'ordinamento limitatamente all'esecuzione di pene detentive per un periodo inferiore ai dodici mesi. Occorrerebbe anche verificare se questi stessi soggetti non possano beneficiare di misure premiali in quanto queste siano state loro revocate a seguito della commissione di nuovi reati o di violazioni delle statuizioni relative alle medesime.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, rileva che questo è in linea con interventi legislativi di altri Paesi, quali ad esempio la Francia, volti a prevedere che pene detentive di ridotta entità non siano eseguite in strutture carcerarie. Ritiene comunque opportuno procedere anche a delle audizioni volte a verificare in concreto le questioni applicative che potrebbero derivare dall'approvazione del disegno di legge del Governo.

Ricorda inoltre che l'esigenza di affrontare la questione del sovraffollamento delle carceri è stata più volte ribadita dalla Camera dei deputati ed in particolare in occasione dell'approvazione di mozioni di maggioranza ed opposizione nonché delle comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia che si sono svolte il 21 gennaio scorso. Col prov-

vedimento in esame si affronta tale questione con la consapevolezza che il fenomeno può essere contrastato solamente con l'intervento di ulteriori misure, quale per esempio il Piano carceri già adottato dal Governo.

In relazione al contenuto del provvedimento, nella parte in cui si prevede che le pene detentive non superiori ad un anno non debbano essere eseguite in carcere, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di prevedere una nuova misura, come si dispone nel provvedimento in esame, ovvero di modificare istituti vigenti al fine di consentire che tali pene possano essere comunque eseguite in luoghi diversi dal carcere. Ad esempio, si potrebbe prevedere che la detenzione domiciliare sia comminata già dal giudice della cognizione per tutta una serie di reati di minore gravità. Altra soluzione potrebbe essere quella di ridurre alcuni dei limiti previsti per le attuali misure premiali al fine di consentire una maggiore applicazione di queste nell'ultimo anno di detenzione. La Commissione potrebbe valutare anche l'opportunità di attribuire al magistrato di sorveglianza la competenza relativa ad alcune misure alternative che oggi sono di competenza del tribunale di sorveglianza, in maniera tale da poter ridurre significativamente i tempi di applicazione delle medesime. Ritiene che la scelta di modificare misure già previste dalla legge avrebbe il pregio di ridurre il rischio di creare delle disarmonie tra vecchie e nuove misure.

In merito all'introduzione della messa alla prova quale nuova causa di estinzione del reato, ritiene che la Commissione debba riflettere su alcune questioni applicative oltre che sul fatto che questa potrebbe apparire come una sorta di pena da applicare ad un soggetto che non viene sottoposto a processo. In particolare, il nuovo istituto comporterebbe la sottoposizione al lavoro di pubblica utilità per un periodo sicuramente non trascurabile dell'imputato. A tale proposito esprime alcune perplessità sulla scelta di prevedere che l'affidamento in prova al servizio sociale debba essere subordinato alla pre-

stazione di lavoro di pubblica utilità, ritenendo che in tal modo verrebbe fortemente ridotta la possibilità del beneficiario di utilizzare il periodo dell'affidamento in prova al fine di trovare una occupazione lavorativa una volta scontata la pena. Altre perplessità le esprime sulla disposizione relativa al computo della pena in merito al periodo di messa alla prova qualora questa venisse revocata.

Conclude sottolineando tutta la propria disponibilità a trovare soluzioni applicative adeguate affinché il provvedimento presentato dal Governo possa raggiungere gli obiettivi prefissati, che da tutti sono sicuramente condivisi. L'importante è che i reati di violenza siano perseguiti in maniera efficace assicurando che l'esecuzione delle relative pene avvenga in ambito carcerario.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda preliminarmente come il provvedimento in oggetto sia stato presentato dal Governo solo dopo una serie impressionante di drammatici episodi verificatisi nelle carceri e dopo l'approvazione di mozioni ed iniziative non violente organizzate dai Radicali. Ricorda altresì come il Ministro della giustizia le avesse assicurato personalmente che tutti i gruppi fossero disposti ad esprimere l'assenso affinché il provvedimento fosse direttamente assegnato alla Commissione in sede legislativa, circostanza che poi incomprensibilmente non si è verificata anche a seguito del diniego del gruppo del PD.

Ritiene che il provvedimento sia sostanzialmente condivisibile, anche se migliorabile. Poiché tuttavia la questione del sovraffollamento delle carceri italiane è divenuto un problema drammatico ed insostenibile, la cui soluzione non può più attendere, auspica che l'esame del provvedimento possa essere trasferito in sede legislativa ricordando a tutti che tale tipo di esame non esclude in alcun modo la possibilità di migliorare il testo, ma è quello che consente di approvarlo in quei tempi ristretti dettati dalla drammaticità della situazione delle carceri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento, del quale condivide pienamente la *ratio* pur essendo consapevole dell'esigenza di apportarvi alcuni miglioramenti sotto il profilo della formulazione tecnico giuridica, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea nel mese di maggio ed assicura che l'esame dello stesso da parte della Commissione sarà organizzato in modo tale da rispettare tale scadenza.

Donatella FERRANTI (PD) auspica che il provvedimento in esame sia il primo di una lunga serie di interventi in materia penitenziaria giacché, da solo, non sarebbe certamente idoneo a risolvere i gravi problemi che affliggono il mondo delle carceri. Assicura che il gruppo del Partito democratico contribuirà comunque in modo costruttivo ai lavori della Commissione.

Precisa che il proprio gruppo non ha dato l'assenso all'assegnazione diretta del provvedimento in sede legislativa perché, pur condividendo sostanzialmente la *ratio* del provvedimento, ritiene che sussistano taluni aspetti critici da verificare ed approfondire, come d'altra parte evidenziato dallo stesso relatore e dall'onorevole Contento. Questa esigenza di approfondimento non dovrà in alcun modo incidere negativamente sui tempi di approvazione del provvedimento né escludere la possibilità di un eventuale successivo trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Nel merito, rileva che l'estensione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche ai maggiorenni sarà efficace nella misura in cui per l'attuazione della stessa saranno investite adeguate risorse. Ricorda quindi che nel processo minorile l'istituto ha prodotto un limitato effetto deflativo a fronte di enormi difficoltà di gestione da parte dei servizi sociali. Sottolinea quindi come l'applicazione dell'istituto in caso di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, releghi l'istituto medesimo ad un ambito di applicazione residuale, ravvisandosi una so-

vrapposizione con altre misure alternativa alla detenzione. La posizione processuale della parte civile, inoltre, è disciplinata in modo del tutto generico. Per questi motivi esprime quindi forti perplessità sull'efficacia di questo prima parte del contenuto del provvedimento.

Per quanto concerne l'esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio, ritiene che la previsione dell'obbligatorietà della stessa possa porre seri problemi di costituzionalità. Ritiene inoltre che la soluzione normativa adottata sia di dubbia efficacia, anche per le sovrapposizioni con l'istituto vigente della detenzione domiciliare.

Conclusivamente, ribadisce la massima disponibilità del gruppo del Partito democratico ad un esame costruttivo, che sia volto a migliorare il testo ed a renderlo realmente utile ed efficace.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente la relazione dell'onorevole Papa nonché l'esigenza emersa negli interventi finora svolti di approfondire il provvedimento in esame anche sotto il profilo della sua concreta applicazione, ritenendo comunque che questo debba essere anche l'occasione per svolgere una profonda riflessione sulla reale funzione della pena.

Per quanto attiene alla parte relativa all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, dichiara di condividere la *ratio* dell'intervento pur ritenendo che sia necessario prevedere la possibilità per il detenuto di chiedere l'applicazione di misure più favorevoli. A tale proposito ritiene che sarebbe sufficiente prevedere il contraddittorio anche nel momento dell'applicazione della misura introdotta dal provvedimento in esame. Non condivide, invece, l'ipotesi prospettata dall'onorevole Contento di introdurre nell'ordinamento come nuova pena principale la detenzione domiciliare, rilevando che in tal caso verrebbe meno sia la funzione rieducativa della pena che la possibilità concreta di verificare il processo rieducativo al quale il detenuto viene sottoposto. In relazione alle modifiche al

reato di evasione, ritiene che queste non dovrebbero limitarsi ad un aggravamento delle pene, essendo piuttosto opportuna una nuova formulazione della condotta al fine di circoscrivere tale delitto solo alle ipotesi in cui vi sia un significativo allontanamento dal domicilio dove deve essere eseguita la pena detentiva.

In merito al nuovo istituto della messa alla prova ritiene che questo dovrebbe trovare applicazione ai reati puniti nel massimo con la pena detentiva fino a quattro anni, anziché fino a tre anni come previsto dal testo in esame. Qualora non si procedesse a questo innalzamento del limite edittale si correrebbe il rischio di introdurre nell'ordinamento un istituto che produrrebbe benefici per il destinatario minori di quelli prodotti da istituti già previsti dall'ordinamento, come ad esempio la sospensione condizionale della pena. In entrambi i casi si tratterebbe di cause di estinzione del reato, ma con la differenza che nel caso della messa alla prova il beneficiario sarebbe comunque costretto a svolgere un lavoro di pubblica utilità. A proposito del condizionamento della messa alla prova allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità evidenzia il rischio che in molti casi non potrebbero sussistere le condizioni per applicare tale misura. In questi casi si potrebbe considerare qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova. Ritiene che la Commissione debba valutare la disciplina prevista per la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova con particolare riferimento all'esigenza di specificare quale debba essere l'elemento soggettivo dei reati che comportano la revoca quando questi siano della stessa indole del reato per il quale è stata disposta la messa alla prova. Altra questione da chiarire è quella della natura del consenso del pubblico ministero e in particolare se questo sia sufficiente per l'applicazione della misura ovvero se vi sia discrezionalità da parte del giudice. Inoltre ritiene che dovrebbero essere meglio garantiti i diritti della persona offesa, alla quale dovrebbe anche essere dato un termine per poter chiedere la non

applicazione della messa alla prova. Esprime perplessità sulla scelta di computare i giorni di prova rispetto alla pena detentiva con un rapporto di uno a cinque, ritenendo più opportuno portare tale rapporto a uno a due.

Considerato che il reato al quale si applica l'istituto della messa alla prova è estinto senza che si proceda ad alcun tipo di accertamento in merito alla relativa responsabilità, ritiene che sia del tutto contraddittorio prevedere che l'applicazione di questo istituto debba risultare dal casellario giudiziale.

Ritornando alla disposizione sulla esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio, ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 1, una relazione sulla condotta tenuta dal condannato durante la detenzione, che dovrebbe essere svolta dalla direzione dell'istituto penitenziario e trasmessa al magistrato di sorveglianza in vista dell'applicazione della nuova misura. A tale proposito, ritiene che tale previsione non sia coerente con la scelta di attribuire alla nuova misura il carattere di automaticità, essendo previste unicamente delle limitazioni oggettive (tipo di reato) e soggettive (particolari qualifiche del soggetto detenuto).

Conclude ribadendo che l'esame del disegno di legge del Governo debba essere anche l'occasione per affrontare la delicatissima questione della funzione della pena, la quale non sembra essere considerata dalla legislazione vigente in maniera adeguata rispetto al dettato costituzionale. In particolare il disegno di legge in esame potrebbe essere l'occasione per procedere anche ad una depenalizzazione di tutti quei reati che non sono percepiti come tali dalla collettività, quali, ad esempio, l'ingiuria e la diffamazione semplice.

Nicola MOLTENI (LNP) preliminarmente si riserva di intervenire in seguito per affrontare le diverse questioni tecnico giuridiche che il provvedimento in esame

suscita e che il dibattito appena svolto dimostra essere di non poco conto, come evidenziato anche da deputati di maggioranza.

In primo luogo sottolinea la contrarietà del gruppo della Lega al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa, ritenendo che le diverse questioni che questo pone potranno essere esaminate in maniera adeguata solo in sede referente, essendo la sede che meglio consente di approfondire tutti quegli aspetti dell'istruttoria legislativa propedeutici all'approvazione di un provvedimento efficace e coerente con i principi dell'ordinamento. Ricorda che già nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si è svolta la scorsa settimana aveva espresso una serie di perplessità circa l'opportunità di esaminare in sede legislativa il disegno di legge del Governo. Queste perplessità, anche all'esito degli interventi che si sono finora succeduti, sono oggi pienamente confermate. Come è stato evidenziato in occasione di diversi dibattiti parlamentari incentrati sul drammatico fenomeno del sovraffollamento delle carceri, la via da seguire non è quella di introdurre nuove misure premiali che rischiano di tradursi in indulti o amnistie mascherati, quanto piuttosto di costruire nuove carceri e di riammodernare, anche ampliandole, quelle esistenti. Proprio in quest'ottica il Governo ha opportunamente varato il Piano carceri. Il sovraffollamento potrà essere contrastato anche attraverso intese con governi stranieri affinché i detenuti stranieri eseguano le pene detentive nei Paesi di appartenenza, come peraltro più volte ha dichiarato il Ministro della giustizia.

Ritiene che il testo in esame non tenga in debito conto della richiesta di sicurezza che i cittadini rivolgono al Governo, in quanto la sua applicazione potrebbe di fatto tradursi in un indulto mascherato. Inoltre evidenzia come il provvedimento sia carente sotto il profilo della tutela delle aspettative della persona offesa dal reato. Queste aspettative sono invece di fondamentale importanza per il gruppo della Lega, che ha chiesto ed ottenuto la calen-

darizzazione in Commissione della proposta di legge n. 2779 presentata da deputati della Lega al fine di introdurre nell'ordinamento disposizioni in favore delle vittime di delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che un provvedimento di tale rilevanza come quello in esame non possa essere approvato dalla Commissione in sede legislativa ma, essere approvato dall'Assemblea affinché si assuma la relativa responsabilità politica. Esprime inoltre forte contrarietà sul provvedimento nel suo complesso, poiché è volto ad introdurre strumenti inadeguati ad affrontare nella corretta prospettiva il problema del sovraffollamento delle carceri. Sottolinea come, a suo parere, se un soggetto si trova in carcere è perché un giudice ha applicato le leggi dello Stato nell'interesse della collettività. Se nelle carceri sovraffollate non vi è più posto, la soluzione non è quella di scarcerare i detenuti, poiché questo costituirebbe una vera e propria resa dello Stato di diritto, bensì intervenire in materia di edilizia carceraria risolvendo a monte il problema.

Nel merito del provvedimento, ritiene che l'esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi presso il domicilio sia un istituto privo di senso, che produce l'unico effetto di svuotare surrettiziamente la funzione della sanzione detentiva.

Con riferimento all'estensione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche ai maggiorenni, ritiene che si tratti di una vera e propria scorciatoia per ottenere l'impunità, della quale si gioverà soprattutto la microcriminalità che, come è noto, determina una situazione di grave allarme sociale. In particolare ritiene che la disciplina prevista possa consentire ad un soggetto di commettere determinati reati con la certezza di non essere poi sottoposto a processo penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si riserva di fornire entro la prossima settimana i dati richiesti dall'onorevole Contino. Ricorda che il Governo sta in-

tervenendo in modo sostanziale ed efficace in materia di edilizia carceraria, avendo creato nel corso della legislatura ben 1750 nuovi posti nelle carceri. Ricorda altresì che gli interventi contenuti nel provvedimento in esame non sono una novità, poiché da molto tempo se ne discute e avrebbero dovuto essere originariamente inserite nel cosiddetto « pacchetto sicurezza » e poi in più recenti interventi legislativi del Governo. Sottolinea, in particolare, come si tratti di misure di carattere sistematico e strutturale, volte a dare un sostanziale contributo alla soluzione del problema del sovraffollamento delle carceri, senza però ricorrere a indulti o amnistie. Misure che, naturalmente, si aggiungono a quelle in materia di edilizia carceraria, completandole.

Nel merito, sottolinea come l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, configurata dall'articolo 1 del provvedimento, sia una misura concretamente afflittiva e restrittiva della libertà personale e come la stessa sia stata mutuata dall'ordinamento francese. Ricorda quindi come con l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova si eviti il processo, che in sé costituisce una pena, ma si esalti il principio retributivo della pena medesima.

Dichiara quindi la disponibilità del Governo ad apportare miglioramenti al provvedimento, auspicando peraltro che la discussione possa proseguire in modo costruttivo e senza pregiudizi ideologici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 3007 Bergamini ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL) osserva che il provvedimento in esame è volto a sostenere i superstiti e le famiglie delle vittime del disastro ferroviario, con un contributo finalizzato ad affrontare le difficoltà, anche di natura economica, determinatesi all'indomani dell'incidente e va ad aggiungersi al risarcimento dell'integrità psicofisica prevista dal nostro ordinamento e garantita dalla Costituzione.

Si dispone, inoltre, l'esenzione di tale contributo finanziario da ogni imposta o tassa.

L'articolo 1 prevede l'elargizione al prefetto di Lucca della somma di 5.000.000 di euro, il quale provvederà a individuare i destinatari di tale sostegno economico e ad assegnare tali somme secondo una ripartizione che terrà conto dei danni arrecati a ciascuno dal disastro ferroviario.

L'articolo 2 reca la copertura degli oneri finanziari.

Propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in favore delle vittime di delitti contro la persona o commessi mediante violenza alle persone.

C. 2779 Bitonci.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	31
Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	31
Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di rappresentanti dell'associazione di nativi canadesi <i>Friends and Relatives of Disappeared</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 30 settembre 2008 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. Ricorda altresì che nella seduta dello scorso 3 febbraio è stata deliberata la proroga al 31 marzo 2010 dell'indagine in questione e che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svol-

tasi il 30 marzo scorso, è stato convenuto di richiedere al Presidente della Camera un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 luglio 2010. Essendo stata quindi acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

La Commissione approva.

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.
(Deliberazione di una proroga del termine).

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 30 settembre 2008 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC. Ricorda altresì che nella seduta dello scorso 3 febbraio è

stata deliberata la proroga al 31 marzo 2010 dell'indagine in questione e che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, è stato convenuto di richiedere al Presidente della Camera un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 luglio 2010. Essendo stata quindi acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

La Commissione approva.

Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 30 settembre 2008 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite. Ricorda altresì che nella seduta dello scorso 3 febbraio è stata deliberata la proroga al 31 marzo 2010 dell'indagine in questione e che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, è stato convenuto di richiedere al Presidente della Camera un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 ottobre 2010. Essendo stata quindi acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti dell'associazione di nativi canadesi *Friends and Relatives of Disappeared*.
(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Kevin ANNETT, Clarita VARGAS e Henry Charles COOK, *rappresentanti dell'associazione di nativi canadesi *Friends and Relatives of Disappeared**, svolgono una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Matteo MECACCI (PD) e Furio COLOMBO, *presidente*.

Kevin ANNETT, *rappresentante dell'associazione di nativi canadesi *Friends and Relatives of Disappeared**, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino e C. 3254 Di Pietro (<i>Seguito della discussione e rinvio</i> – <i>Nomina di un Comitato ristretto</i>)	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.35.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 11.35.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino e C. 3254 Di Pietro.

(Seguito della discussione e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue la discussione delle proposte di legge in titolo, rinviata nella seduta del 10 marzo 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel rilevare preliminarmente che la Commissione si trova di fronte ad alcuni provvedimenti in qualche modo simili ma non uguali, evidenzia come il tema principale dei provvedimenti stessi sia quello di dare al Comandante generale del Corpo della guardia di finanza un comando pieno. Al riguardo, nel sottolineare l'opportunità di approfondire, nell'ambito di un apposito comitato ristretto, il tema della durata dell'incarico del Comandante, invita la presidenza a procedere al più presto in tal senso.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che, come già rilevato in altre circostanze, il comitato ristretto rappresenti la sede più idonea e più rapida per sviluppare alcuni temi che sono stati affrontati dalla Commissione in altra occasione alla presenza del sottosegretario Crosetto. In particolare,

sottolinea come attraverso il comitato ristretto ed eventualmente mediante lo svolgimento di qualche audizione sarà possibile approfondire adeguatamente i temi oggetto della discussione. Si appella, quindi, alla presidenza e ai colleghi della maggioranza, affinché si deliberi la costituzione di un comitato ristretto.

Roberto SPECIALE (Pdl) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di circoscrivere gli argomenti della discussione alla materia oggetto dei provvedimenti in esame, che riguarda esclusivamente le modalità da seguire per la scelta del Comandante generale e la durata del suo incarico, sottolineando come il termine di un anno risulti, a suo avviso, troppo breve.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ritiene superflua la costituzione di un comitato ristretto finalizzato all'elaborazione di un testo base in quanto, a suo avviso, vi sarebbero le condizioni per poter individuare tale testo nella proposta di legge Bocchino sulla base delle indicazioni politiche che sono emerse all'atto dell'assegnazione dei provvedimenti in sede legislativa da parte dell'Assemblea, ferma restando la possibilità di presentare emendamenti riferiti alla proposta stessa. Riterrrebbe quindi più utile, per l'economia dei lavori della Commissione, prevedere la costituzione di tale comitato soltanto dopo che le Commissioni competenti abbiano espresso i pareri sul testo base e sugli emendamenti presentati, in modo da poter svolgere un vaglio preliminare delle proposte emendative anche alla luce dei citati pareri e, in particolare, di quello della Commissione Bilancio.

Salvatore CICU (Pdl), pur comprendendo l'esigenza di assicurare speditezza ai lavori della Commissione, ritiene che il comitato ristretto abbia l'insopprimibile funzione preliminare di effettuare un confronto tra i diversi testi all'esame della Commissione, in modo da poter formulare una meditata proposta in merito al testo da assumere come testo base.

Antonio RUGGHIA (PD), nel concordare con le valutazioni del deputato Cicu, ritiene che la definizione di un testo base da parte del comitato ristretto possa assicurare un prosieguo dell'*iter* legislativo più celere, in modo da consentire l'approvazione del provvedimento nel più breve tempo possibile.

Augusto DI STANISLAO (IdV), condividendo le valutazioni del deputato Cicu, sottolinea come il modo migliore per assicurare un rapido svolgimento dei lavori sia quello di definire un percorso procedurale che possa consentire una proficua partecipazione all'*iter* legislativo di tutti i gruppi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nel ritenere che la proposta da assumere come testo base dovrebbe essere la proposta di legge Bocchino, in quanto condivisa da tutti i gruppi con la sola eccezione dell'Italia dei Valori, prende atto, tuttavia, dell'orientamento dei gruppi di confrontarsi nell'ambito del comitato ristretto per definire una proposta di testo base.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel confermare che Governo condivide gli obiettivi delle proposte di legge in discussione – che, peraltro, ricalcano un emendamento governativo presentato all'Atto Camera 3097 – si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento riguardo al testo che sarà assunto dalla Commissione come testo base.

La Commissione delibera la costituzione di un comitato ristretto ai fini della definizione di un testo da assumere come testo base.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 51/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 ». Atto n. 180 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	39
Schema di delibera del CIPE n. 52/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 ». Atto n. 181 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 11.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per

l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento che reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo

multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

Con riferimento all'articolo 12, relativo alla protezione della navigazione aerea, osserva che l'assenza di effetti finanziari è subordinata all'effettiva possibilità che le attività connesse alla prevenzione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione aerea, quali scambio di informazioni e di assistenza, siano realizzate utilizzando le risorse già a disposizione delle amministrazioni interessate per le medesime finalità. In ordine a tale possibilità, ritiene che andrebbero acquisiti idonei elementi di valutazione da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 18, concernente l'istituzione di un Comitato misto con il compito di gestire l'attuazione dell'Accordo e di seguire con regolarità l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nel rilevare che i soggetti che dovranno sostenere le spese per la partecipazione al Comitato appartengono al settore delle pubbliche amministrazioni, individuate dall'ISTAT ai fini della predisposizione del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, rileva che andrebbero forniti elementi diretti a dimostrare la capienza delle risorse già a disposizione dei medesimi soggetti, in base alla legislazione vigente, per finanziare anche le spese derivanti dalla partecipazione al Comitato misto. Ciò al fine di evitare l'insorgenza di oneri non previsti e non coperti a carico della finanza pubblica. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che il capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, concernente spese per acquisto di beni e servizi, reca uno stanziamento di competenza di 279.953 euro per l'anno 2010. In particolare, fa presente che il piano gestione 03 del medesimo capitolo, relativo a missioni all'estero, reca uno stanziamento di competenza di 11.396 euro.

Il sottosegretario Laura RAVETTO osserva che la relazione illustrativa dell'Accordo, pur in assenza di una relazione tecnica, chiarisce come dall'Accordo medesimo non derivino nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 12 dell'Accordo, richiamato dal relatore, fa presente che gli *standard* nazionali sono sostanzialmente già conformi alle norme fondamentali comuni e ai meccanismi di controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea indicati nell'allegato 1 dell'Accordo.

Con riferimento alle spese di funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 18, menzionato dal relatore, rileva che la relazione illustrativa precisa che dall'istituzione di tale Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, evidenziando come ciascuna amministrazione interessata farà fronte alle spese di missione attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo, conferma la congruità delle risorse a disposizione dei soggetti in questione e, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricorda che il piano di gestione 03 del capitolo 1650 del relativo stato di previsione, concernente le missioni all'estero reca, come già illustrato dal relatore, uno stanziamento di competenza pari a 11.396 euro.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3259, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i

suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006;

rilevato che all'attuazione dell'Accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, anche in assenza di una specifica clausola di neutralità finanziaria, sarebbe necessario che il disegno di legge sia corredato da una relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanzia pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

osservato, tuttavia, che, con particolare riferimento all'articolo 18 dell'Accordo, la relazione illustrativa fornisce, come richiesto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, una puntuale indicazione delle risorse stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalla medesima disposizione;

fermo restando che per il futuro, in casi analoghi, dovrà essere predisposta una apposita relazione tecnica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, gli standard nazionali sono sostanzialmente già conformi alle norme fondamentali comuni e ai meccanismi di controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione della navigazione area indicati nell'allegato 1 dell'Accordo;

con le risorse iscritte nel piano di gestione 03 del capitolo 1650 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà

possibile fare fronte anche agli oneri di funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 18 dell'Accordo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Laura RAVETTO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

C. 3236 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, che autorizza la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che la relazione tecnica quantifica l'onere massimo a carico del bilancio dello Stato in 30.890 euro, a decorrere dal 2010, osservando come tali spese si riferiscono esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo XVIII, secondo comma del Trattato, relative ai casi di trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 30.890 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provveda me-

dante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. In proposito, ricorda che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997 reca la copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

Al riguardo, con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di spesa, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione in termini di previsione e di corredarla di una specifica clausola di salvaguardia che, in conformità alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, presenti i requisiti dell'effettività e dell'automaticità. In particolare, ritiene necessario tale chiarimento in considerazione del fatto che dall'attuazione del provvedimento derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili e funzionali ad assicurare il diritto alla difesa nei procedimenti giurisdizionali.

Con riferimento alle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, ricorda che le stesse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali. In proposito, rileva che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo giudica, quindi, opportuno che il Governo confermi, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica che hanno previsto l'utilizzo delle suddette risorse, che l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di

spesa in questione è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. In ogni caso, alla luce di quanto osservato, ritiene opportuno che il Governo fornisca puntuali indicazioni in ordine alle risorse iscritte nel capitolo 2302 del Ministero degli affari esteri che devono essere effettivamente destinate alle finalità originarie di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997. Ricorda, infine, che la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 30 marzo scorso, nell'esprimere il parere sugli Atti Senato n. 2003 e 2004 ha osservato che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997 «non configura propriamente i requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009».

Il sottosegretario Laura RAVETTO, vista l'esiguità dei casi interessati all'iniziativa non ritiene opportuno inserire nel provvedimento una specifica clausola di salvaguardia, in quanto le oscillazioni di spesa saranno di un'entità talmente modesta da poter essere coperte con gli stanziamenti di bilancio disponibili con le risorse a legislazione vigente. In relazione all'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, dello stanziamento a legislazione vigente del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, recante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, rappresenta che il Ministero degli affari esteri, nel corso del 2009, disponendo di esigue risorse sull'accantonamento specifico di tabella A da destinare alla copertura delle ratifiche di accordi internazionali, ha proposto a copertura degli oneri da esse discendenti la citata autorizzazione di spesa che presentava al momento sufficienti disponibilità finanziarie ed è stata ritenuta una valida modalità di copertura ai sensi della normativa contabile vigente. In merito al

persistere o meno delle finalità contemplate dal legislatore nella ripetuta legge n. 170 del 1997, fa presente che il Ministero degli affari esteri ha fornito assicurazioni in merito alla compatibilità dell'utilizzo di detta legge con le esigenze già programmate a legislazione vigente.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3236, recante ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che:

in ragione dell'esiguità delle fattispecie interessate dal provvedimento, non si rende necessario inserire una clausola di salvaguardia, in quanto le eventuali oscillazioni di spesa che dovessero manifestarsi saranno di modesta entità e potranno, pertanto, trovare adeguata copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio esistenti a legislazione vigente;

l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non darà, pertanto, luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Laura RAVETTO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di delibera del CIPE n. 51/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 ».

Atto n. 180.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di delibera all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta del 10 marzo 2010 la Commissione ha avviato l'esame degli schemi di delibera del CIPE n. 51 e n. 52 del 2009, concernenti rispettivamente il quadro di dettaglio degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo infrastrutture e l'Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013, trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 6-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Ricorda, altresì, di aver segnalato nella medesima seduta che il presidente della Camera aveva evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunciasse definitivamente su tali schemi prima che il Governo avesse provveduto ad integrare la richiesta di parere con i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nel segnalare che tali pareri non sono stati trasmessi alle Camere, osserva tuttavia che, ben prima dello scadere del termine fissato per l'espressione dei pareri da parte della Commissione bilancio e della

Commissione ambiente, nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2010 sono state pubblicate le delibere del CIPE n. 51 e n. 52 del 2009.

Con riferimento al procedimento di esame parlamentare degli schemi, ricorda in primo luogo che la risoluzione 6-00028 (*nuova formulazione*) con la quale è stato approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013, impegnava il Governo a trasmettere tempestivamente alle Camere gli schemi delle delibere adottate dal CIPE in attuazione dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, fermo restando che le delibere menzionate nell'Allegato n. 2 al Documento di programmazione dovevano intendersi adottate in via preliminare. Ricorda, altresì, che, nella lettera di trasmissione degli schemi delle delibere, il sottosegretario Gianfranco Miccichè ha evidenziato che le eventuali osservazioni delle Commissioni parlamentari «saranno ovviamente valutate dal Ministero proponente e formeranno oggetto di un nuovo esame da parte del CIPE nel quadro di un costante aggiornamento del quadro programmatico delle priorità infrastrutturali del Governo». Ritiene, tuttavia, necessario rilevare come la pubblicazione delle delibere alteri la sequenza procedimentale di cui all'articolo 6-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ai sensi del quale al Parlamento sono trasmessi gli schemi delle delibere CIPE che provvedono alla ripartizione del fondo infrastrutture. Osserva, infatti, che un parere *ex ante* viene, infatti, tramutato in un parere *ex post*, realizzando una fattispecie alquanto anomala e depotenziando il ruolo del Parlamento. Rileva inoltre che la procedura seguita contrasta con la stessa risoluzione 6-00028, il cui dettato presuppone, quantomeno, che il Governo si astenga dal pubblicare le delibere conferendo ad esse piena efficacia. Quanto avvenuto contraddice, del resto, la natura stessa dei pareri, la cui

finalità è quella di influenzare le determinazioni dell'autorità decidente. Affinché ciò possa avvenire, i pareri devono necessariamente essere espressi prima della conclusione dell'iter procedimentale. Ritiene, pertanto, che la Commissione debba valutare la possibilità di non procedere all'espressione del parere, informando con una lettera il Governo delle ragioni per le quali non ritiene più utile esprimere detto parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concorda con la proposta del relatore di non procedere, attesa l'avvenuta pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, pur in assenza dei prescritti pareri parlamentari, del provvedimento in esame, all'espressione di un parere da parte della Commissione. Osserva, tra l'altro, come risulterebbe del tutto irrituale esprimere un parere finalizzato ad incidere, non sul contenuto del provvedimento in esame, ma su una futura, eventuale, delibera che il Governo dovrebbe adottare al fine di modificare gli effetti di quella, già pienamente efficace, all'esame della Commissione.

Il sottosegretario Laura RAVETTO prende atto dei rilievi del relatore e del presidente e si riserva di rappresentare la situazione che è venuta a determinarsi al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri titolare della delega relativa al CIPE.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene opportuno informare della questione il Presidente della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD), nel concordare con la proposta del relatore, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere il proprio disappunto per la situazione.

Amedeo CICCANTI (UdC) concorda con le osservazioni dell'onorevole Vannucci.

La Commissione, in relazione all'avvenuta pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento in oggetto, delibera,

all'unanimità, di non procedere all'espressione del parere di sua competenza.

Schema di delibera del CIPE n. 52/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 ».

Atto n. 181.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di delibera all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, richiamando le considerazioni di carattere generale già formulate dal relatore con

riferimento allo schema di delibera del CIPE n. 51 del 2009, propone di non procedere all'espressione del parere e si riserva di informare con lettera il Presidente della Camera di quanto verificatosi.

La Commissione, in relazione all'avvenuta pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento in oggetto, delibera, all'unanimità, di non procedere all'espressione del parere di sua competenza.

La seduta termina alle 12.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vice Direttore generale dell'ISVAP, dottoressa Flavia Mazzarella, sulle problematiche relative alla trasparenza dei bilanci societari 42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02715 Milo e Zeller: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone 42

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 46

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti) 43

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

ERRATA CORRIGE 45

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 8 aprile 2010.

Audizione del Vice Direttore generale dell'ISVAP, dottoressa Flavia Mazzarella, sulle problematiche relative alla trasparenza dei bilanci societari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.25.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore e con il consenso del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02701 Ceccuzzi è rinviato ad altra seduta.

5-02715 Milo e Zeller: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) prende atto della risposta fornita, che appare tuttavia sotto alcuni aspetti interlocutoria, riservandosi pertanto di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo in materia, al fine di ottenere elementi di informazione più puntuali, dopo che l'Agenzia delle entrate avrà acquisito il parere dell'ISTAT in merito alla riconducibilità degli investimenti indicati nell'interrogazione alla divisione 28 della tabella Ateco, ai fini della parziale deduzione degli stessi dal reddito di impresa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge Comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito agli emendamenti precedentemente trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, avverte che, in quella

sede, nella seduta odierna è stata dichiarata l'inammissibilità dell'emendamento 1.5 del Relatore, limitatamente alle parti che inseriscono nell'allegato B al disegno di legge la direttiva 2009/158/CE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, e la direttiva 2009/162/CE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e dell'emendamento Fluvi 25.3.

Avverte inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti: Pini 13.4, 25.11 Governo, Pini 25.6 e Pini 25.8.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni che hanno indotto la XIV Commissione a pronunciare la declaratoria di inammissibilità del proprio emendamento 25.3, precisando che l'intenzione dei presentatori era proprio quella di riferire la proposta emendativa alle società quotate, alle quali si riferisce l'articolo 25 del disegno di legge comunitaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dal deputato Fluvi possa essere oggetto di ulteriori valutazioni nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 25.10, che risulta sostanzialmente assorbito dall'emendamento 25.1 della VI Commissione, invitando invece ad una più approfondita riflessione in relazione al proprio emendamento 25.9, il quale propone che il trattamento economico dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, sia subordinato all'approvazione dell'assemblea dei soci, al fine di improntare a maggiore trasparenza la normativa ita-

liana in materia, conformandola a quelle già vigenti in altri Paesi dell'Unione europea.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la normativa attuale già preveda l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci degli emolumenti corrisposti agli amministratori.

Alberto FLUVI (PD) osserva come l'articolo 25, comma 2, cerchi di assicurare, alla lettera *b*), la trasparenza della politica di remunerazione delle società quotate, stabilendo, in particolare, che la relazione sulle remunerazioni, da rendere pubblica ai sensi della precedente lettera *a*), illustri in apposita sezione i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene che la disciplina nazionale vigente in materia di emolumenti corrisposti agli amministratori di società quotate assicuri la trasparenza soltanto *ex post*, in quanto la disciplina codicistica e gli statuti delle società consentono, in generale, che la determinazione del predetto trattamento economico sia delegata al consiglio di amministrazione.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, in riferimento alla considerazione da ultimo svolta dal deputato Zeller, rileva come, in tali casi, l'attribuzione della delega si fondi sulla fiducia, da parte dell'assemblea dei soci, nell'operato in materia del consiglio di amministrazione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene che il richiamo del relatore al rapporto fiduciario esistente tra assemblea dei soci e consiglio di amministrazione non sia idoneo a fugare ogni preoccupazione in ordine al corretto funzionamento del sistema di remunerazione, come dimostrato dal fatto che, in numerosi casi, agli amministratori sono stati liquidati compensi assolutamente ingiustificati in relazione ai

risultati conseguiti dalle società amministrative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come la lettera c) dell'articolo 25 preveda comunque il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della politica di remunerazione seguita dalla società.

Alberto FLUVI (PD), nel ribadire la contrarietà del proprio gruppo alla fissazione di tetti ai compensi degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche delle società quotate, ritiene che, a fronte della genericità delle norme in materia di trattamento economico dei predetti soggetti, si debba lavorare, nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, per introdurre elementi di maggiore trasparenza rispetto alla politica di remunerazione oggetto dell'articolo 25 del disegno di legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene condivisibili le considerazioni del deputato Fluvi, rilevando come il deputato Zeller possa eventualmente riformulare il proprio emendamento 25.9 ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia che riformulerà, ai fini della discussione in Assemblea, il proprio emendamento 25.3, dichiarato inammissibile dalla XIV Commissione, esplicitando il riferimento alle società quotate. Ritiene, infatti, che la Camera debba sviluppare un'ulteriore riflessione in merito all'esigenza di rendere più stringenti i criteri di determinazione dei compensi corrisposti agli amministratori delle società quotate direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 8 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 303 del 30 marzo 2010, a pagina 39, seconda colonna, quarta riga, dopo la parola: « prodotti », aggiungere la seguente: « non ».

ALLEGATO 1

5-02715 Milo e Zeller: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se la misura agevolativa consistente nella detassazione degli investimenti in macchinari, introdotta dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, si applica anche agli investimenti effettuati per le funivie destinate al trasporto di persone, consistenti nella struttura edile strettamente necessaria al funzionamento delle stazioni, ivi compresi gli ancoraggi per le funi e le fondamenta, la sala per i motori e i contrappesi, le rampe di accesso, la sala d'attesa, il vano cassa, i servizi, l'involucro e il tetto.

Al riguardo si osserva che agevolazione (cosiddetta *Tremonti-ter*), introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009), consiste nella deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari o nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.

Con circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 l'Agenzia delle entrate ha specificato che ai fini della verifica della riconducibilità di determinati beni nell'ambito della divisione 28 della tabella Ateco 2007 (curata dall'Istituto nazionale di statistica avvalendosi di un apposito Comitato) valgono anche le indicazioni contenute nei

documenti denominati « Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione » ed « Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche » (anch'essi elaborati dall'Istat).

Quest'ultimo documento, alla voce « funivie », distingue tra la fabbricazione dei meccanismi di trazione per le funivie (riconducibile alla sottocategoria 28.22.09), e la fabbricazione delle cabine per le medesime (riconducibile alla sottocategoria 30.20.02), mentre non fornisce, nell'ambito della suddetta voce « funivie », ulteriori indicazioni sugli altri investimenti indicati nell'interrogazione.

Stante la descritta incertezza, l'Agenzia delle entrate ritiene necessario acquisire il parere dell'Istat in merito alla riconducibilità nell'ambito della divisione 28 degli investimenti specificati nell'interrogazione in esame.

Relativamente poi all'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2010 la misura agevolativa di cui trattasi, si fa presente in primo luogo che l'agevolazione scade il 30 giugno 2010 e, quindi, al momento sembra prematuro prendere in considerazione l'eventualità di una proroga; in ogni caso, una determinazione in tal senso non può non tener conto delle implicazioni sul gettito erariale, in disparte le valutazioni di carattere politico.

ALLEGATO 2

Legge Comunitaria 2009 (Emendamenti C. 2449-B Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 », trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.5 Relatore, relativamente agli aspetti di competenza, e sull'emendamento Fluvi 24.1;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Fluvi 24.2, Fluvi 24.3, Zeller 25.10, Zeller 25.9, Aniello Formisano 25.2, Gozi 25.4 e Gozi 25.5.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 49

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali (*Deliberazione*) 49

ALLEGATO (*Programma*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 marzo 2010.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, chiede che la Commissione possa rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento in ragione dell'imminente approvazione dello schema di decreto legislativo in materia di rifiuti e di sottoprodotti ad essi relativi sui quali interviene l'articolo 21 del disegno di legge comunitaria in oggetto.

Il sottosegretario Roberto MENIA concorda con quanto richiesto dal relatore, confermando che il Governo sta per emanare lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Raffaella MARIANI (PD), pur comprendendo le ragioni sottostanti le ripetute richieste di rinvio, stigmatizza il fatto che nonostante la delega per la riforma del codice ambientale sia prossima alla sca-

denza, il Governo non abbia ritenuto necessario coinvolgere preventivamente la Commissione nella preparazione degli schemi di decreti legislativi attuativi della delega, non ritenendo, evidentemente, rilevante l'apporto che la stessa avrebbe potuto fornire al riguardo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara di condividere i rilievi espressi dal deputato Mariani, ritenendo che, seppure necessario in tale situazione un rinvio dell'esame del provvedimento, sarebbe, comunque, auspicabile un maggior coinvolgimento della Commissione nella definizione delle politiche relative alla revisione del codice ambientale.

La Commissione conviene sulla proposta di rinvio dell'esame del provvedimento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 10 marzo 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, propone che la Commissione rinvi l'esame dell'unico emendamento accantonato e più precisamente dell'emendamento Togni 2.7 al fine di poter svolgere ulteriori appro-

fondimenti in merito alle problematiche dallo stesso sollevate.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

(Deliberazione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 marzo 2010, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia
di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.**

PROGRAMMA

Il 24 giugno 1982 – a seguito dell'incidente avvenuto nel 1976 al reattore chimico dell'ICMESA, fabbrica ubicata a ridosso di Seveso in Brianza – è stata emanata la direttiva del Consiglio Europeo 82/501/ CE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, la cosiddetta « direttiva Seveso ».

Questa direttiva, recepita nella normativa italiana sei anni dopo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, introduce il rischio di incidente rilevante connesso all'attività di stabilimenti industriali e il controllo del rischio attraverso l'esame, da parte dell'autorità pubblica, del rapporto di sicurezza che determinati stabilimenti devono redigere e aggiornare periodicamente.

La legge 19 maggio 1997, n. 137, ha quindi introdotto, nelle more della attuazione della disciplina di semplificazione delle procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 175, una nuova normativa in materia di ispezioni, il trasferimento della competenza alla trattazione delle istruttorie sui rapporti di sicurezza e delle relative conclusioni ai Comitati tecnici regionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato con tecnici esterni, con ciò decentrando al livello regionale le competenze e rimuovendo una delle principali cause di gravi ritardi nell'esame dei rapporti di sicurezza.

Attualmente la normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti è costituita dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha recepito la direttiva CE 82 del dicembre 1996 nota come « direttiva Seveso 2 ». In base all'at-

tuale assetto normativo i gestori degli impianti a rischio di incidente rilevante devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente, attraverso una politica di sicurezza che passa attraverso la redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta e la predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio di impianti, fino a comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.

Con la direttiva 2003/105/CE, denominata « Seveso 3 », emanata in seguito agli incidenti più significativi degli ultimi anni, si modifica il campo di applicazione con estensione ad alcuni settori non previsti dalla Seveso *bis*. Si prevede inoltre un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose detenibili in sito.

In attuazione della citata direttiva « Seveso 3 », il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 ha modificato ed integrato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Le principali novità riguardano il rafforzamento degli obblighi di notifica e del sistema di coordinamento regionale, nazionale ed europeo, nonché la cooperazione tra i gestori nello scambio di informazioni. È prevista, infine, la predisposizione di appositi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché di un piano di emergenza esterno.

A circa trenta anni dall'emanazione della prima direttiva Seveso e alla luce del recente incidente sullo sversamento di petrolio nel fiume Lambro, la Commissione

ritiene opportuno avviare un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

L'indagine è finalizzata a conoscere:

lo stato delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alla tutela del territorio e alla tutela dell'ambiente, e quindi lo stato di elaborazione e diffusione dei piani di emergenza interni ed esterni, nonché dei rapporti di sicurezza;

lo stato di attuazione e le prospettive di avanzamento della normativa in materia di vigilanza sull'attività delle industrie ad alto rischio in particolare del decreto relativo alle aree ad alta concentrazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

lo stato di avanzamento e le prospettive dell'Accordo di programma tra Stato e Regioni per dare piena attuazione all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e trasferire le competenze amministrative alle Regioni (articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

lo stato di avanzamento del « decreto tariffe » (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) e degli strumenti normativi utili a rendere finalmente omogenea la normativa IPPC con la normativa Seveso;

il riparto delle competenze tra organi statali e organi locali in ordine alla vigilanza ed al controllo sulle specifiche attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, e quindi l'esistenza di un livello di coordinamento per un'omogenea applicazione della normativa da parte delle regioni ai fini dell'individuazione di livelli uniformi di tutela ambientale, anche in relazione alle risorse finanziarie riconosciute alle regioni a tal fine;

lo stato dell'adempimento alla normativa in vigore da parte dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e quindi le modalità di controllo da

parte delle autorità competenti, anche con riferimento alla effettiva disponibilità dei mezzi idonei all'esercizio della funzione di controllo in relazione alle attività dello stabilimento e alle potenziali conseguenze dannose;

le politiche di informazione e consultazione della popolazione, anche con riguardo alle norme di comportamento in caso di incidente rilevante;

l'efficacia del sistema sanzionatorio;

la disponibilità all'interno degli Enti preposti, di risorse umane e strumentali impegnate o da impegnare nelle attività di valutazione e di vigilanza e ispezione, oltre che il livello di coordinamento di tali strutture a livello nazionale e regionale e il programma di sviluppo di iniziative di formazione ad essi rivolte.

Le risultanze dell'indagine potranno fornire utili elementi ai fini della valutazione sull'opportunità di un aggiornamento della normativa di settore.

Nel corso dell'indagine la Commissione intende procedere allo svolgimento delle audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro della salute;

Dipartimento della protezione civile;

Conferenza dei Presidenti delle regioni;

ANCI;

UPI;

ISPRA;

ENEA;

CNR;

Autorità di bacino;

AssoARPA;

Confindustria;

Organizzazioni sindacali;

Vigili del Fuoco;

Altri soggetti competenti nella materia oggetto dell'indagine.

Nel corso dell'indagine la Commissione intende svolgere sopralluoghi presso i principali stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle diverse aree del Paese

(meridionale, centrale e settentrionale), nonché, ai fini di una valutazione comparata, nei principali Paesi europei che abbiano dato attuazione alle direttive Seveso registrando risultati soddisfacenti a livello di prevenzione e di controllo del rischio di incidente rilevante.

Il termine di conclusione dell'indagine è fissato per il 31 ottobre prossimo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02555 Pes ed altri: Applicazione di tariffe agevolate per i voli aerei da e per la Sardegna ai nati nella regione non residenti	53
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	56
5-02594 Ghizzoni: Disservizi sulla linea ferroviaria Carpi-Modena e prevista chiusura della biglietteria nella stazione ferroviaria di Carpi	54
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	58
5-02634 Lorenzin: Situazione di degrado della stazione ferroviaria FM1 di Magliana (Roma) e inaccessibilità ai binari per i passeggeri disabili	54
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	60
5-02655 Garofalo: Situazione di degrado della stazione ferroviaria di Milazzo (Messina) e inaccessibilità per i passeggeri disabili	54
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
AVVERTENZA	55

INTERROGAZIONI

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 11.

5-02555 Pes ed altri: Applicazione di tariffe agevolate per i voli aerei da e per la Sardegna ai nati nella regione non residenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Caterina PES (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Giachino per la puntualità con la quale è stata resa la risposta. Sottolinea di essere a conoscenza delle difficoltà poste in sede europea riguardo all'applicazione delle tariffe agevolate per i cittadini sardi non residenti in Sardegna. Fa presente che si tratta per lo più di cittadini emigrati dalla Sardegna per motivi di lavoro e quindi di fasce economicamente deboli della popolazione sarda, per le quali il costo di un biglietto aereo per la Sardegna rappresenta un onere rilevante. Chiede quindi al Governo un impegno volto a far sì che in sede europea si proceda ad una rilettura delle norme vigenti, al fine di garantire ai cittadini nati in Sardegna ma non ivi residenti pari diritti rispetto ai cittadini sardi residenti nell'isola. Ritene infatti che debba essere

tenuto in considerazione il disagio derivante dall'insularità, che, riguardo ai trasporti, pone i cittadini sardi in una condizione oggettivamente disagiata rispetto a quella dei cittadini della penisola.

5-02594 Ghizzoni: Disservizi sulla linea ferroviaria Carpi-Modena e prevista chiusura della biglietteria nella stazione ferroviaria di Carpi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Fa presente che l'interrogazione è volta a conoscere quali iniziative la società FS SpA intenda assumere per far fronte ai disagi conseguenti alla chiusura della biglietteria nella stazione di Carpi nella giornata di domenica. Ritiene inaccettabili le modalità con le quali si è scelto di informare i cittadini di tale chiusura, ossia tramite un cartello posto in stazione e attraverso il sito *internet* delle ferrovie, senza informare né i componenti del tavolo di confronto che si è costituito tra la società ferroviaria e le autorità locali, né il comitato degli utenti. Rileva che non vi è altro modo per poter acquistare un biglietto ferroviario nella giornata di domenica, stante il fatto che le biglietterie automatiche, come si evince anche dalla risposta del rappresentante del Governo, sono spesso oggetto di atti vandalici e l'edicola posta al di fuori della stazione, autorizzata alla vendita dei titoli di viaggio, spesso è chiusa nella giornata di domenica. Auspica che la società ferroviaria possa riconsiderare la possibilità di venire incontro alle esigenze poste dai cittadini, consentendo loro l'acquisto del biglietto sui treni, come chiesto dall'interrogazione a propria firma, anche al fine di dare un segnale positivo in relazione ai disservizi generati nel servizio ferroviario sulla tratta in oggetto.

5-02634 Lorenzin: Situazione di degrado della stazione ferroviaria FM1 di Magliana (Roma) e inaccessibilità ai binari per i passeggeri disabili.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Manifesta inoltre la propria disponibilità ad organizzare un incontro tra gli interroganti e l'amministratore delegato di RFI SpA, al fine di avviare un confronto in ordine al tema dell'accessibilità ferroviaria per i disabili nella stazione di Magliana.

Giorgio SIMEONI (PdL), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Pur consapevole che si tratta di competenze regionali, fa presente che la finalità dell'interrogazione era quella di sensibilizzare il Governo e la società RFI riguardo alla grave situazione di degrado che caratterizza la stazione di Magliana, degrado che incide negativamente sull'immagine della società ferroviaria medesima. Auspica quindi che il Governo continui a vigilare affinché la società RFI appronti rapidi strumenti di recupero della stazione ferroviaria di Magliana, che costituisce un nodo centrale nel sistema ferroviario del Lazio, e delle altre stazioni che versano in situazioni analoghe.

5-02655 Garofalo: Situazione di degrado della stazione ferroviaria di Milazzo (Messina) e inaccessibilità per i passeggeri disabili.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Anche in questo caso segnala la propria disponibilità ad organizzare un incontro tra l'interrogante e l'amministrazione ferroviaria, al fine di avviare un confronto in ordine ai temi oggetto dell'interrogazione.

Vincenzo GAROFALO (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'impegno profuso nel rispondere sollecitamente all'atto di sindacato ispettivo. Rileva tuttavia che alcune delle informazioni in essa contenute, come ad esempio la presenza in stazione di moderni e sofisticati sistemi di controllo e di sistemi di informazione al pubblico tecnologicamente avanzati, non trovano effettivo riscontro nella realtà, come dimostrano le continue e ripetute lettere di protesta dei cittadini all'amministrazione comunale. Esprime la propria soddisfazione per l'avvenuto incontro tra i responsabili della società Ferrovie dello Stato e delle amministrazioni comunali, che auspica possa far addivenire ad una rapida soluzione del problema e permettere anche che vengano rimossi gli impedimenti circa l'apertura del bar della stazione, che offre un importante servizio ai cittadini. Rinnova, quindi, la richiesta di un maggiore impegno del Governo volto a vigilare l'attuazione degli impegni dichiarati dalle Ferrovie dello Stato, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti presso la stazione di Milazzo, che ritiene essere un nodo assai rilevante all'interno della rete ferroviaria sia regionale che nazionale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda.

C. 3350 Governo.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02555 Pes ed altri: Applicazione di tariffe agevolate per i voli aerei da e per la Sardegna ai nati nella regione non residenti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione evidenziata con l'interrogazione presentata dai deputati Pes ed altri, ripropone una materia, quella del regime onerato per i cittadini nati in Sardegna ma non residenti nell'isola, che è stata oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo parlamentare cui il Governo ha reso risposta tra l'altro anche in questa sede lo scorso mese di gennaio relativamente all'interrogazione 5-02000 del deputato Pili.

Anche nella risposta resa allora non ci si è potuti esimere dal rilevare che la questione riveste principalmente una valenza di attribuzioni di diritto comunitario cui lo Stato italiano non può in alcun modo prescindere.

Tale aspetto è stato, tra l'altro, giustamente ricordato anche dall'onorevole Pes nella presente interrogazione.

Per chiarezza espositiva e per il dovuto rispetto per lo strumento del sindacato ispettivo, ritengo sia utile tuttavia ricordare qui brevemente quali siano gli aspetti di carattere normativo che caratterizzano la concessione del regime di tariffazione onerata sulle rotte con la Sardegna.

A prescindere dai dati che vado qui ad esporre, vorrei ricordare che proprio recentemente si sono tenuti incontri proprio tra l'Amministrazione della Regione Sardegna e gli enti preposti per discutere della continuità territoriale dell'Isola. In tale sede è stata ricordata anche la questione relativa ai passeggeri sardi non residenti riconoscendosi, tuttavia, la prevalenza delle disposizioni comunitarie.

Non va dimenticato che i singoli vettori aerei possono, così come hanno fatto in passato e come ha ricordato l'interrogante,

applicare tariffazioni speciali per i propri passeggeri a prescindere dal regime onerato nell'ambito della propria autonomia commerciale.

Tanto premesso, va rilevato che con i decreti ministeriali n. 36/2005, n. 103/2008 e n. 164/2009, è stato imposto e disciplinato il regime onerato sulle rotte da e per gli scali degli aeroporti sardi, in conformità della legge n. 144/99 e successive modifiche ed integrazioni ed al regolamento CEE n. 2408/92 (ora abrogato e sostituito dal regolamento CE n. 1008/2008), assicurando così alla regione Sardegna la cosiddetta « continuità territoriale ».

In particolare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 36 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto ministeriale n. 164 del 9 marzo 2009, i collegamenti aerei da e per gli scali aeroportuali di Cagliari, Alghero ed Olbia verso gli aeroporti nazionali di Torino, Bologna, Firenze, Verona, Napoli e Palermo sono attualmente soggetti ad un regime onerato. I collegamenti da Cagliari a Bologna, Torino e Verona e da Olbia a Bologna, sono operati senza oneri a carico dello Stato, mentre i restanti collegamenti sono operati con compensazione a carico dello Stato.

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 103 del 5 agosto 2008, sono stati invece imposti oneri di servizio pubblico sulle rotte dagli scali aeroportuali di Cagliari, Alghero ed Olbia verso gli aeroporti nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate, regime onerato da rivedere con cadenza annuale

ed ogni volta che un nuovo vettore intende operare su tali rotte e senza compensazione a carico dello Stato.

Nell'elenco delle categorie di passeggeri alle quali vanno applicate le tariffe agevolate, è compresa la categoria dei « residenti in Sardegna » ed esclusa la categoria dei « nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna »

Si fa presente che i cittadini europei nati in Sardegna ma non residenti sono stati esclusi dai soggetti beneficiari delle tariffe agevolate, perché la previsione di tale beneficio nella imposizione di OSP sui voli sardi disciplinata dai decreti ministeriali n. 35/2005 e n. 36/2005, è stata oggetto di rilievo da parte della Commissione europea, che si è così espressa « ...una siffatta misura agevola perlopiù i cittadini europei di nazionalità italiana rispetto ai cittadini di altre nazionalità. Essa può essere considerata pertanto come *prima facie* discriminatoria basata sulla nazionalità e pertanto contrario al trattato. » (Decisione della Commissione del 23 aprile 2007 n. C (2007) 1712 pubblicata nella G.U.U.E. L.125/2007).

Come già anticipato in premessa, i vettori Alitalia, Meridiana ed Air One, successivamente all'accettazione di operare voli da e per gli scali sardi in regime onerato hanno sottoscritto una convenzione con l'ENAC, per regolamentare il servizio aereo di linea secondo le condizioni stabilite negli allegati tecnici dei decreti di imposizione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è a conoscenza di ulteriori atti che vincolino i vettori che operano le rotte onerate ad applicare tariffe massime agevolate a soggetti diversi da quelli indicati dai decreti di imposizione. Quindi, a legislazione vigente, ai vettori sopra citati che pure possono applicare tariffe più basse sui voli soggetti a regime onerato, non può essere imposto di applicare tariffe agevolate ai nati in Sardegna ma non più residenti sul territorio sardo.

Per quanto riguarda l'attuale regime onerato sui collegamenti con la Sardegna, si informa che i provvedimenti ministeriali che li disciplinano sono stati redatti in conformità al regolamento CEE 2408/92, allora vigente, e sulla base delle esigenze espresse dalle autorità locali nella apposita Conferenza di Servizi convocata e presieduta dal Presidente della Regione Sardegna, su delega dell'allora Ministro dei trasporti, alla quale hanno partecipato oltre alla Regione, il Ministero dei trasporti e l'E.N.A.C..

Non da ultimo, va assolutamente evidenziato che, poiché l'attuale amministrazione regionale ha espresso valutazioni negative sul vigente regime onerato nel corso di vari incontri tra luglio e dicembre 2009 con il Ministero, il Ministro Matteoli ha delegato, in data 23 dicembre 2009, il Presidente della Regione Sardegna ad indire e presiedere una apposita Conferenza di servizi finalizzata proprio a riesaminare gli attuali oneri imposti sui collegamenti aerei con l'isola.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02594 Ghizzoni: Disservizi sulla linea ferroviaria Carpi-Modena e prevista chiusura della biglietteria nella stazione ferroviaria di Carpi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai servizi ferroviari regionali sulla linea Carpi-Modena, va premesso che la programmazione degli stessi è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono regolati da appositi Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono stabiliti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, nonché disciplinati i servizi accessori, tra cui quelli di biglietteria.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha pertanto specifici poteri di vigilanza sulla materia.

In proposito si ricorda quanto riferito in questa sede lo scorso 29 gennaio 2010 in risposta ad analogo atto n. 5-00814 presentato dall'onorevole Ghizzoni.

Al fine di fornire, comunque, informazioni utili all'onorevole interrogante, sono stati richiesti specifici elementi a Ferrovie dello Stato SpA che ha fatto conoscere quanto segue.

Per quanto attiene quindi alla direttrice Modena-Mantova-Verona, nel trascorso mese di febbraio è stato istituito dalla Regione Emilia Romagna un tavolo di confronto e di progetto allo scopo di individuare possibili azioni di intervento, finalizzate al miglioramento del servizio sulla linea di cui trattasi. Tale tavolo prevede, tra gli altri, la presenza degli Enti locali territoriali, del Comitato Regionale degli Utenti Ferroviari (CRUFER), della Società Rete Ferroviaria Italiana, della Regione Veneto e della limitrofa Provincia di Mantova.

Relativamente alla biglietteria stazione di Carpi, si riferisce che il servizio di vendita dei titoli di viaggio viene svolto nei giorni feriali dalle ore 6,15 alle ore 19,30 presso uno sportello che, dal 14 marzo 2010, osserva la chiusura festiva.

La recente disposizione di chiusura festiva si colloca nell'ambito di un programma di progressiva diversificazione della rete di vendita, finalizzato sia all'ampliamento dei canali innovativi (emettitrici automatiche, internet) – per i quali sono in corso cospicui investimenti – che alla razionalizzazione dei costi di gestione dei sistemi di vendita tradizionali, ed è in linea con il progetto di tariffazione integrata sostenuto dalla Regione Emilia Romagna per tutte le aziende del trasporto pubblico locale sia ferroviario che gommatato.

In linea con detto progetto, nella stazione di Carpi, sono presenti due emettitrici automatiche di biglietti ferroviari purtroppo frequentemente oggetto di atti di vandalici che ne pregiudicano la piena funzionalità.

Sempre per l'acquisto dei titoli di viaggio del trasporto regionale, la clientela di Carpi può disporre di altri tre punti vendita convenzionati (uno dei quali è l'edicola di stazione), a cui si aggiunge la possibilità di acquisto attraverso il sito web di Trenitalia.

Circa l'informazione fornita alla clientela in merito alla chiusura domenicale della locale biglietteria, si fa presente che

la relativa comunicazione è stata effettuata sia mediante avviso esposto in stazione, che attraverso l'aggiornamento degli orari e dei giorni di apertura dello sportello al pubblico, presenti sul sito web di Trenitalia, nelle specifiche pagine regionali. Analogamente, sono stati comunicati gli

orari e l'ubicazione dei punti vendita dei biglietti.

L'organizzazione e le procedure sopra riportate sono in linea con quanto previsto dal Contratto di Servizio in essere tra il Consorzio Trasporti Integrati (Trenitalia/ FER) e la Regione Emilia Romagna.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02634 Lorenzin: Situazione di degrado della stazione ferroviaria FM1 di Magliana (Roma) e inaccessibilità ai binari per i passeggeri disabili.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Innanzitutto procedere all'esame dello specifico quesito posto, va ricordato che i servizi ferroviari di carattere regionale gestiti da Trenitalia SpA, quale la linea FM1 oggetto dell'interrogazione, sin dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, non rientrano più nelle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti bensì in quelle dell'amministrazione regionale del Lazio.

Tanto doverosamente premesso, sono stati richiesti elementi informativi a Ferrovie dello Stato che ha fatto presente che la fermata di Magliana non è inserita nel circuito dei 252 impianti ove Trenitalia svolge il servizio di assistenza ai diversamente abili.

Dal punto di vista strutturale l'accessibilità è possibile dalla strada attualmente solo al 1° marciapiede e, quindi, le caratteristiche della fermata non permettono in sicurezza di effettuare il servizio a clienti con handicap gravi su entrambi i sensi di marcia.

L'altezza dei marciapiedi, comunque, risulta compatibile con tipologie di treni predisposti per l'incarozzamento senza assistenza.

Non essendo possibile per motivi di sicurezza l'attraversamento a raso dei binari, per assicurare l'accessibilità si potrebbe ipotizzare l'inserimento di rampe inclinate, compatibilmente con le risorse destinate a tali interventi.

Più in generale va puntualizzato che, per tutte le stazioni/fermate di dimensioni

minori o di interesse metropolitano, il non presenziamento non equivale ad abbandono.

Risulta certamente più impegnativa l'attività di controllo e monitoraggio per quanto riguarda il decoro, la pulizia e gli altri aspetti del servizio, svolta sistematicamente da RFI.

Difatti, la quantità di cittadini che usufruiscono giornalmente delle linee di interesse metropolitano e che transitano nelle varie fermate dislocate su tali tratte, costituiscono una criticità considerevole dal punto di vista del mantenimento di uno standard alto del servizio offerto.

Anche per tali ragioni, RFI sta intensificando i rapporti con enti locali, esercizi commerciali e associazioni no profit, per valorizzare e riqualificare, attraverso la formula della cessione in comodato d'uso gratuito, locali e spazi disponibili in corrispondenza di tutte le fermate anche lungo la tratta FR1 e quindi anche per Magliana.

Inoltre, attraverso tale coinvolgimento RFI sta cercando di contrastare più efficacemente i diffusi fenomeni di vandalismo nell'ambito di realtà più critiche, che colpendo principalmente le stazioni non presenziate, arrecano un danno all'immagine stessa delle Ferrovie.

Per gli aspetti relativi ai servizi di vendita dei titoli di viaggio, è opportuno evidenziare che la Stazione ferroviaria di Magliana – situata sulla linea FR1 – ricade nell'ambito dell'area urbana di Roma (zona A del Metrebus Roma) e, pertanto, i viaggiatori diretti verso una qualsiasi stazione dell'area possono utiliz-

zare, quale titolo di viaggio, il BIT (Biglietto Integrato a Tempo), acquistabile nell'ampia rete di distribuzione cittadina.

In ogni caso, si fa presente che per l'acquisto dei titoli di viaggio del trasporto regionale di Trenitalia, la clientela in partenza dalla stazione di Magliana può disporre di 5 punti vendita convenzionati,

ubicati in prossimità della stazione ferroviaria, di cui uno distante solo 50 metri, aperto dalle ore 7.00 del mattino alle 21.00 di sera a cui si aggiunge la possibilità di acquistare – peraltro con notevole anticipo rispetto alla data di viaggio – i biglietti ferroviari attraverso il sito web di Trenitalia.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02655 Garofalo: Situazione di degrado della stazione ferroviaria di Milazzo (Messina) e inaccessibilità per i passeggeri disabili.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle segnalate criticità presenti nella stazione ferroviaria di Milazzo, Ferrovie dello Stato, interpellata in merito, ha fornito i seguenti elementi informativi.

In data 19 febbraio 2010, al fine di dare soluzione alle problematiche riguardanti la stazione di Milazzo, si è tenuto un incontro tra responsabili delle Ferrovie dello Stato e amministratori comunali, di cui è stata data evidenza dagli stessi organi di stampa. L'occasione ha consentito di approfondire anche le tematiche affrontate dall'interrogante, nel merito delle quali si precisa quanto segue.

La stazione di Milazzo è inserita nel novero delle stazioni in cui è assicurato il servizio per i diversamente abili, alle previste condizioni di preavviso.

Conseguentemente all'abolizione delle passerelle a raso, provvedimento assunto in ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione, in caso di richiesta di servizio di assistenza, il relativo treno viene appositamente ricevuto al primo binario.

Come altre stazioni/fermate anche Milazzo viene controllata attraverso i moderni e sofisticati sistemi tecnologici (SCC) che garantiscono un costante servizio di video sorveglianza di cui si prevede una ulteriore estensione.

Il servizio di informazione al pubblico è assicurata grazie ad un modernissimo sistema, dotato di supporti audio e video (Monitor LCD/TFT) di ultima generazione che si interfaccia con il sistema SCC onde fornire sempre informazioni congruenti con l'effettiva circolazione. Alcune anoma-

lie, riconducibili a problemi di taratura dell'interfacciamento dei sistemi, sono state riscontrate solo in fase di avvio dei nuovi apparati.

Parimenti, personale operante in turnazione proveniente da altri settori e società del Gruppo FS garantisce gli altri servizi di biglietteria, manutenzione, Terminali Italia.

L'incontro citato in premessa, ha consentito anche di rimuovere gli impedimenti finora posti dall'amministrazione comunale circa le prescritte autorizzazioni per l'apertura del bar di stazione, da tre anni chiuso per il mancato rilascio del certificato di agibilità.

Per quanto riguarda quindi i servizi di biglietteria, si rappresenta Ferrovie dello Stato fa conoscere che nella stazione di Milazzo il servizio di vendita dei titoli di viaggio viene svolto dal lunedì alla domenica dalle ore 6.45 alle ore 20.50. Tenendo conto della scarsa affluenza di viaggiatori che caratterizza alcune fasce orarie e considerata la minore mobilità riscontrata nelle giornate prefestive e festive, la contingente indisponibilità di personale da adibire in turno può rendere necessario riorganizzare temporaneamente il servizio riducendo i turni di apertura della biglietteria nel fine settimana.

La clientela viene, comunque, informata con adeguato anticipo dell'eventuale chiusura del servizio di biglietteria e delle modalità alternative di acquisto dei titoli di viaggio tramite avvisi in stazione che riportano indirizzi e orari della rete di vendita indiretta ubicata sul territorio.

Per la clientela di Milazzo, infatti, la vendita dei biglietti ferroviari viene comunque assicurata da:

2 emettitrici automatiche dislocate in stazione (di cui una attualmente non funzionante perché sottoposta a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di furti e atti vandalici);

2 punti vendita convenzionati per l'emissione dei biglietti regionali ubicati in

città (di cui uno aperto anche la domenica mattina);

6 agenzie di viaggio abilitate per alla vendita di biglietteria Trenitalia (presenti nel centro cittadino).

È inoltre da considerare la possibilità di acquistare – peraltro con notevole anticipo rispetto alla data di viaggio – i biglietti ferroviari attraverso il sito web di Trenitalia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	64
ALLEGATO (<i>Parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione</i>) ..	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame, per il parere di competenza, degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, sono stati trasmesse dalla XIV Commissione le proposte emendative al disegno di legge C. 2449-B, recante la legge Comunitaria 2009, relativi alla competenza della Commissione Attività produttive.

Ricorda che la XIV Commissione ha dichiarato inammissibili l'emendamento

Abrignani 17.23, limitatamente ai commi da 4 a 8, e l'emendamento 23.1 Pianetta, limitatamente al comma 1-ter.

Ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole possono essere respinte dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione dovrà, invece, recepire le proposte emendative sulle quali la X Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, attraverso le opportune riformulazioni. Anche in questo caso, esse potranno essere respinte solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferite alle parti del disegno di legge attinenti agli

ambiti di competenza della Commissione Attività produttive.

L'emendamento Abrignani 17.23, nella parte ammissibile, sostitutivo dell'articolo 17, introduce nuovi principi e criteri direttivi nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive europee relative alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2001/77/CE e 2003/30/CE), al mercato interno dell'energia elettrica (2009/72/CE) e al mercato interno del gas naturale (2009/73/CE). L'emendamento aggiunge al comma 1, lettera *a*), che il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato di promozione di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili è assicurato anche da anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. La lettera *d*) del medesimo comma 1, prevede la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia. La lettera *g*) prevede di adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia. La lettera *h*) dispone di organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali. Infine, la lettera *i*) del comma 1, prescrive di completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il

sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali.

Il comma 2 dell'articolo 17, viene ampiamente modificato dall'emendamento Abrignani 17.23. Alla lettera *b*) viene eliminato il riferimento «al previsto aumento del ricorso a fonti di energia rinnovabile» nella previsione di misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari. Alla lettera *c*) vien ridotta da euro 25.882,84 a euro 2.500 il minimo delle sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato rispetto del regolamento (CE) n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri, e della direttiva 2009/72/CE volta a promuovere il mercato interno dell'energia elettrica. L'emendamento Abrignani 17.23 introduce quindi le lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*). In esse si prevede: la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà; misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato; che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema; che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane adeguate, al fine di assolvere con efficacia e tempestività ai nuovi compiti derivanti dall'attua-

zione delle medesime direttive; che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio; che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

Le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 17, in materia di mercato interno di gas naturale, prevedono alla lettera *b*), misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, alla lettera *f*) la promozione di una concorrenza effettiva per l'efficiente funzionamento del mercato interno del gas naturale, alla lettera *k*) misure per garantire il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti e l'equilibrio tra domanda e offerta, nonché l'adeguata copertura dei picchi della domanda e delle possibili carenze di fornitura. Alla lettera *m*) si prevede la riduzione da euro 25.882,84 a euro 2.500 del minimo della sanzione amministrativa applicabile in caso di mancato rispetto del regolamento (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e della direttiva 2009/73/CE. L'emendamento Abrignani 17.23, infine, aggiunge al comma 3 le lettere *o*), *p*), *r*), *s*), *t*), *u*) e *v*) nelle quali si prevede: sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa definire la definizione della disciplina del bilanciamento di merito economico per promuovere l'efficienza e la concorrenza

nel settore del gas naturale; si adottino misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale; la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà; misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato; che, a regime, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe; che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive; che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995, n. 481; che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

L'emendamento Pini 17.24 prevede, tra i principi e i criteri direttivi da inserire al comma 1, che nella definizione del Piano di azione nazionale (NAP), da adottarsi entro il 30 giugno 2010, che fissi gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, si garantisca uno sviluppo equilibrato dei vari

settori che concorrono al loro raggiungimento, in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici

L'emendamento Di Biagio 17.4 stabilisce l'assoggettamento alla disciplina della DIA per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MG elettrico.

L'emendamento Braga 17.8 propone di sopprimere le parole «ove possibile» al comma 1, lettera c).

L'emendamento Di Biagio 17.5 propone di affidare al Comitato termotecnico italiano la definizione delle certificazioni.

Gli emendamenti Bellotti 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20 intervengono rispettivamente in materia di accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica da parte del gestore dei servizi elettrici, definizione di un sistema stabile di remunerazione di energia da biomasse e realizzazione di un Piano energetico nazionale.

L'emendamento Guido Dussin 17.25, propone di considerare l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.

L'emendamento Lulli 17.13, alla lettera c-quinquies) stabilisce se debbano prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, adottati nei confronti del gestore del sistema di trasmissione almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto. Le lettere c-bis), c-ter) e c-quater) sono identiche alle lettere d), e), f) del comma 2 dell'emendamento Abrignani 17.23.

L'emendamento Lulli 17.12 risulta, nella prima parte identico al precedente, mentre prevede di aggiungere, al comma 3,

dopo la lettera f) la previsione che i gestori dei sistemi di trasmissione comunichino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema; la definizione dei criteri e delle modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adottati nei confronti del gestore del sistema di trasporto almeno uno dei provvedimenti previsti al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti volti ad assicurare l'adeguatezza del sistema. Il medesimo emendamento propone inoltre di assicurare un'efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale. Le lettere n-bis) e n-ter) dell'emendamento Lulli 17.12 sono identiche alle lettere q) e r) del comma 3 dell'emendamento Abrignani 17.23.

L'emendamento Lulli 17.14 propone anche per il mercato interno del gas naturale le medesime disposizioni previste dall'emendamento Lulli 17.13 per il mercato interno dell'energia elettrica.

L'emendamento Lulli 17.15 è volto ad assicurare un'efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale.

Le lettere n-bis) e n-ter) dell'emendamento Lulli 17.16 sono identiche alle lettere q) e r) del comma 3 dell'emendamento Abrignani 17.23.

L'emendamento Del Tenno 17.10 è volto a prevedere al comma 3, dopo la lettera n), gradualità nell'applicazione delle disposizioni, tenendo conto della necessità di tutelare la competitività delle imprese operanti sul territorio nazionale da misure che possano rivelarsi discriminatorie rispetto a quelle applicate agli operatori dagli altri Stati membri della Ue.

L'emendamento Cassinelli 17.22 propone che nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi

di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche; *b)* prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE); *c)* prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia; *d)* prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali; *e)* prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e dell'offerta di capacità e di prodotti petroliferi; *f)* garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

L'emendamento Pianetta 23.1, limitatamente alla parte ammissibile, interviene in materia di tempo legale, mentre l'articolo aggiuntivo Razzi 23.01 prevede una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Federico TESTA (PD) osserva che la lettera *c-quinquies*) dell'emendamento Lulli 17.13 è volta a riconoscere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) poteri sanzionatori nei confronti dei gestori che non abbiano realizzato gli investimenti previsti nel piano decennale di sviluppo della rete. La finalità è di attribuire concretamente al gestore la responsabilità di sviluppo della rete secondo quanto previsto al punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, precisa che, nella situazione attuale, la società Terna Spa non si configura come un operatore di sistema verticalmente integrato, secondo le disposizioni dell'articolo 9 della medesima direttiva 2009/72/CE. Ritiene pertanto incongruo riconoscere in capo all'AEEG poteri sanzionatori nei confronti dei gestori che non abbiano realizzato gli investimenti previsti nel piano decennale di sviluppo della rete.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 17.23, limitatamente alla parte ammissibile, a condizione che la lettera *s)* del comma 3 sia riformulata nel senso di aggiungere, in fine, le parole « per le concessioni già in essere continuano a valere le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; », Pini 17.24, Guido Dussin 17.25, e Cassinelli 17.22, a condizione che al comma 3-*bis*, lettera *e)*, le parole da « e assicurare » fino a « prodotti petroliferi » siano sostituite con le seguenti: « e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio ». Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti sugli emendamenti Di Biagio 17.4, Braga 17.8, Di Biagio 17.5, Bellotti 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20, Lulli 17.13, 17.12, 17.14, 17.15 e 17.16, Del Tenno 17.10, Pianetta 23.1, limitatamente alla parte ammissibile, e sull'articolo aggiuntivo Razzi 23.01.

Ludovico VICO (PD) concorda con le osservazioni del collega Testa sull'opportunità di sanzionare i gestori che non

realizzino gli investimenti previsti nel piano decennale.

Federico TESTA (PD) esprime perplessità sulla riformulazione proposta alla lettera s) del comma 3 dell'emendamento Abrignani 17.23. Paventa, infatti, che il richiamo alle disposizioni del Regio decreto n. 2578 del 1925 possa dare adito ad una sanatoria generalizzata.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) propone di integrare la riformulazione proposta dal relatore alla lettera s) del comma 3 dell'emendamento Abrignani 17.23 nel senso di aggiungere, in fine, le parole « per le concessioni già in essere continuano a valere le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, fino alla data della relativa scadenza ».

Relativamente alla lettera *c-quinquies*) dell'emendamento Lulli 17.13 sottolinea che la società Terna Spa non può essere configurata come un'impresa di distribuzione verticalmente integrata e che le sanzioni previste potrebbero essere facilmente aggirate con la motivazione che gli investimenti in sviluppo della rete non sono stati effettuati per mancanza delle previste autorizzazioni la cui titolarità è in capo agli enti pubblici. Concorda pertanto

con il parere espresso dal relatore sull'emendamento Lulli 17.13 e più in generale con la proposta di parere elaborata dal relatore.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, integra la proposta di parere secondo l'indicazione del sottosegretario Saglia (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2009.
(C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

**PARERE SUGLI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminati gli emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) trasmessi dalla XIV Commissione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Abrignani 17.23, limitatamente alla parte ammissibile, a condizione che la lettera s) del comma 3 sia riformulata nel senso di aggiungere, in fine, le parole «per le concessioni già in essere continuano a valere le disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, fino alla data della relativa sca-

denza; », Pini 17.24, Guido Dussin 17.25, e Cassinelli 17.22, a condizione che al comma 3-*bis*, lettera e), le parole da « e assicurare » fino a « prodotti petroliferi » siano sostituite con le seguenti: « e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio ».

e

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Di Biagio 17.4, Braga 17.8, Di Biagio 17.5, Bellotti 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20, Lulli 17.13, 17.12, 17.14, 17.15 e 17.16, Del Tenno 17.10, Pianetta 23.1, limitatamente alla parte ammissibile, e sull'articolo aggiuntivo Razzi 23.01.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. Emendamento C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	71
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	72
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti (<i>Esame e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge comunitaria 2009.

Emendamento C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dell'emendamento riferito al provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, ha proposto di esprimere nulla osta, limitatamente alle parti di competenza, sull'emendamento 1.5 del relatore, trasmesso dalla XIV Commissione; rammenta, peraltro, che l'esame è stato successivamente rinviato, a seguito di una richiesta di approfondimento formulata da taluni gruppi.

Maria Grazia GATTI (PD), alla luce degli approfondimenti svolti sull'argomento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Fa notare, infatti, che la direttiva comunitaria 2009/104/CE – di cui il relatore presso la XIV Commissione ha proposto l'esclusione dall'allegato B al disegno di legge comunitaria 2009, mediante la

proposta emendativa richiamata dal presidente, su cui la Commissione è chiamata oggi a pronunciarsi – si riferisce a disposizioni che sono già state attuate nell'ordinamento italiano.

Coglie, peraltro, l'occasione per segnalare che – pur non rientrando tale argomento nell'ambito di competenza della Commissione – il suo gruppo manifesta una forte preoccupazione in ordine alla parte del provvedimento riguardante le attività venatorie, giudicando quantomeno discutibili le scelte adottate dall'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, ha proposto di esprimere parere favorevole con condizioni sul testo unificato in esame *(vedi allegato)*.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, illustra nuovamente alla Commissione il contenuto delle condizioni inserite nella sua proposta di parere, già presentata nella precedente seduta.

Maria Grazia GATTI (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV), dopo aver dichiarato il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore,

chiede alla presidenza che risulti dal resoconto della seduta odierna che il gruppo dell'Italia dei Valori è presente ai lavori della Commissione. Nel giudicare, infatti, di pessimo gusto talune dichiarazioni recentemente rese in Assemblea in ordine ad una presunta scarsa partecipazione degli esponenti del suo gruppo ai lavori della Commissione, preannuncia che la richiesta di dare conto, in modo formale, della presenza di rappresentanti del gruppo stesso sarà costantemente formulata alla presidenza, in tutte le sedute che avranno luogo d'ora in avanti, unitamente alla richiesta di esporre ai presenti il numero esatto dei voti espressi dai singoli parlamentari in ogni votazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel garantire che sarà sua cura chiedere ai deputati segretari della Commissione di presiedere al corretto svolgimento delle operazioni di voto, così come prescritto dal Regolamento, fa notare che, mentre non sussiste alcun ostacolo – se essi chiedono di prendere la parola – a far risultare agli atti la presenza degli esponenti dei gruppi a ciascuna seduta, non è, invece, contemplata alcuna procedura automatica tesa a far risultare nel resoconto sommario il voto espresso in Commissione dai singoli parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.20.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica anzitutto che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi oggi, ha stabilito di inserire il provvedimento in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 19 aprile 2010. Informa, inoltre, che – essendo stati espressi tutti i restanti pareri, da parte delle Commissioni competenti, sul testo unificato delle proposte di legge in esame – deve ormai essere acquisito soltanto il parere della V Commissione, che è in attesa della imminente trasmissione della relazione tecnica, richiesta al Governo ai fini della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento stesso.

Per tali ragioni – attesa anche la rilevanza dei profili di carattere finanziario – ritiene che le circostanze descritte suggeriscano di attendere sino alla prossima settimana l'espressione del parere della V Commissione, in assenza del quale intende comunque assicurare che sarà, in ogni caso, posto in votazione, al più tardi nella giornata di giovedì 15 aprile, il mandato al relatore per riferire all'Assemblea nei termini previsti dal calendario.

La Commissione conviene.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una precisazione, ritiene che – pur avendo il suo gruppo convenuto sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento in titolo, in attesa del parere della V Commissione – debba comunque manifestarsi un certo disagio per le modalità con cui si sta articolando l'*iter* in Commissione, a causa di un atteggiamento di ostilità a più riprese manifestato dal Go-

verno, ritenuto suscettibile di pregiudicare il lavoro unitario e condiviso sinora svolto in sede parlamentare. Giudica, pertanto, necessario superare ogni tipo di problematica ancora esistente e riferire all'Assemblea su un testo che, nonostante non accolga in sé tutte le proposte dell'opposizione e rappresenti il frutto di un compromesso limitato sulla materia degli ammortizzatori sociali, costituisce comunque – in un periodo di grave crisi economica – un passo in avanti lungo il tormentato percorso di tutela dei lavoratori. In conclusione, auspica che le ragioni che hanno condotto i gruppi presenti in Commissione ad un'intesa prevalgano rispetto all'atteggiamento di contrarietà a più riprese manifestato dal Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

C. 3333 Lo Presti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, pur non essendo il provvedimento inserito nella programmazione trimestrale dei lavori della Commissione, la presidenza – facendo seguito a quanto già preannunciato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza – ha convenuto, in ragione delle ripetute richieste ricevute e dell'innegabile rilevanza sociale delle motivazioni che stanno alla base del suo contenuto, sull'opportunità di avviarne l'esame nella seduta odierna, fermo restando, peraltro, che le modalità per la prosecuzione dell'esame in Commissione saranno definite nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione prende atto.

Amalia SCHIRRU (PD), nel concordare con l'esigenza di un sollecito inizio – attesa la sua elevata rilevanza sociale – dell'esame della proposta di legge in titolo e ringraziando conseguentemente la presidenza per tale iniziativa, fa tuttavia notare di avere presentato una proposta normativa di analogo contenuto (A.C. 3311), dichiarandosi sorpresa di non vederla abbinata alla proposta di legge in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che la proposta di legge menzionata dal deputato Schirru non risulta ancora assegnata alla Commissione e, pertanto, non è stato possibile disporre l'abbinamento; assicura, peraltro, che – una volta assegnata – la proposta di legge medesima sarà prontamente abbinata a quella oggi all'esame della Commissione. Invita, quindi, il relatore ad illustrare il contenuto del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, è volta ad escludere dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto alla cosiddetta *una tantum*, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto. In particolare, fa notare che la proposta di legge intende sanare un'evidente anomalia dell'ordinamento, che allo stato non prevede l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta del familiare superstite, nei casi in cui questi sia stato condannato per omicidio dell'avente diritto; a seguito del decesso di tale soggetto, pertanto, l'omicida può comunque percepire, a legislazione vigente, il beneficio previdenziale. Osserva, infatti, che la normativa in materia nulla prevede nel caso di omicidio del dante causa, per cui il soggetto che si macchi di tale delitto non è escluso dal diritto a percepire la pensione di reversibilità o indiretta; tra l'altro, la stessa Corte costituzionale ha ribadito

più volte che la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti *jure proprio* e non *jure successionis*, con la conseguenza che non rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile.

Rileva, peraltro, che si sono verificati, di recente, alcuni casi in cui il coniuge uxoricida ha chiesto e ottenuto dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta: gli enti previdenziali – per escludere il diritto dell'uxoricida – in tali casi non hanno potuto neanche fare ricorso a interpretazioni o a estensioni analogiche, considerato che, quando si restringono o si comprimono diritti soggettivi (come nel caso del diritto a pensione), non è possibile utilizzare tali fonti interpretative. Proprio in relazione a quanto esposto, dunque, fa notare che il presentatore del provvedimento in esame, per finalità di giustizia sociale e di eticità, ha ritenuto doveroso colmare il descritto vuoto legislativo.

Passando ad esaminare il provvedimento nel dettaglio e rinviando alla documentazione degli uffici per la ricostruzione della normativa vigente, rileva quindi che, con il comma 1 dell'articolo 1, si intende escludere – a regime – il diritto a pensione per tutti i familiari superstiti (e quindi non solo per il coniuge), che si macchino del delitto di omicidio nei confronti del dante causa, una volta emessa la sentenza di condanna passata in giudicato; con il comma 2 del medesimo articolo si intende, poi, disciplinare la fase transitoria, revocando il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta per tutti i superstiti che già si trovano nella situazione indicata alla data di entrata in vigore della legge.

Fa presente, inoltre, che la proposta di legge non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

In conclusione, dichiarando sin d'ora la più ampia disponibilità a valutare gli spunti che emergeranno dal dibattito, auspica la sollecita approvazione di un provvedimento di alto valore sociale, che ap-

pare necessario al fine di ristabilire nell'ordinamento principi di giustizia ed equità.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una ulteriore precisazione di natura procedurale, fa notare che, in ossequio ad un criterio di ordine cronologico, la proposta normativa citata in precedenza dal deputato Schirru (A.C. 3311) avrebbe dovuto essere già abbinata al provvedimento in esame, atteso che essa è stata presentata in una data anteriore rispetto a quest'ultimo. Segnalata alla presidenza tale anomalia, dichiara pertanto di confidare che a tale problematica possa essere posto rimedio al più presto.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che il mancato abbinamento della proposta di legge n. 3311 è giustificato esclusivamente dal fatto che essa non è stata ancora assegnata alla Commissione; eventuali differenze nella tempistica di stampa

e assegnazione dei progetti di legge, peraltro, possono dipendere anche dall'urgenza con la quale i presentatori provvedono ai relativi adempimenti formali. Dichiara, in ogni caso, che sarà sua cura sollecitare una rapida assegnazione di tale proposta di legge, a seguito della quale sarà possibile disporre l'abbinamento con il provvedimento oggi all'esame della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 8 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.10.

ALLEGATO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (Testo unificato C. 136 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abbinate, recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo »;

giudicato complessivamente condivisibile l'impianto del provvedimento;

preso atto, peraltro, delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro privato;

valutato, in particolare, il contenuto degli articoli 15, 19 e 20 del provvedimento in esame, che dispongono agevolazioni in materia fiscale, nonché interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro (che introducono, peraltro, misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);

ricordato che la XI Commissione, dopo un esame iniziato nel maggio del 2009 (che ha visto anche lo svolgimento di un ampio e articolato ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti), ha recentemente definito un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla stessa Commissione, con il quale si disciplina in modo organico e coerente l'intera materia della tutela lavorativa, professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;

rilevata, pertanto, l'esigenza di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dal richiamato nuovo testo unificato e quelle di cui al provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano soppressi gli articoli 19 e 20 del testo in esame, in quanto presenti nel nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XI Commissione;

2) in coerenza con la condizione di cui al punto precedente, si provveda in particolare – nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 15 – al recepimento della disposizione introdotta all'articolo 1, comma 20, del richiamato nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762, C. 1550, C. 2112 e C. 2654, che mira a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere – per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate – una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02712 Rondini e Laura Molteni: Iniziative nei confronti dell'azienda produttrice affinché reintroduca sul mercato il farmaco « Minirin » in compresse	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
5-02713 Livia Turco e Murer: Iniziative per garantire il diritto alla salute degli stranieri in attesa della firma del « contratto di soggiorno »	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-02714 Di Virgilio e Barani: Interventi per migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da SLA ..	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	79
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento 5.100 del relatore)</i>	90
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C 3038 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto .	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.15.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02712 Rondini e Laura Molteni: Iniziative nei confronti dell'azienda produttrice affinché reintroduca sul mercato il farmaco « Minirin » in compresse.

Marco RONDINI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ritiene, infatti, che i farmaci generici indicati nella risposta del Governo possano effettivamente costituire la soluzione del problema sollevato nella sua interrogazione, sebbene appaia alquanto singolare che il medico curante della paziente citata nell'atto di sindacato non abbia individuato autonomamente tale soluzione. Reputa, invece, incongruo il richiamo ad altri farmaci da assumere per via sublinguale, perché non appaiono compatibili con il quadro clinico della paziente in questione.

5-02713 Livia Turco e Murer: Iniziative per garantire il diritto alla salute degli stranieri in attesa della firma del « contratto di soggiorno ».

Delia MURER (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Delia MURER (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ricorda, infatti, come la situazione di straniero temporaneamente presente (STP) garantisca soltanto l'assistenza sanitaria in situazioni di emergenza, mentre preclude, ad esempio, l'assegnazione di un medico curante. Valuta, invece, positivamente le notizie relative alla copertura assicurativa dell'INAIL,

contenute nella risposta del Governo, al quale formula un invito a procedere quanto più speditamente possibile nella regolarizzazione degli stranieri che ne hanno diritto. Rileva, infine, che la risposta del Governo non contiene elementi utili a chiarire le questioni sollevate nella sua interrogazione, con riferimento agli aspetti di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo per una precisazione di carattere procedurale, osserva che i profili richiamati da ultimo dalla collega Murer potranno essere oggetto di uno specifico atto di sindacato ispettivo rivolto al ministro competente.

5-02714 Di Virgilio e Barani: Interventi per migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da SLA.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto, auspicando che il Governo rispetti puntualmente gli impegni assunti nella sua risposta, con particolare riferimento all'istituzione di un registro dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti Palumbo 41.1 e Zaccaria 41.3, presentati direttamente presso tale Commissione, che investono gli ambiti di competenza della XII Commissione. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento Palumbo 41.1 e di parere contrario sull'emendamento Zaccaria 41.3.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore in ordine agli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 aprile 2010. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda quindi che, nella seduta del 10 marzo scorso, è stata avanzata da parte di alcuni deputati della Commissione la richiesta di acquisire l'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali e del Centro nazionale trapianti in merito all'emendamento Binetti 4.16. Comunica, al riguardo, che in data 17 marzo 2010 è pervenuto il parere del dottor Alessandro Nanni Costa, direttore generale del Centro nazionale trapianti, e, in data 1° aprile 2010, quello del professor Francesco Pizzetti, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Tali documenti sono in distribuzione presso la Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, anche alla luce dei pareri testé acquisiti, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Binetti 4.16, ritenendo che l'oppo-

tunità di inserire un riferimento all'assistenza religiosa richiesta possa eventualmente essere valutata nel prosieguo dell'esame, in riferimento ad altri articoli del progetto di legge.

Antonio PALAGIANO (IdV) invita il relatore a valutare l'opportunità di proporre una riformulazione dell'emendamento Binetti 4.16, espungendone il riferimento alla donazione di organi.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro testé formulato.

Paola BINETTI (UdC) ritira il suo emendamento 4.16.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 4.4: s'intende vi abbia rinunciato. Constata, altresì, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mazzarella 4.1.

Livia TURCO (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Mazzarella 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mazzarella 4.1, fatto proprio dall'onorevole Livia Turco, e l'emendamento Palagiano 4.8.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), auspicando l'approvazione dell'emendamento Livia Turco 4.17, invita la presidenza ad adoperarsi affinché il Governo assicuri la partecipazione di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'esame del progetto di legge in titolo, stante che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2009 ha affidato a tale ministero il coordinamento delle attività in materia di bioetica e di non autosufficienza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che spetta al Governo decidere quale ministro, viceministro o sottosegretario debba seguire, in Commissione, l'esame di un progetto di legge.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA fa presente di essere stata delegata dal Governo a seguire l'esame del progetto di legge in titolo, fermo restando che il coordinamento generale in materia è affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Commissione respinge emendamento Livia Turco 4.17.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede di conoscere le ragioni della contrarietà del relatore all'emendamento Livia Turco 4.19.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiarisce che l'emendamento in esame non innova significativamente quanto già previsto dall'articolo 4, comma 5.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.19.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 4.9, volto, al pari dell'emendamento Della Vedova 4.2, a sopprimere l'articolo 4, comma 6. Ritiene, infatti, che tale disposizione vanifichi l'intera proposta di legge in esame, stabilendo che la dichiarazione anticipata di trattamento non si applichi proprio nelle situazioni in cui maggiormente sarebbe utile poterne tener conto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Della Vedova 4.2 e Palagiano 4.9.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 4.6.

Paola BINETTI (UdC) dichiara di fare proprio l'emendamento Calgaro 4.6.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 4.6, fatto proprio dall'onorevole Binetti.

Livia TURCO (PD) chiede al relatore di chiarire le ragioni della contrarietà al suo emendamento 4.20.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiarisce che, a suo avviso, l'emendamento in esame limita eccessivamente l'autonomia del medico nel valutare le situazioni di urgenza o di pericolo di vita imminente.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.20.

Livia TURCO (PD) chiede al relatore di chiarire le ragioni della contrarietà anche al suo emendamento 4.21.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che la disciplina della raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento e delle modalità di accesso alle stesse debba essere recata dall'articolo 9.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.21.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Livia Turco 4.01, nonché l'emendamento Livia Turco 1.58, precedentemente accantonato, ritenendo che la problematica in essi affrontata debba trovare considerazione nell'ambito dell'esame dell'articolo 9.

Livia TURCO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 4.01, nonché l'emendamento 1.58, precedentemente accantonato. Illustra, quindi, il suo articolo aggiuntivo 4.02, che opera un giusto bilanciamento di valori tra l'autonomia del medico e quella del paziente, auspicandone, pertanto, l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Livia Turco 4.02. Passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, annuncia la presentazione dell'emenda-

mento 5.100, interamente sostitutivo dell'articolo 5 (*vedi allegato 4*). Invita, pertanto, i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo, riservandosi di esprimere il proprio parere sugli articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Paola BINETTI (UdC), anche in considerazione di quanto previsto dall'emendamento 5.100 del relatore, auspica che, nel più breve tempo possibile, la Commissione riprenda l'esame delle proposte di legge in materia di assistenza ai pazienti cerebrolesi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara che la presidenza si farà carico dell'opportuna sollecitazione della collega Binetti, che giudica pienamente condivisibile.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che il comma 2 dell'articolo 5, come sostituito dall'emendamento 5.100 del relatore, debba essere oggetto di particolare riflessione, al fine di evitare che in futuro possa essere oggetto di un'eventuale impugnazione da parte delle regioni.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA osserva che l'emendamento 5.100 del relatore, precedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, appare molto rispettoso delle competenze regionali in materia.

Livia TURCO (PD), sottolineando l'estrema delicatezza e importanza dell'articolo 5, invita il presidente a valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire ai membri della Commissione di approfondire l'emendamento interamente sostitutivo testé presentato dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone, anche al fine di consentire l'approfondimento auspicato dalla collega Livia Turco, di fissare alle ore 12 di lunedì 12 aprile 2010 il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 5.100 del relatore.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Lucio BARANI (PdL) preannuncia l'imminente presentazione di un progetto di legge in materia da parte di deputati appartenenti al suo gruppo.

Luciana PEDOTO (PD) osserva che il problema del cosiddetto « dopo di noi », di cui si fa carico la proposta di legge in esame, riveste particolare importanza per il suo gruppo. Le esigenze delle persone disabili e delle loro famiglie, infatti, non hanno sin qui trovato risposta adeguata in termini di supporto e assistenza. In questa materia, come pure, in generale, in materia di soggetti non autosufficienti, le politiche sociali dovrebbero essere ispirate alla centralità della persona e perseguire l'obiettivo di eliminare o almeno ridurre le disuguaglianze tra le diverse aree del Paese. Naturalmente, gli interventi in materia dovranno avvenire nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza e nel rispetto della struttura della rete integrata dei servizi socio-sanitari, nonché del principio di sussidiarietà. Apprezzando, infine, la condivisione espressa nella precedente seduta dal collega Di Virgilio, auspica che il Governo non faccia mancare il proprio indispensabile supporto a tale proposta di legge.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C 3038 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2010.

Carlo CICCIO (PdL), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a garantire tempi certi per la conclusione dell'esame preliminare.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di stabilire che le richieste di intervento nel corso dell'esame preliminare debbano pervenire, al più tardi, nel corso della prossima seduta.

La Commissione concorda.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che il 13 maggio 1978 entrò in vigore la legge n. 180, successivamente recepita integralmente nel testo della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. I punti essenziali della legge n. 180 del 1978 sono: abolizione degli ospedali psichiatrici; divieto di costruirne di nuovi, pubblici o privati; divieto di ricoverare pazienti in quelli ancora esistenti; istituzione dei Dipartimenti di salute mentale per attuare interventi preventivi, curativi e riabilitativi sul territorio; definizione di una precisa procedura per attuare i ricoveri psichiatrici: tutti i ricoveri sono volontari ad eccezione di quelli che richiedono un accertamento sanitario obbligatorio (ASO) e un trattamento sanitario obbligatorio (TSO). La legge n. 180 del 1978 è una legge-quadro, che fissa dei principi, ma non detta le norme attuative su come organizzare un Dipartimento di salute mentale (compito demandato alle Regioni), se non per la procedura dei trattamenti sanitari obbligatori. Non ha una copertura finanziaria e non definisce le sanzioni per la mancata attuazione. Tutto ciò ha fatto sì che l'or-

ganizzazione dei servizi psichiatrici sul territorio sia avvenuta a partire dagli anni Ottanta in maniera disomogenea, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Per porre un rimedio a questo stato di cose, nel 1994 è stato approvato, con decreto del Presidente della Repubblica, il « Progetto Obiettivo – Tutela della salute mentale 1994/96 » (poi rinnovato nei bienni successivi, con alcuni cambiamenti relativi alle principali criticità), in cui per la prima volta si definisce cosa sia un Dipartimento di salute mentale, quali siano i criteri organizzativi, le funzioni assistenziali, le linee di attività terapeutica, gli *standard* di personale. Ancora una volta, tuttavia, non si tratta di una legge vincolante, ma di indirizzo. La lotta radicale ai processi di istituzionalizzazione è stata un indiscutibile merito alla legge n. 180 del 1978, che ha consentito di superare il modello manicomiale e gettare le premesse per una psichiatria di comunità.

A fronte di ciò è tuttavia necessario evidenziare, a distanza di quasi trenta anni, gli elementi di criticità, facendo bene attenzione a non farsi fuorviare in questa analisi da pregiudizi ideologici che si possono facilmente riscontrare tanto nei fautori acritici della legge n. 180 del 1978, quanto nei suoi acritici avversari.

Osserva, poi, che la posizione più corretta è, a suo avviso, quella che, muovendo dai principi della legge n. 180 del 1978, la integra e, in parte, la supera. Del resto, è necessario liberare la psichiatria dalle sue storiche spinte totalizzanti ed adottare un atteggiamento pragmatico. Nessuna legge può prevedere tutte le risposte possibili per una disciplina i cui disturbi si modificano (e spesso compaiono) in risposta alle mutate condizioni culturali, sociali ed economiche, con dimensioni davvero impressionanti. Basti pensare che il 25-30 per cento della popolazione presenterà nel corso della vita almeno un problema di salute mentale (10-15 per cento disturbi gravi, 15-20 per cento varie condizioni di disagio, spesso comunque invalidanti). Nessun Dipartimento di salute mentale potrebbe affrontare in maniera appro-

priata questo complesso fenomeno con le sue sole forze, senza l'adeguata cooperazione delle altre agenzie sanitarie e delle risorse culturali e sociali della comunità.

Fa presente quindi, in estrema sintesi, che le principali criticità sono di ordine quantitativo e qualitativo. Le criticità di ordine quantitativo sono: attuazione della riforma « a macchia di leopardo », con maggiore carenza al Sud rispetto alle regioni del Nord; carenza di posti letto per l'emergenza; carenza di personale; carenza di strutture residenziali socio-sanitarie per i pazienti lungodegenti privi di risorse, di contesti familiari e di abitazioni. Le criticità qualitative riguardano la mancanza di strategie per i pazienti gravi non collaborativi e che non aderiscono alle cure. Troppo spesso, se il paziente non si reca presso un Centro di salute mentale, nessuno andrà da lui. Si creano dunque condizioni di oggettivo abbandono, con un peso insopportabile per le famiglie. In questo campo è necessario implementare delle strategie di *assertive outreach* (presa in carico attiva e assertiva), secondo le esperienze della psichiatria anglosassone che prevedono forme di intervento domiciliare intensivo e alternativo al ricovero; mancanza di reali programmi di prevenzione per disturbi psichiatrici (individuazione precoce e trattamento intensivo ed appropriato degli stati mentali ad alto rischio); insufficiente sviluppo dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e adolescenziale; mancanza di continuità terapeutica con i servizi per adulti; mancanza di una adeguata definizione di percorsi terapeutici differenziati per specifici disturbi (disturbi dell'umore, disturbi di personalità, disturbi alimentari e simili), fondati sulla *evidence based medicine*; insufficiente definizione dell'integrazione socio-sanitaria e dei relativi interventi; necessità di promuovere un maggiore coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle associazioni dei familiari nella progettazione e nel miglioramento della qualità dei servizi; necessità di potenziare il modello di « impresa sociale » per favorire l'inserimento lavorativo; scarso collegamento con i servizi per le tossicodipen-

denze (per i casi con « doppia diagnosi », cioè disturbi psichiatrici associati ad abuso di sostanze); mancanza di adeguate risposte psicoterapeutiche per i pazienti nevrotici (che costituiscono il 50 per cento di tutta l'utenza); mantenimento degli ospedali psichiatrici giudiziari; grave ritardo nella individuazione di modelli organizzativi alternativi e mancanza di un sistema di monitoraggio ed informativo, da cui muovere per una migliore distribuzione ed utilizzazione delle risorse.

Rileva, infine, che non va trascurato il problema della salute mentale nelle carceri, che producono disturbi mentali (un indicatore a titolo di esempio: un suicidio all'anno ogni mille detenuti, dunque circa 55 suicidi all'anno) e che accolgono di fatto pazienti psichiatrici (circa il 10 per cento della popolazione carceraria) e tossicodipendenti (il 30 per cento della popolazione carceraria) non intercettati dai servizi, alimentando il circuito degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Alla luce, poi, della riforma introdotta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, riguardante il transito della medicina penitenziaria dal Ministero della giustizia a quello della salute, le gravi carenze che caratterizzano gli OPG sono numerose: nel territorio non vi sono strutture, con un certo grado di contenimento, in grado di fornire assistenza, cura e riabilitazione ai pazienti psichiatrici autori di reati; questo è il motivo per cui non si riesce a dimettere i pazienti dagli OPG anche quando la pericolosità è attenuata o addirittura cessata (molti pazienti che vengono dimessi in prova in strutture comunitarie psichiatriche si vedono offerte meno possibilità di recupero che in alcuni OPG); il secondo punto è, dunque, che le strutture del territorio devono offrire continuità terapeutica, ma di grado più avanzato di quanto possa offrire anche un valido OPG, che, seppure esclusivamente sanitario, è comunque una struttura totalizzante; il territorio non è evidentemente in grado di tutelare la salute mentale di questi pazienti (i pazienti che entrano in OPG sono per il 61 per cento conosciuti dai servizi psichiatrici territoriali, da molti

anni); i pazienti psichiatrici, in generale, delinquono meno dei soggetti sani. Quando si parla di OPG o di strutture ad adeguato contenimento ci si rivolge ad una minima parte della popolazione psichiatrica, che però è effettivamente grave sia per la malattia sia per il potenziale potere distruttivo (a livello penale) nel passaggio all'*acting-out*. Dunque, è verso costoro che deve esserci la possibilità di un trattamento obbligatorio più adeguato alla reale gravità della malattia e la disponibilità di strutture intermedie più « contenitive », per permettere un graduale avvicinamento al territorio e, se possibile, alla famiglia.

In conclusione, osserva che la famiglia è stata, spesso, lasciata sola ad affrontare situazioni difficili e complesse, con la conseguenza che già dal 2005 gli omicidi in famiglia (la maggior parte legati al disagio psichiatrico di un componente della famiglia) hanno superato quelli della criminalità organizzata: si tratta di un fenomeno è stato registrato in aumento dal 2006, con un incremento del 12 per cento rispetto al 2005.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 8 aprile 2010.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

5-02712 Rondini e Laura Molteni: Iniziative nei confronti dell'azienda produttrice affinché reintroduca sul mercato il farmaco « Minirin » in compresse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al medicinale « Minirin/DDAVP » in compresse, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) precisa che l'azienda farmaceutica « Ferring S.p.A. », con nota del 1° settembre 2009 ha comunicato lo stato di carenza del prodotto, in compresse da 0,1 mg e 0,2 mg, per cessata produzione, assicurando che la decisione è stata assunta solo per problemi logistici, escludendo l'esistenza di questioni di sicurezza.

La ditta, con la stessa nota, ha informato l'AIFA che i pazienti già in terapia con le compresse da 0,1 mg e 0,2 mg avrebbero potuto continuare il trattamento con le compresse dello stesso medicinale da 60 mcg e 120 mcg liofilizzate sublinguali regolarmente in commercio, specificando che la terapia avrebbe potuto continuare senza la modifica dello schema di assunzione, poiché una compressa da 0,1 mg avrebbe potuto essere sostituita con una compressa sublinguale da 60 mcg, ed una compressa da 0,2 mg con una compressa sublinguale da 120 mcg.

Risulta dalle banche dati AIFA che sono stati autorizzati medicinali generici del « Minirin/DDAVP » 0,1 mg e 0,2 mg e, in particolare, i medicinali « Desmopressina TEVA » e « Desmopressina ACTAVIS », entrambi in compresse da 0,1 e 0,2 mg.

Questi medicinali generici sono attualmente disponibili nel normale circuito distributivo, come verificato per « Desmopressina TEVA » presso la società « UNICO SpA », che serve in particolare la Lombardia, e per « Desmopressina TEVA » e « Desmopressina ACTAVIS » presso la « COMIFAR », che svolge il proprio servizio su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo, l'AIFA ritiene doveroso segnalare, che a motivo della disponibilità sia di forme e dosaggio di « Minirin/DDAVP » equivalenti alle compresse da 0,1 mg e 0,2 mg e di medicinali generici, il farmaco in questione non possiede i requisiti per la sua classificazione come « medicinale orfano ».

ALLEGATO 2

5-02713 Livia Turco e Murer: Iniziative per garantire il diritto alla salute degli stranieri in attesa della firma del « contratto di soggiorno ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata dagli onorevoli interroganti, in via generale, e prima di entrare nel merito del quesito posto, osservo che alcune tematiche poste nelle premesse, riguardano funzioni istituzionali non di pertinenza del Ministero della salute. Fornisco, tuttavia, le valutazioni acquisite direttamente e rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro.

L'articolo 1-ter della legge n. 102 del 2009, ha previsto la possibilità dell'emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti a lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che delimitano l'autosufficienza, previo versamento di un contributo forfetario di 500 euro a copertura dei costi di organizzazione delle procedure di emersione e delle spese previdenziali e assistenziali per il periodo 1° aprile/30 giugno 2009. Nel periodo consentito, sono pervenute n. 295.040 domande riguardanti cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno: 110.344 sono state già definite con l'accoglimento dei 102.950 istanze e il rigetto, di 7.394.

Rinvio al competente Ministero dell'interno, per ogni ulteriore precisazione di maggiore dettaglio.

Per quanto attiene alla copertura INAIL per incidenti sul lavoro, si precisa che in base alla normativa speciale riguardante l'INAIL, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che è la legge fondamentale che

disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il rapporto assicurativo si costituisce automaticamente (*ipso iure*) al verificarsi dei presupposti di legge stabiliti dagli articoli 1 e 4 (requisiti oggettivi e soggettivi) e non è condizionato né dalla volontà dell'Istituto assicuratore, né da quella del soggetto assicurante, trattandosi di normativa inderogabile e indisponibile.

I requisiti oggettivi attengono alla natura delle attività svolte e alla loro « rischiosità », mentre i requisiti soggettivi riguardano le caratteristiche delle persone assicurate (ossia i dipendenti, collaboratori familiari, partecipanti all'impresa familiare, eccetera).

Non vi è dubbio che nelle fattispecie previste dalla interrogazione in oggetto sussistono entrambi i requisiti sopra evidenziati.

L'articolo 67 del Testo Unico sopra citato, stabilisce infatti che « gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo », quali appunto la effettiva costituzione del rapporto assicurativo e, prima ancora, di lavoro.

La tutela assicurativa INAIL, con il pieno diritto a tutte le prestazioni economiche e sanitarie previste dal citato Testo Unico, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori privi del contratto di lavoro (cosiddetti « in nero ») che siano rimasti vittime di infortunio sul lavoro o abbiano contratto una tecnopatia.

Nel merito del quesito posto, si osserva che il diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per la categoria dei lavoratori non in possesso del titolo di soggiorno, in assenza di una specifica normativa in tal senso, si ritiene possibile l'iscrizione in via provvisoria, con proroga fino al rilascio del permesso di soggiorno, consentendo così il diritto all'assistenza.

Per tale specifica possibilità, con la circolare del Ministero dell'interno n. 8450 del 23 dicembre 2009, con cui veniva segnalata la difficoltà dello straniero di ottenere un'iscrizione temporanea in assenza del codice fiscale, lo stesso Ministero ha fornito indicazioni di poter assegnare in tali casi un codice STP – Straniero Temporaneamente Presente, per

dare soluzione ai problemi organizzativi segnalati dalle strutture sanitarie regionali.

Eventuali oneri delle prestazioni sanitarie sono in capo alle Regioni già dal 1° aprile 2009.

Si ricorda, inoltre, che per la conservazione dell'iscrizione al SSN, l'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica) 31 agosto 1999, a 394, così come modificato dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede espressamente che l'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno; l'iscrizione cessa solo per il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento del permesso di soggiorno, ovvero per espulsione.

ALLEGATO 3

5-02714 Di Virgilio e Barani: Interventi per migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da SLA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero che, con decreto ministeriale del 27 febbraio 2009, ha istituito la Consulta sulle Malattie Neuromuscolari, quali la sclerosi laterale amiotrofica, la distrofia muscolare, l'atrofia spinale, la sclerosi multipla in fase avanzata e la *locked-in sindrom*. La Consulta è costituita da esponenti delle Associazioni di pazienti, specialisti ed esperti di politica sanitaria, ed ha la finalità di promuovere la qualità dell'assistenza nei confronti delle persone affette da malattie neuro-muscolari gravi progressive e la ricerca su queste malattie.

Tale Consulta ha lavorato con l'obiettivo di analizzare la qualità dell'assistenza erogata alle persone affette da malattie neuro-muscolari progressive nelle diverse aree del Paese, sottolineandone le criticità di maggior rilievo e suggerendo le priorità per lo sviluppo di percorsi assistenziali appropriati e per lo sviluppo della ricerca. L'attività si è concretizzata nell'ambito di cinque Tavoli di lavoro monotematici: Diagnosi e Certificazione, Percorso assistenziale ospedale-territorio, Riabilitazione, Ricerca e Registri.

Di seguito si riassume brevemente il contenuto degli argomenti trattati con particolare riferimento alle domande dell'interrogazione in oggetto.

Ricerca: il tavolo monotematico ha affrontato le tematiche principali riguardanti i modelli assistenziali, i Trial terapeutici, le linee di ricerca, l'acquisizione di finanziamenti, l'informazione scientifica e divulgativa. Il Tavolo ha inoltre elaborato un Progetto, presentato da 5 Regioni

nell'ambito del programma del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) 2009, per la definizione di un percorso assistenziale finalizzato a prevenire le complicanze e migliorare la qualità della vita di questi pazienti. Il progetto intende analizzare i modelli assistenziali esistenti e tendere alla loro ottimizzazione, non soltanto per la SLA, ma per tutte le malattie neurologiche ad interessamento neuro-muscolare (MNINM).

Inoltre, il Tavolo ha esaminato le opportunità offerte dall'impiego di trial terapeutici innovativi quali i trial a piccoli numeri, studi di futilità, trial pragmatici e ha proposto temi per le future linee di ricerca, con particolare riferimento alla patogenesi ed all'importanza della « traslazionale ».

Registri: presso l'Istituto Superiore di Sanità è già istituito, con il decreto ministeriale n. 279 del 2001, il Registro nazionale delle malattie rare, che include anche la SLA. Il relativo tavolo monotematico della Consulta ha effettuato una prima analisi dei dati disponibili presso tale registro ed ha eseguito un censimento degli studi epidemiologici specifici svolti nel nostro Paese e nella letteratura internazionale per definire la frequenza della malattia ed evidenziare eventuali correlazioni epidemiologiche in gruppi di popolazione.

Percorso assistenziale ospedale-territorio: il livello di assistenza ai pazienti affetti da SLA è definito da linee guida e raccomandazioni promosse dall'American Aca-

demy of Neurology e dall'European Federation of Neurological Societies; si lasciano agli atti della Commissione i documenti indicati.

Il Tavolo monotematico interno alla Consulta, al fine di definire un percorso assistenziale dedicato, ha elaborato delle proposte per la presa in carico complessiva del paziente. In questo contesto, il gruppo ha lavorato per elaborare un documento in grado di offrire elementi utili allo sviluppo di programmi regionali riguardanti i percorsi assistenziali ospedale-territorio.

Va segnalato, peraltro, che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di revisione dei LEA, attualmente sottoposto al concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria, prevede per le categorie fragili, tra cui i malati di SLA, l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali per quanto riguarda i percorsi assistenziali domiciliari e residenziali. L'accesso a tali percorsi di cura è preceduto da una valutazione multidimen-

sionale del bisogno clinico, funzionale e sociale, che consente la presa in carico e la definizione di un progetto personalizzato di assistenza.

Da ultimo, per quanto attiene le cure domiciliari, lo schema di decreto prevede che il Servizio sanitario nazionale debba garantire alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità l'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari alla stabilizzazione del quadro clinico, alla limitazione del declino funzionale, al miglioramento della qualità della vita. Tali prestazioni sono fornite da un *équipe* multidisciplinare e sono articolate su tre livelli, caratterizzati, ciascuno, da intensità e complessità crescente in base al bisogno dell'assistito ed al progetto di assistenza individuale; per i casi gravi si prevedono cure domiciliari integrate a elevata intensità (III livello). Laddove non sia possibile fornire le prestazioni a domicilio, il Servizio sanitario nazionale garantisce la possibilità di assistere la persona non autosufficiente in strutture residenziali.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTO 5.100 DEL RELATORE

ART. 5.

1. Al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è assicurata attraverso le prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2001, recante i livelli essenziali di assistenza.

2. Il Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziali e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.

5. 100. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio</i>)	91
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	95
AVVERTENZA	94
ERRATA CORRIGE	94

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino DAVICO.

La seduta comincia alle 10.30.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge comunitaria, rinviato nella seduta del 7 aprile 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.1 (*vedi allegato*), che tuttavia, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, non risulta ammissibile, in quanto volto ad introdurre una nuova direttiva da recepire

mediante la delega di cui all'articolo 1, non conseguente alle modifiche apportate dal Senato.

Avverte altresì che il deputato Di Caterina ha ritirato gli emendamenti presentati.

Ricorda quindi che le proposte emendative presentate sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta di ieri, 7 aprile 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, come preannunciato nella seduta di ieri, presenta l'emendamento 43.60, interamente sostitutivo dell'articolo 43 (*vedi allegato*), con il quale si propone di adempiere completamente agli obblighi che fanno capo all'Italia quale Paese membro dell'Unione europea.

Ricorda infatti che l'articolo 43, nel testo approvato dal Senato, non risolve le questioni oggetto delle procedure di infrazione in sede europea, in quanto, in particolare, non recepisce gli articoli 3, 4, paragrafo 4, 7, paragrafo 4, 13 e 18, paragrafo 2, della direttiva nonché soprattutto l'articolo 9, che richiede la previsione di controlli di legittimità efficaci e tempestivi sulle deroghe. Ribadisce in propo-

sito che la materia di cui all'articolo 9, lettera *a*), costituisce un continuo oggetto di contenzioso, rilevando che probabilmente sarebbe stato preferibile intervenire sull'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992. Tuttavia, anche grazie alla collaborazione assicurata dall'Avvocatura dello Stato e dai Ministeri competenti, si può affermare che, approvando il testo proposto, l'Italia sarebbe in grado di rispondere in maniera efficace alle contestazioni in sede europea, dimostrando finalmente la volontà di recepire la direttiva, dopo un lungo contenzioso.

Da un punto di vista politico, precisa di aver consultato anche i senatori che hanno partecipato alla redazione dell'articolo 43, allo scopo di ricercare un equilibrio anche tra i due rami del Parlamento.

La principale obiezione mossa nei confronti del testo del Senato riguarda la modifica dei termini iniziale e finale della stagione venatoria. Al riguardo, il suo emendamento propone che le deroghe ai termini fissati – che non sono auspicabili, ma possono talvolta essere utili – siano motivate sulla base di dati scientifici, validati con il parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Sottolinea a tale proposito che il vincolo per le regioni non deriva tanto dal parere dell'ISPRA, quanto piuttosto dalla necessità di porre a base delle deroghe dati scientifici validati.

Richiamando le inevitabili contrapposizioni tra mondo ambientalista e mondo venatorio, osserva che l'emendamento proposto modifica la legge n. 157 in senso più restrittivo, come imposto dalla normativa europea, che chiede maggiori garanzie di tutela anche per le deroghe attualmente consentite in base alla citata legge. Si riferisce, per esempio, ai divieti di caccia durante il periodo della nidificazione e della riproduzione.

In conclusione, ritiene che il suo emendamento manifesti la precisa volontà di chiudere il contenzioso in sede europea, presupposto necessario perché l'Italia possa avviare con la Commissione europea un confronto sul merito.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) dichiara di avere apprezzato l'intervento del relatore, che ha manifestato la volontà di recepire integralmente e correttamente la direttiva e di risolvere il contenzioso con l'Unione europea, nonché quello tra Camera e Senato.

Deve tuttavia sottolineare che la disposizione di cui al comma 2, lettera *b*), dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 43, proposto dal relatore, non contribuisce allo sforzo di adempiere correttamente agli obblighi comunitari, in quanto l'Unione europea non ha mosso alcuna contestazione all'Italia sui termini dei calendari venatori. Con il testo proposto, le regioni potrebbero ampliare tali termini, sia pure con il parere vincolante dell'ISPRA; si rischia così di determinare difficoltà nella gestione futura e incertezze normative a livello regionale, potenziali fonti di ulteriore contenzioso.

Invita pertanto il relatore a sopprimere almeno tale parte, così che l'opposizione possa aderire alla sua proposta e contribuire alla soluzione della complessiva vicenda.

Susanna CENNI (PD), pur manifestando indiscutibile apprezzamento per il lavoro del relatore, che per la prima volta tenta di fornire una risposta alle contestazioni dell'Unione europea, deve rilevare che la lettera *b*) del comma 2 dell'emendamento 43.60 del relatore interviene su un aspetto non interessato da procedure di infrazione o da altre censure mosse in sede europea. Occorre quindi domandarsi per quali ragioni si intende inserire tale disposizione, che peraltro, utilizzando l'espressione «le regioni possono modificare i termini», potrebbe far ritenere possibile un ampliamento indefinito della stagione venatoria.

Per quanto riguarda le restanti parti dell'emendamento del relatore 43.60, esse potrebbero invece trovare l'adesione del suo gruppo.

Fa infine presente che il suo gruppo è disponibile a procedere immediatamente

alle votazioni, come lo è stato altre volte in precedenza, anche quando la maggioranza non era presente o pronta.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che già nella seduta di ieri ha avuto modo di ringraziare il relatore per l'arduo compito svolto, dovendo conciliare posizioni contrapposte. Rileva inoltre che nel testo dell'emendamento 43.60 del relatore è stata recepita una parte delle modifiche richieste, mentre rimane inaccettabile la parte relativa ai termini del calendario venatorio che, evidentemente, necessita di un maggiore approfondimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea come il relatore abbia individuato un punto di sintesi istituzionale al fine di rispondere alle censure dell'Unione europea e come dalla odierna discussione siano emersi spunti positivi. Invita pertanto il relatore a valutare l'opportunità di una breve sospensione della seduta, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un più ampio accordo sul punto in discussione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, condivide l'opportunità di sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario a verificare tali condizioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 10.50 è ripresa alle 11.25.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che – dai contatti in corso tra i gruppi – emergerebbe l'esigenza di un tempo maggiore per raggiungere una mediazione che possa essere ampiamente condivisa dalla Commissione. Ove il relatore ritenga che vi siano le condizioni per pervenire a tale risultato, si potrebbe sospendere i lavori e riprenderli al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea

Comunica che è pervenuto alla Commissione un subemendamento all'emendamento 43.60 del relatore.

Angelo ZUCCHI (PD) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 43.60.

Paolo RUSSO, *presidente*, accoglie la richiesta del deputato Zucchi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene chiarimenti al relatore sul lavoro di approfondimento in corso. Sottolinea poi che il suo gruppo non è contrario ad un'ulteriore sospensione della seduta, ma si domanda se sia utile o se non sia il caso di stralciare l'articolo 43, visto che la vicenda si trascina da tempo e la maggioranza appare spesso non presente e comunque divisa di fronte alle decisioni da assumere.

Paolo RUSSO, *presidente*, registra che la sospensione della seduta non è stata sufficiente per definire la mediazione che si è avviata. Invita pertanto il relatore a precisare se, a suo giudizio, vi sono i margini per tale tentativo e, quindi, se è utile un'ulteriore sospensione dei lavori.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, precisa che intende mantenere l'emendamento 43.60, con il quale si intende adempiere agli obblighi assunti in sede europea in modo corretto e integrale e auspicabilmente condiviso anche dal Senato. Al contempo, tuttavia, si riserva di valutare ulteriori proposte di modifica che garantiscano più ampie condizioni di consenso politico.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che, secondo quanto prospettato dal relatore, si sta cercando di elaborare un testo sul quale si registri un consenso più ampio di quello della maggioranza.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ribadisce che si riserva di valutare i subemendamenti presentati per ricercare un'ipotesi di mediazione condivisa.

Paolo RUSSO, *presidente*, fissa alle ore 13.30 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emenda-

mento 43.60 del relatore. Sospende quindi la seduta, avvertendo che riprenderà al termine delle votazioni nella seduta anti-meridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 14.05.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.06.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle

frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 aprile 2010, all'allegato, concernente gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 2449-B, in calce agli emendamenti 14.02 del Relatore a pagina 13, Beccalossi 17.01 e 18.01, a pagina 14, Fogliato 26.01, Bellotti 30.01 e Fogliato 33.01, a pagina 15, si intende inserita la seguente parola: **(Inammissibile)**.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2009. (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato B, dopo la direttiva 2009/104/CE, inserire la seguente:

Direttiva 2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

1. 1. Il Relatore.

(Inammissibile)

ART. 43.

Sostituire l'articolo 43 con il seguente:

Art. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della

direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, lettera a), primo e secondo interlinea, della stessa direttiva »;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva » sono aggiunte le seguenti: « secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 157, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale »;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche euro-

pee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare ».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ».

3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e della direttiva 79/409/CEE » sono sostituite dalle seguenti: « entro due mesi dalla loro entrata in vigore »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, lettera a), della citata direttiva, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di "Linee guida" emanate con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea ».

5. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge »;

b) alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

43. 60. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	109

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
AVVERTENZA	108

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.10.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, intende preliminarmente stigmatizzare – come ha già avuto modo di fare in precedenti occasioni – l'utilizzo improprio del disegno di legge comunitaria, veicolo per istanze di ogni genere. Ritiene che occorra invertire tale tendenza, affinché, per il futuro, il lavoro della Commissione sia ricondotto a termini più seri.

Come preannunciato la scorsa settimana, e anche alla luce dei criteri seguiti per gli emendamenti sottoposti alla valutazione del Presidente della Camera, desidera intervenire ad integrazione dei giudizi di inammissibilità espressi nelle sedute del 18 e del 19 marzo scorso.

Richiama, in particolare, l'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del

quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, sono da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative, volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme, costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero volte ad introdurre modifiche non conseguenti alle modifiche introdotte dal Senato:

Relatore 1.5, limitatamente all'inserimento in allegato B della direttiva 2009/158/CE riguardante norme di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di pollame e uova da cova e della direttiva 2009/162/CE sull'IVA sulle cessioni di gas ed energia elettrica;

Aniello Formisano 16.2, che intervenendo sulla delega per il recepimento della direttiva sullo stoccaggio geologico di CO₂, introduce un nuovo criterio direttivo, volto a prevedere che lo stoccaggio geologico di CO₂ non si traduca in un incentivo all'aumento delle centrali a combustibili fossili, a scapito delle politiche per il risparmio energetico, le energie rinnovabili e altre tecnologie a basse emissioni di carbonio. Tale criterio non appare conseguente alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 16;

Pianetta 23.1 limitatamente al comma 1-ter, che reca la disciplina metrologica degli strumenti di misura del tempo legale, demandandola a un decreto ministeriale. Anche in questo caso le modifiche proposte appaiono estranee al contenuto della direttiva 2008/84/CE;

25.3 Fluvi ed altri, poiché non è riferito ad amministratori delle società quotate, laddove l'articolo 25, inserito nel corso dell'esame al Senato, attiene al recepimento nell'ordinamento interno delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE, riguar-

danti esclusivamente la remunerazione degli amministratori delle società quotate.

Fucci 41.2, che reca ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, recante l'attuazione della direttiva sul codice comunitario dei medicinali ad uso umano, laddove il testo dell'articolo approvato dal Senato modifica tale decreto legislativo unicamente per la parte concernente gli emoderivati, in recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE;

Ghiglia 44.3, che modifica il decreto legislativo n. 209 del 2003, di attuazione della direttiva sui veicoli fuori uso, con riferimento alle operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio e, in particolare, alla rimozione delle parti in plastica. L'emendamento non risulta conseguente al disposto dell'articolo 44, che modifica il medesimo decreto legislativo, ma unicamente con riferimento ai soggetti ai quali possono essere consegnati da parte degli autoriparatori i pezzi usati allo stato di rifiuto, materia oggetto di procedura di infrazione.

Avverte quindi che i firmatari degli emendamenti Abrignani 38.3 e Abrignani 17.23, limitatamente ai commi 4, 5, 6 e 7 hanno chiesto alla Presidenza di rivalutare la pronuncia di inammissibilità.

Quanto all'emendamento Abrignani 38.3, esso reca disposizioni di carattere contabile in materia di riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico dei contributi dovuti dagli operatori del settore postale e ora versati all'entrata del bilancio dello Stato. Si tratta di disposizioni non riconducibili al contenuto proprio della direttiva 2008/6/CE, avente ad oggetto il completamento della liberalizzazione del mercato postale. Conferma dunque il giudizio di inammissibilità espresso nella seduta dello scorso 18 marzo.

Con riferimento all'emendamento Abrignani 17.23, ricorda che è stato dichiarato inammissibile limitatamente ai commi da 4 a 8.

Al riguardo rammenta che l'articolo 17 reca i principi e criteri direttivi per l'at-

tuazione della direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni sul mercato interno del gas naturale. La direttiva stabilisce le norme relative all'organizzazione, e al funzionamento del settore del gas naturale, all'accesso al mercato, ai criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura, lo stoccaggio di gas naturale.

I commi dichiarati inammissibili prevedono invece l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento anche al gas immesso nelle reti di trasporto e non solo in quelle di distribuzione come attualmente previsto (comma 4); che nella nozione di gas immesso nelle reti di trasporto rientri anche quello ceduto al gestore del sistema e che le cessioni di tale gas si considerino effettuate, ai fini IVA, all'atto del pagamento del corrispettivo (comma 5); l'obbligo di pagamento dell'accisa anche per i soggetti che acquistano il gas per uso proprio sul mercato del gas gestito dal gestore del mercato elettrico, riconoscendo nel contempo come soggetti obbligati i soggetti che invece acquistino gas per uso proprio da due o più fornitori, qualora abbiano consumi annui superiori a 1.200.000 metri cubi (comma 6); l'accesso per le imprese distributrici con meno di 5.000 punti vendita alle procedure di perequazione specifica aziendale previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 7).

I proponenti hanno contestato la dichiarazione di inammissibilità per quel che concerne i commi da 4 a 7, rilevando come le misure prospettate nelle disposizioni in questione risultino necessarie per la promozione della concorrenza nel settore del gas. Al riguardo, rileva che in realtà i commi sopra richiamati contengono misure puntuali di carattere fiscale e tariffario non direttamente riconducibili all'attuazione della direttiva 2009/73/CE, che invece reca disposizioni relative all'organizzazione e alla disciplina del mercato del gas. Anche in questo caso conferma il giudizio di inammissibilità espresso nella seduta dello scorso 18 marzo.

Avverte infine che sono stati ritirati gli emendamenti 7.2 Gozi, 13.4 Pini, 23.2

Gozi, 25.11 del Governo, 25.6, 25.7 e 25.8 Pini e Fugatti, 39.2 Montagnoli e Pini e 49.2 del Relatore, e che il fascicolo degli emendamenti, aggiornato in base alla pronuncia odierna e alle comunicazioni dello scorso 31 marzo, sarà allegato al resoconto della seduta (*vedi allegato*).

Desidera, in conclusione, ringraziare tutti i colleghi della Commissione per il senso di responsabilità dimostrato nell'esame del provvedimento, anche attraverso il ritiro di alcuni degli emendamenti presentati.

Gianluca PINI (LNP) precisa di aver ritirato – per dovere di coalizione – tutti gli emendamenti a sua firma che potevano determinare problemi, benché fossero stati inizialmente ritenuti ammissibili e, solo in un secondo momento, dichiarati inammissibili dalla Presidenza. Esprime quindi perplessità sul metodo seguito, richiamando in particolare l'emendamento 15.3 presentato da colleghi del suo gruppo e avente ad oggetto il divieto di gare di Formula Uno in circuiti cittadini ad esclusione degli autodromi. L'inammissibilità dell'emendamento, pronunciata dal Presidente della Commissione nella seduta del 19 marzo scorso, è stata poi confermata dal Presidente della Camera, a seguito del ricorso presentato dai firmatari. Ritiene che tale valutazione assuma una valenza politica e sottolinea come il suo gruppo sia contrario ad un uso delle regole finalizzato alla difesa parziale di interessi territoriali.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa che il vaglio di ammissibilità sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione spetta al Presidente della Commissione medesima. Nell'assumere pienamente la responsabilità delle decisioni prese, ricorda peraltro, con riferimento all'emendamento richiamato dall'onorevole Pini, che questo richiamava impropriamente, oltre alle gare di Formula Uno, anche l'inquinamento acustico provocato dallo svolgimento di discipline sportive olimpiche che, come è noto, non provocano alcun rumore, tenuto conto, tra l'altro, che gli sport motoristici non sono ricompresi tra le suddette discipline.

Sandro GOZI (PD) esprime la crescente preoccupazione del suo gruppo per il metodo seguito dal Governo e dalla maggioranza nella gestione del disegno di legge comunitaria, che rivela le difficoltà interne alla coalizione. Il Ministro per le politiche europee aveva preannunciato un *iter* rapido e un provvedimento leggero, mentre quella in esame appare la legge comunitaria più lenta e pesante della storia parlamentare. Si tratta di una valutazione che il suo gruppo non mancherà di esprimere anche nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si sofferma sui contenuti dell'articolo 25 del provvedimento, che affronta il problema reale delle remunerazioni degli amministratori di società quotate, sebbene le norme introdotte in materia nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato non appaiano adeguate, laddove si aggancia il trattamento economico dei dirigenti a quello dei parlamentari. Richiama quindi il contenuto degli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 25, ribadendo la necessità che il trattamento economico sia subordinato all'approvazione dell'assemblea dei soci delle società medesime.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa che le questioni sollevate dall'onorevole Zeller rientrano nelle competenze della Commissione di merito, laddove la XIV Commissione è rivolta all'esame della compatibilità comunitaria delle disposizioni.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, desidera rivolgere un ringraziamento, in qualità di relatore, ai componenti del gruppo Pdl in Commissione, come anche ai colleghi Pini e Gozi, che hanno condiviso con lui l'impegno a non trasformare il disegno di legge comunitaria in un mero contenitore di norme, usato strumentalmente. Il senso di responsabilità dimostrato si pone peraltro in linea con l'invito formulato dal Ministro Ronchi a rendere il disegno di legge comunitaria uno stru-

mento serio, e non un provvedimento *omnibus*.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene che quello sollevato sia un tema particolarmente importante, che auspica possa essere oggetto di riflessione anche nell'ambito della giornata di studio che la Commissione intenderebbe realizzare il prossimo 3 maggio.

Quanto al numero di emendamenti complessivamente presentati al disegno di legge comunitaria, ricorda che questi sono stati circa 180, 70 dei quali presentati da deputati dell'opposizione.

Sandro GOZI (PD) osserva che il suo gruppo – una volta constatato che il Governo e la maggioranza non avrebbero tenuto la linea di rigore preannunciata – ha presentato a sua volta emendamenti. Personalmente, ha anche presentato emendamenti aventi ad oggetto la legge n. 11 del 2005, in considerazione del fatto che, sul tema, sono state apportate modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, malgrado il processo complessivo di riforma avviato alla Camera. Ben diverso sarebbe stato l'atteggiamento dell'opposizione ove si fosse seguito, da parte della maggioranza, un metodo rigoroso.

Occorre certamente imboccare una strada di serietà e rigore, come enunciato dal ministro Ronchi, anche se in questa occasione non si è riusciti a seguire la direzione auspicata. Conferma, in ogni caso, il proprio impegno in tal senso.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che la cooperazione comunitaria tra amministrazioni doganali nella lotta al crimine organizzato ed alla criminalità transfrontaliera è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997 (come integrato dal regolamento (CE) n. 766/2008) che prevede la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Tale regolamento prevede l'assistenza e la cooperazione nell'individuazione e nella ricerca delle infrazioni alle disposizioni doganali comunitarie.

Il regolamento (CE) n. 515/1997 può considerarsi la base giuridica principale nella lotta contro le frodi doganali e agricole, attraverso lo scambio di informazioni e l'organizzazione di missioni negli Stati membri e nei Paesi terzi. In particolare, l'articolo 15 del regolamento dispone che le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a comunicare « senza indugio » alle autorità competenti dello Stato interessato « qualsiasi informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o che appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola ».

Un elemento che ha limitato, nell'esperienza applicativa, la portata del regolamento n. 515/1997/CE riguarda le modalità tecniche con cui debbono essere trasmesse le richieste di assistenza e fornite

le risposte. Il regolamento infatti non prevede particolari obblighi e lascia la possibilità di trasmettere domande e risposte anche in forma cartacea.

Il maggior merito del citato regolamento n. 515/1997/CE è, comunque, allo scopo di un rapido e sistematico scambio delle informazioni comunicate alla Commissione, la costituzione di un sistema informativo doganale automatizzato sul piano comunitario, nell'ambito del quale memorizzare le informazioni sensibili relative a frodi e irregolarità in materia doganale o agricola in una base di dati centrale accessibile agli Stati membri, tutelando il carattere riservato delle informazioni scambiate, con particolare riguardo ai dati di carattere personale.

A livello di cooperazione intergovernativa le basi giuridiche sono invece costituite dalla Convenzione di Napoli del 1967 e dalla Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (cosiddetta « Napoli II »), che disciplina la collaborazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le violazioni della normativa doganale e che prevede anche forme di cooperazione necessarie nella fase repressiva e sanzionatoria, in particolare attraverso la previsione di sanzioni penali nei settori rimasti di competenza dei singoli Stati membri.

Nell'ambito degli strumenti giuridici di cooperazione in materia doganale si colloca altresì la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, che ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID). Il SID è gestito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e permette lo scambio di informazioni a livello comunitario utilizzando la rete Ccn/Csi (*Common Communication Network/Common System Interface*), piattaforma comune che ha lo scopo di assicurare tutte le trasmissioni per via elet-

tronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità. Il SID, operando al contempo come database e come meccanismo di allerta, mira pertanto ad agevolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento e consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende dati, raggruppati secondo le seguenti categorie: merci, mezzi di trasporto, imprese, persone, tendenze in materia di frode, competenze disponibili.

L'utilizzo dei dati è limitato al perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione ed è subordinato all'adozione di norme interne conformi al dettato della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

Il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Strasburgo con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, ma l'entrata in vigore per il nostro Paese è avvenuta soltanto il 1° luglio 1997, successivamente all'approvazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), 31 dicembre 1996, n. 676, (Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive integrazioni, che hanno introdotto le norme interne previste dalla citata Convenzione di Strasburgo.

La Convenzione è composta di un Preambolo e di undici Titoli, e si occupa anzitutto (Titolo III), del funzionamento e dell'utilizzazione del SID: una banca-dati centralizzata, nella quale vengono immesse informazioni, rilevanti per gli scopi della Convenzione, attinenti sia a merci ed imprese che a persone. La Commissione europea provvede alla gestione dell'infra-

struttura, secondo le indicazioni del Consiglio. La selezione dei dati da immettere nel SID spetta agli Stati membri secondo i loro ordinamenti, ma l'articolo 4 della Convenzione elenca esplicitamente gli elementi relativi alle persone da inserire nella banca-dati, intesi come limite oltre il quale si opererebbe una violazione ingiustificata della privacy.

L'utilizzazione dei dati può consentire successivamente un'attività di sorveglianza discreta o anche di controllo (se lo consentono le leggi nazionali), i cui risultati possono essere trasmessi allo Stato membro che ha immesso i dati, a norma dell'articolo 6. Ai dati del SID accedono solo le autorità nazionali designate dagli Stati membri in base alle proprie normative.

Il Titolo IV disciplina le modifiche ai dati, attribuendone il diritto esclusivo allo Stato che li ha inseriti, anche sulla base di inesattezze segnalate da un altro Stato membro.

A norma del Titolo V i dati vanno conservati solo per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti, al termine del quale vengono trasferiti per un anno in una sezione del SID ad accesso ristretto solo ad alcune autorità di controllo: trascorso l'anno i dati vengono cancellati.

Il Titolo VI concerne la protezione dei dati a carattere personale: è stabilito che solo gli Stati per i quali siano in vigore norme tali da assicurare un livello di protezione almeno pari a quello risultante dalla già citata Convenzione di Strasburgo del 1981, possano inserire o ricevere dati del SID. Inoltre ogni Stato membro dovrà, come presupposto, designare una o più autorità nazionali di sorveglianza. In ogni Stato membro chiunque può, secondo la normativa ivi vigente, richiedere la cancellazione o la correzione dei dati personali che lo riguardino, qualora siano di fatto inesatti o inseriti in violazione della presente Convenzione o della Convenzione di Strasburgo del 1981.

Il Titolo VII istituisce un Comitato composto di rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri: esso

è responsabile della corretta applicazione della Convenzione, nonché del funzionamento tecnico-operativo del SID. Il Comitato riferisce annualmente al Consiglio, e può formulare raccomandazioni.

È altresì istituita (Titolo VIII) un'autorità comune di controllo, composta da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale.

Per quanto concerne la sicurezza informatica del SID, il Titolo IX ne delega la tutela alle amministrazioni doganali dei singoli Stati membri, per i terminali di loro competenza, e al Comitato di cui al Titolo VII, per il sistema centrale.

Il Titolo X stabilisce le responsabilità degli Stati, che riguardano sia l'esattezza e la legalità dei dati, sia i danni arrecati a persone: per questi ultimi la responsabilità primaria ricade sullo Stato che ha fornito i dati illegali, e sono previsti accordi di compensazione fra Stati per quanto concerne gli indennizzi. Gli Stati sopportano i costi relativi al funzionamento del SID nel proprio territorio, oltre a quelli inerenti al SID a livello centrale, questi ultimi in proporzione al prodotto nazionale lordo di ciascuno.

Il Titolo XI, infine, contiene le clausole finali sulla ratifica, l'entrata in vigore e l'adesione di futuri Stati membri dell'Unione europea; l'articolo 27 demanda alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la risoluzione di controversie sull'applicazione della Convenzione, siano esse tra Stati membri, o tra questi e la Commissione, qualora non si sia potuto risolverle mediante negoziati.

Il 29 novembre 1996 gli Stati membri dell'Unione europea hanno poi sottoscritto un Protocollo che consente l'interpretazione pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale: il Protocollo stabilisce (articolo 2) che ognuno degli Stati firmatari possa, tramite dichiarazione scritta, accettare la competenza della Corte di Giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale per iniziativa di un qualsiasi organo giurisdizionale interno.

L'entrata in vigore del Protocollo non potrà comunque precedere quella della

Convenzione (articolo 4); il Protocollo sarà aperto all'adesione di futuri nuovi Stati membri dell'Unione europea (articolo 5), ma ognuno di questi Stati, qualora aderisca alla Convenzione, dovrà accettare anche le disposizioni del Protocollo (articolo 6).

Un successivo Protocollo alla Convenzione del 1995 – relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999 – è stato ratificato dal nostro Paese con la legge 6 febbraio 2006, n. 53.

Quanto ai contenuti del Protocollo di modifica dell'8 maggio 2003, ricorda che il Preambolo, constatando come sia necessario trarre il massimo profitto dalle indagini sulla criminalità transnazionale, come previsto nel punto 43 delle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, e rilevando altresì come la criminalità economica presenti sempre più spesso profili inerenti al diritto tributario e alla materia doganale (punto 49 di Tampere), asserisce doversi stabilire una base giuridica complementare rispetto alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, per rendere possibile il perseguimento di scopi ulteriori. Il Preambolo, in particolare, evidenzia come al momento – ovvero in base al mero disposto della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale – non esista la possibilità di uno scambio di informazioni, sistematico e agevolato dalla via elettronica, tra le competenti autorità dei vari Stati membri dell'Unione europea, in merito all'esistenza eventuale di fascicoli riguardanti indagini in corso o completate.

Il Protocollo è stato adottato ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea che prevede, nel quadro del Titolo VI, dedicato alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale che, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisca convenzioni di cui raccomanda l'ado-

zione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali (paragrafo 2, lettera d)).

L'articolo 1 del Protocollo, che ne costituisce la parte fondamentale, inserisce dopo il titolo V della Convenzione del 1995 tre ulteriori titoli, il primo dei quali (titolo V A) consta del solo articolo 12 A, il primo comma del quale aggiunge al Sistema informativo doganale istituito dalla Convenzione del 1995 i dati previsti dal titolo V A, che devono afferire a una specifica banca dati denominata « Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali ». Il comma 2 enuncia lo scopo dell'istituzione di tale banca dati, ovvero consentire alle autorità nazionali competenti per le indagini doganali, all'atto dell'apertura di un'indagine su una o più persone o imprese, di individuare prontamente le competenti autorità di altri Stati membri che a carico degli stessi soggetti abbiano in corso o abbiano ultimato indagini doganali. In base al comma 3, ai fini della costituzione della predetta banca dati ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea comunica agli altri, nonché al Comitato istituito dall'articolo 16 della Convenzione del 1995, l'elenco delle violazioni gravi delle leggi nazionali, intese come quelle punibili con una pena o misure di sicurezza detentive non inferiori nel massimo a 12 mesi, oppure con un'ammenda non inferiore, nel massimo, alla somma di 15.000 euro.

Il titolo V B è invece dedicato alle modalità di utilizzazione dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e consta di tre articoli, il primo dei quali (articolo 12 B) stabilisce che l'introduzione di dati sui fascicoli d'indagine riguardi unicamente persone o imprese che siano o siano state oggetto di un fascicolo d'indagine in quanto sospettate di gravi violazioni delle leggi nazionali, ovvero rispetto alle quali si sia constatata la commissione o la partecipazione a una di tali violazioni o, ancora, che siano state oggetto di sanzione amministrativa o penale in relazione a dette violazioni. Il comma 2 dell'articolo 12 B limita con precisione i dati a carattere personale che possono essere immessi

nella banca dati per le persone e per le imprese, e rinvia per la durata della loro conservazione al successivo articolo 12 E.

L'articolo 12 C consente a uno Stato membro di non procedere alla registrazione dei dati di cui in precedenza, qualora e fintantoché ciò possa nuocere all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato medesimo, soprattutto in riferimento alla materia della protezione dei dati.

L'articolo 12 D, infine, limita l'introduzione dei dati e la relativa consultazione alle autorità competenti, nonché a una precisa elencazione di dati di carattere personale.

Il titolo V C, che consta del solo articolo 12 E, riguarda i tempi di conservazione dei dati nell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, e prevede che tempi di conservazione siano fissati in conformità delle normative in vigore nello Stato membro che fornisce i dati medesimi, in nessun caso superando il periodo di tre anni per i dati su fascicoli di indagini in corso, di sei anni per i dati relativi a fascicoli che hanno consentito la constatazione di violazioni e di dieci anni per i dati relativi a fascicoli da cui sia scaturita una condanna o un'ammenda. È prevista l'automatica cancellazione dei dati al superamento dei periodi massimi di conservazione sopra indicati, nonché l'immediata cancellazione dei dati riguardanti una persona o un'impresa che risultino estranee ai fatti oggetto di indagine.

I rimanenti quattro articoli del Protocollo riguardano le consuete clausole finali degli strumenti internazionali sulle modalità di entrata in vigore, l'apertura del Protocollo all'adesione di ogni futuro Stato membro dell'Unione europea che parallelamente aderisca anche alla Convenzione del 1995, l'indicazione del Depositario nel Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

C. 3259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE, *relatore*, ricorda che l'accordo relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, oltre all'Islanda e alla Norvegia, da un lato, e gli Stati dei Balcani occidentali (per il Kosovo, la missione ONU UNMIK di amministrazione ad interim), dall'altro, costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, esso prevede l'allineamento progressivo delle parti contraenti ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Segnala tuttavia che tra gli Stati balcanici contraenti dell'accordo in esame come controparti della CE figurano anche la Romania e la Bulgaria, divenute intanto membri dell'Unione europea a tutti gli effetti. Al proposito il comma 2 dell'articolo 31 dell'Accordo prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea di una parte associata (cioè di uno Stato balcanico), quest'ultima passi automaticamente nel novero degli Stati membri della UE anche ai fini del presente accordo.

Come risulta dalla relazione introduttiva al disegno di legge, l'accordo in esame è il risultato delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005 e fatte proprie successivamente dal Consiglio UE, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore, nel contesto di un ampliamento dell'accesso al mercato.

Ricorda che nello stesso alveo dell'accordo in esame si pone l'Accordo euro-mediterraneo UE-Marocco, il primo con un Paese non europeo, quale estensione dello spazio aereo comune europeo agli Stati interessati dalla Politica di vicinato: l'accordo è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 158 del 2009.

Segnala parimenti che l'accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, i quali, pertanto, devono ratificare l'accordo. Considerata la durata delle procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti Accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Nel caso dell'accordo in esame, tuttavia, invece di un separato accordo interinale, l'articolo 29, comma 3, ne ha previsto la possibilità di applicazione in via provvisoria tra la CE e i suoi Stati membri e almeno uno dei Paesi balcanici, secondo il diritto interno delle parti, sin dalla data della firma.

La relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce come, essendo impossibile un adeguamento contemporaneo di tutti i paesi del sudest europeo coinvolti dall'accordo in esame agli standard di sicurezza, controllo e gestione del traffico

aereo e degli aeroporti, è stato previsto che successivi accordi separati integreranno quello in esame, l'applicazione del quale è infatti suddivisa in tre fasi, sottoposte al vaglio della Commissione europea e degli Stati membri. Il passaggio da una fase all'altra avverrà in tempi diversi tra i diversi paesi balcanici, e comunque, propedeutico al passaggio alla prima fase, è stato firmato con ciascun paese un protocollo integrativo dell'accordo in esame, che specifica caso per caso il cammino da compiere. La piena integrazione di mercato potrà realizzarsi soltanto nella terza fase, con pieno diritto di stabilimento e di esercizio del trasporto aereo di cabotaggio all'interno dell'Unione europea. L'accordo in esame si configura pertanto alla stregua di cornice preliminare di un processo di integrazione ancora piuttosto lungo.

Passando propriamente al contenuto dell'accordo in esame, evidenzia che esso si compone di un preambolo, 34 articoli e 5 allegati e, come sopra ricordato, 9 protocolli.

L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e i principi dell'accordo, che prevede l'applicabilità tra le parti contraenti delle disposizioni normative riportate nell'allegato I; una serie di protocolli, almeno uno per ciascuna parte associata (ovvero paese balcanico) riporta le disposizioni transitorie applicabili nei confronti di essa.

L'articolo 2 procede a una serie di definizioni, tra le quali spiccano quella di « partner ECAA », quella di « convenzione » — che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 —, e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del Cielo unico europeo).

Gli articoli 5 e 6 contengono rispettivamente una clausola di salvaguardia dei rapporti tra le parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo — ovvero gli Stati membri della UE più l'Islanda e la Norvegia —, e una clausola di non discriminazione in ragione della nazionalità nell'ambito di applicazione dell'accordo in esame.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano il diritto di stabilimento, vietando ogni restrizione

alla libertà in questo ambito nei confronti di cittadini o di imprese di uno Stato membro della Comunità europea o di un partner ECAA. L'assenza di previsioni sulla libertà di stabilimento di soggetti appartenenti ai paesi balcanici conferma peraltro il carattere nei loro riguardi meramente programmatico delle disposizioni dell'accordo di esame, poiché, come già accennato, solo al completamento del processo di integrazione potrà essere riconosciuta analoga facoltà. È fatta salva l'applicabilità nazionale di disposizioni in materia di ingresso e soggiorno e più in generale di trattamento dei cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, di sanità o di sicurezza.

In base all'articolo 11, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano a garantire che i propri aeromobili, quando impiegati in scali di altre parti contraenti, rispettino le norme di sicurezza internazionale stabilite dalla Convenzione di Chicago del 1944, consentendo altresì adeguate ispezioni sulla regolarità dei documenti e sulla condizione degli aeromobili. In ogni caso, la competente autorità nazionale nel campo dell'aviazione civile può immediatamente adottare misure appropriate alla constatazione del mancato rispetto di norme essenziali, informandone tempestivamente le competenti autorità delle altre parti. Assai rilevante appare l'obbligo di ciascuna parte contraente di notificare alle altre ogni modifica della legislazione nazionale che possa incidere sullo statuto della competente autorità nel campo dell'aviazione civile.

Particolare rilievo assume l'articolo 12, dedicato alla protezione della navigazione aerea da illecite interferenze: le parti si impegnano ad attuare tutte le relative norme e meccanismi di controllo quali indicati nell'allegato I, fornendosi reciprocamente a richiesta tutta l'assistenza necessaria alla prevenzione di ogni atto illecito di sequestro, o di attentati alla sicurezza della navigazione aerea e dei relativi impianti e servizi. Ancor più stringente è l'impegno delle parti a fornirsi

tutta l'assistenza necessaria in caso di messa in atto di sequestri o attentati alla navigazione aerea.

Per quanto concerne la gestione del traffico aereo, l'articolo 13 impegna le parti contraenti alla cooperazione al fine di estendere il « cielo unico europeo » all'accordo sullo spazio aereo comune europeo, rafforzando così le norme di sicurezza e accrescendo l'efficienza del traffico aereo generale in Europa. In particolare, i paesi balcanici si impegnano a designare quanto prima organismi di controllo nazionali indipendenti dalle imprese che forniscono i servizi di trasporto aereo.

L'articolo 14, in materia di concorrenza, rimanda alle disposizioni dell'allegato III: quando tuttavia esistano accordi conclusi tra due o più parti contraenti, come gli accordi di associazione all'Unione europea, e questi contengano norme sulla concorrenza o gli aiuti di Stato, viene salvaguardata l'applicazione di dette norme tra le parti interessate. Le disposizioni dell'allegato III vengono inoltre salvaguardate rispetto a quanto disposto dai successivi articoli 15-17, che non si applica nei confronti di esse.

Sulla scorta dell'articolo 15 ciascuna parte si impegna a garantire la tutelabilità presso i propri tribunali nazionali dei diritti derivanti dall'accordo in esame: quando tuttavia sia in gioco la stessa possibilità di effettuare i servizi aerei previsti dall'accordo, le istituzioni della Comunità europea intervengono esercitando i poteri loro conferiti in base alle norme riportate nell'allegato I. Sulle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie è in tal caso competente in via esclusiva la Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 16 stabilisce le procedure relative all'interpretazione delle disposizioni dell'accordo in esame e dell'allegato I, e l'articolo 17 contempla il caso dell'adozione in una delle parti contraenti di nuove disposizioni in materia di trasporti o nei settori connessi: mentre tale facoltà è assicurata per le parti UE, per l'Islanda e la Norvegia, per quanto concerne i paesi

balcanici essi potranno adottare tali nuove disposizioni solo se conformi all'accordo in esame.

Gli articoli da 18 a 22 riguardano il comitato misto, le sue competenze e le misure di salvaguardia che le parti possano adottare. Il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, ha il compito di gestire l'accordo e l'attuazione di esso, e a tal fine emana raccomandazioni e adotta decisioni, le quali ultime sono vincolanti per le parti. Al comitato possono essere demandate controversie sull'applicazione e l'interpretazione dell'accordo: se il comitato non giunge a una decisione entro quattro mesi, le parti possono adire la Corte di giustizia secondo le procedure di cui all'allegato IV, per una decisione definitiva e vincolante.

Gli articoli 24, 25 e 26 sono dedicati all'obbligo di reciproca consultazione delle parti, in seno al comitato misto, sull'evoluzione delle questioni relative al trasporto aereo nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nonché su vari aspetti dei possibili sviluppi nei rapporti tra le parti contraenti e paesi terzi nelle medesime materie.

L'articolo 27 è dedicato alle disposizioni transitorie di cui ai protocolli I-IX, secondo le procedure di cui già in precedenza.

In base all'articolo 28 le disposizioni dell'accordo in esame prevalgono su quelle applicabili contenute in accordi bilaterali in vigore tra uno degli Stati balcanici e uno degli Stati membri dell'Unione europea (oppure la Norvegia o l'Islanda), ovvero in accordi bilaterali tra gli Stati balcanici stessi.

Gli articoli da 29 a 34 contengono infine le consuete clausole finali dell'accordo: in particolare, è previsto che la comunità europea e i suoi Stati membri, unitamente ad almeno uno degli Stati balcanici, possano decidere di applicare già dalla data della firma l'accordo in via temporanea. Al proposito tuttavia, come riportato nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, l'Italia ha de-

positato una dichiarazione unilaterale con la quale in sostanza non ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà di applicazione in via provvisoria.

Si prevede la possibilità, a richiesta di una parte contraente, di riesaminare l'accordo: ciò avverrà comunque cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso.

Vengono inoltre dettate le procedure per la cessazione dell'accordo, rispetto alle quali rileva in particolare il caso di cessazione o sospensione nei confronti di una parte associata la quale si sia visto rispettivamente cessare o sospendere il corrispondente accordo di associazione con la UE.

È infine prevista la possibilità di allargare lo spazio aereo comune europeo nei confronti di qualsiasi Stato o identità legati alla Comunità europea da un quadro di cooperazione economica stretta e che abbia deciso di omogeneizzare la sua legislazione in materia di trasporti aerei con quella comunitaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba e abb.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2009.
(C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

1. 1. La VI Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, premettere le seguenti parole: In deroga ai termini di cui all'articolo 1, comma 1.

1. 4. Zaccaria.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

1. 2. Razzi, Aniello Formisano, Piffari, Scilipoti.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva: 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impie-

gano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

1. 3. Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.
(Inammissibile)

Ai commi 1 e 3, allegato B, dopo la direttiva 2009/149/CE, inserire le seguenti:

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova;

2009/162/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2010/12 del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE;

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, sopprimere le seguenti:

2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE;

2009/24/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

2009/104/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1. 5. Il Relatore.

(Inammissibile limitatamente ai capoversi 1 e 2)

ART. 6.

Dopo il comma, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: « Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo ».

1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: « del Governo », aggiungere le seguenti: « e delle Camere » e al terzo periodo, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano », aggiungere il seguente periodo: « Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana ».

1-quater. All'articolo 2, dopo il comma 4-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere i seguenti:

4-ter. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea, il CIACE può avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIACE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e

specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'attuazione del presente comma si provvede, per quanto concerne l'utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o consulente nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

4-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1,1 milioni di euro a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

6. 1. Gozi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: « Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo ».

1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole « del Governo », aggiungere le seguenti « e delle Camere » e al terzo periodo, dopo le parole « di Trento e di Bolzano », aggiungere il seguente periodo: « Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana ».

6. 2. Gozi.

ART. 7.

Al comma 1 sopprimere, la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:

3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19.

3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

7. 3. Gozi.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 4-quater con il seguente:

ART. 4-quater. – (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e alla formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea) – 1. Entro quindici giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo dell'UE il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere una relazione sulla proposta che dia conto del fondamento della competenza dell'UE, del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, dello stato o delle prospettive dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

2. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee, la relazione di cui al comma 3, anche su altri atti o progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:

sull'andamento dell'esame presso le istituzioni dell'UE dei progetti di atti trasmessi ai sensi del comma 1, con particolare riferimento ai negoziati in seno al Consiglio dell'Unione europea;

sugli sviluppi dell'esame dei progetti di atti normativi trasmessi ai sensi del comma 1 in seno al Consiglio dell'Unione europea, anche con riferimento alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;

sulle altre iniziative o osservazioni indirizzate formalmente dal Governo alle istituzioni UE nonché sulle iniziative degli altri Stati membri di cui il Governo abbia formale conoscenza.

9. 1. Gozi.

ART. 13.

Al comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. 3. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:

Conseguentemente, inserire, infine, la seguente lettera:

d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.

13. 1. La VI Commissione.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:

Conseguentemente, inserire, infine, le seguenti lettere:

d-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia;

d-quater) consentire al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.

13. 2. La VI Commissione.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: all'articolo fino alle parole n. 898, con le seguenti:

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, al primo periodo, dopo le parole « commi 1 e 2 dell'articolo 2 », sono aggiunte le seguenti « , nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), ».

14. 1. Zaccaria.

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunta la seguente lettera:

b-bis) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive olimpiche. In ogni caso sono vietate le gare di Formula Uno e Formula 3000 in circuiti cittadini ad esclusione degli autodromi.

15. 3. Grimoldi, Alessandri, Desiderati.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunta la seguente lettera:

b-bis) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive olimpiche.

15. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Attuazione dell'obbligo di rilascio quote agli impianti Nuovi Entranti in applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attuativo della Direttiva 2003/87/CE).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, nel caso di insufficienza, totale o parziale, delle quote di emissione destinate agli impianti nuovi entranti, come evidenziata nella « Relazione ai Ministri dell'economia, dell'ambiente, e dello sviluppo economico sulle risorse necessarie per la « Riserva Nuovi Entranti », di cui alla Decisione di assegnazione approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 2008, non effettua l'assegnazione delle quote secondo le previsioni dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, ai gestori di impianti o parti di impianti del settore termoelettrico riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi della

richiamata Decisione di Assegnazione, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009 anche in caso di avvio effettuato nel 2008.

2. Il Comitato di cui al comma 1 determina, sulla base della metodologia di cui alla Decisione di Assegnazione, il numero di quote non assegnate a ciascun gestore di impianti o parti di impianti di cui al medesimo comma 1 e ne dà comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini del rimborso di cui al successivo comma 3.

3. I gestori di cui al comma 2 hanno diritto al rimborso pari al valore delle quote non assegnate all'impianto, o parte di impianto, riconosciuto come nuovo entrante, al fine di non alterare la concorrenza nel mercato nazionale e comunitario nonché garantire la parità di trattamento fra impianti esistenti e nuovi entranti.

4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce modalità e corrispettivi per il rimborso di cui al comma 3, mediante anticipazione a carico degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. I corrispettivi di cui al comma 3 sono liquidati a ciascun gestore avente diritto entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alle quote di cui al comma 1 non assegnate per l'anno solare precedente nel periodo 2009-2012.

6. Le risorse impiegate per l'erogazione dei corrispettivi di cui al comma 4 sono reintegrate all'ente erogatore con i proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 1, comma 11, della direttiva 2009/29/CE che modifica l'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.

7. Le quote assegnabili all'impianto costituiscono, anche, la base per il calcolo della percentuale di CERs ed ERUs utilizzabili dal gestore ai fini dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO₂

15. 01. Marini, Taddei.

(Inammissibile)

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito di valutazione di impatto ambientale.

16. 1. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di cui al presente articolo, così come espressamente indicato dalla direttiva 2009/31/CE, non siano da incentivo per un aumento della quota di centrali a combustibili fossili, a scapito di politiche finalizzate al risparmio energetico e al sostegno delle energie rinnovabili e alle altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio.

16. 2. Aniello Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

(Inammissibile)

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui

all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;

i) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;

d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà;

e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;

f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica pre-

dispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;

g) prevedere, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2009/72/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;

h) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;

i) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva

2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;

b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;

c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;

d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;

e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure pro concorrenziali con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;

g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;

h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;

i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche al fine della diversificazione dei prezzi di fornitura;

j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;

k) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;

l) introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;

m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia

elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;

n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura;

o) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;

p) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;

q) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorire l'efficienza e la terzietà;

r) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;

s) prevedere che, a regime, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe;

t) prevedere, ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di as-

olvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;

u) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;

v) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », l'ultimo periodo del numero 103) della Tabella A Parte III è sostituito dal seguente: « gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica ».

5. Alla legge 23 agosto 2004, n. 239, recante « Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto

delle disposizioni vigenti in materia di energia », sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il comma 50 è sostituito dal seguente: « le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e quelle effettuate nel mercato del gas gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6 »;

b) all'articolo 1, dopo il comma 50, è inserito il seguente comma: "50 bis. Il gas naturale ceduto sul mercato del gas di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nei confronti del soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si intende ricompreso nella nozione di gas destinato ad essere immesso nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato, di cui al numero 103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

6. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il « Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative » sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « e) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale sul mercato del gas di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 »;

b) all'articolo 26, il comma 8 è sostituito dal seguente: « Su richiesta pos-

sono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a) i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto;

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da due o più fornitori, qualora abbiano consumi annui superiori a 1.200.000 metri cubi »;

c) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 gestito dal soggetto ivi indicato.

7. L'articolo 3, comma 4-*quater* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Le imprese distributrici di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo possono accedere alle procedure di perequazione specifica aziendale disciplinate dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2010, riapre i termini per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale e stabilisce procedure amministrative semplificate per la messa a disposizione dei dati necessari all'avvio delle istruttorie di competenza dell'Autorità stessa ».

8. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 6, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con decreto la non applicazione dell'obbligo di mantenimento delle scorte da detenere nell'anno 2009 per i soggetti, di cui al comma 1, nei cui confronti sia stata attestata la sospensione delle operazioni degli impianti, a

condizione che venga assicurato il rispetto del livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disposto dalle normative comunitarie ed internazionali. ».

17. 23. Abrignani, Cassinelli, Orsini.

(Inammissibile limitatamente ai commi 4, 5, 6, 7 e 8)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) nel definire il Piano di azione nazionale (NAP), da adottarsi entro il 30 giugno 2010, che fissi gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici.

Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: semplificare, aggiungere le seguenti: anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio.

17. 24. Pini, Fava.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione inserire le seguenti: prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).

17. 4. Di Biagio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , ove possibile.,

Conseguentemente, dopo le parole: calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e aggiungere le seguenti parole: , ove possibile.

17. 8. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare con le seguenti: affidare al CTI la definizione delle certificazioni e delle specifiche tecniche.

17. 5. Di Biagio.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) garantire all'energia prodotta dalle fonti di cui ai punti 6 e 7 della tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 hanno da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica;

17. 17. Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) definire un sistema stabile di remunerazione dell'energia da biomasse, specie per quella prodotta da impianti inferiori al megawatt, tale da garantire un quadro normativo certo, presupposto indispensabile per l'accesso al credito;

17. 18. Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) definire un « Piano Bioenergetico Nazionale » per coordinare e definire le

linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia derivante da biomasse;

17. 19. Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) garantire all'energia elettrica prodotta da biomasse una remunerazione pari alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

17. 20. Bellotti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25

maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

17. 25. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

17. 1. La X Commissione.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese, per favorire l'efficienza e la terzietà delle imprese di distribuzione;

c-ter) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;

c-quater) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione trasmettano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;

c-quinquies) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, adottati nei confronti del ge-

store del sistema di trasmissione almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera *c-quater*).

17. 13. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c*), inserire le seguenti:

« *c-bis*) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese, per favorire l'efficienza e la terzietà delle imprese di distribuzione;

c-ter) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;

c-quater) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione comunichino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;

c-quinquies) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, adottati nei confronti del gestore del sistema di trasmissione almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera *c-quater* »;

b) al comma 3, dopo la lettera *f*) inserire le seguenti:

« *f-bis*) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione comunichino un piano decennale di sviluppo della rete

basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;

f-ter) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, adottati nei confronti del gestore del sistema di trasporto almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera *f-bis*) »;

c) al comma 3), sostituire la lettera *g*), con la seguente:

« *g*) assicurare una efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale tramite l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'1-*ter* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003 n. 290 »;

d) al comma 3), sostituire la lettera *g*), con la seguente:

« *g*) assicurare una efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale tramite l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 »;

d) al comma 3, dopo la lettera *n*), inserire le seguenti:

« *n-bis*) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese, per favorire l'efficienza e la terzietà delle imprese di distribuzione;

n-ter) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria at-

tività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato.

17. 12. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Dopo il comma, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire, in conformità alla Direttiva 2009/72/CE, la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la stabilità del mercato elettrico italiano ed europeo, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 della presente legge, il gestore del servizio elettrico nazionale identifica, su base triennale, il fabbisogno complessivo delle risorse in grado di garantire il servizio di interrompibilità dei prelievi di energia elettrica fino ad un ammontare complessivo di 2.500 MW.

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i criteri e le modalità per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili ad utenti finali attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie garantendo una congrua remunerazione del servizio.

Conseguentemente, il comma 18 dell'articolo 30 della legge 99/09, è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2».

17. 21. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

f-bis) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione comunichino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;

f-ter) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elet-

trica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, adottati nei confronti del gestore del sistema di trasporto almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera *f-bis*).

17. 14. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 3), sostituire la lettera g) con la seguente:

g) assicurare una efficace separazione proprietaria tra le attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale tramite l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'*iter* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290.

17. 15. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 3, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

n-bis) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese, per favorire l'efficienza e la terzietà delle imprese di distribuzione;

n-ter) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;

17. 16. Lulli, Federico Testa, Vico, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. 2. La X Commissione.

Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) prevedere, con esclusione delle norme sull'obbligo di trasparenza nei contratti di fornitura, la necessaria gradualità nell'applicazione delle disposizioni, tenendo conto della necessità di tutelare la competitività delle imprese operanti sul territorio nazionale da misure che possano rivelarsi discriminatorie rispetto a quelle applicate agli operatori dagli altri Stati membri della Ue;

17. 10. Del Tenno, Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione a costruire impianti eolici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'*iter* autorizzativo.

17. 9. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da uno o più

soggetti connessi con rete senza obbligo di connessione di terzi, eventualmente gestita da un unico soggetto responsabile che può essere anche diverso dai soggetti utilizzatori, non è assoggettata ad alcun corrispettivo tariffario né ad alcun onere di sistema. L'energia elettrica prelevata dai soggetti di cui sopra da rete con obbligo di connessione di terzi tramite almeno un punto di connessione, è assoggettata esclusivamente alla componente tariffaria AS, fermo restando che a detta energia si applicano le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.

3-ter. Sono abrogati il comma 27, articolo 30 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché al comma 6, articolo 33 della medesima legge sono soppresse le parole: « di cui al comma 5 ».

17. 6. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE);

c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;

d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;

e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e della offerta di capacità e di prodotti petroliferi;

f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

3-ter. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 17, sostituire le parole: e 2009/73/CE con le seguenti: , 2009/73/CE e 2009/119/CE.

17. 22. Cassinelli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Misure urgenti per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la concorrenza interna e la competitività di impianti industriali e termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE).

1. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle quote di emissione di gas serra che non svantaggi il settore non termoelettrico, si prevede che, in deroga a quanto previsto dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la « riserva nuovi entrati » di cui alla medesima decisione esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico.

2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui alla lettera e), comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma 1 determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della metodologia di cui alla Decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 216 del 2006, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2004 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sopranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente.

4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.

5. Al fine di minimizzare gli oneri finanziari oggetto di rimborso ai sensi di quanto previsto al comma 3 e evitare possibili situazioni di squilibrio economico delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generati afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza oneri economici non recuperabili o aggravii per l'utenza elettrica. Le eventuali anticipazioni sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

17. 01. Fava, Allasia, Torazzi, Togni, Bri-gandì, Bonino, Nicola Molteni.

(Inammissibile)

ART. 20.

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere gli ultimi due periodi.

20. 2. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere il quarto periodo e, al quinto periodo, sopprimere la parola: Inoltre, e, dopo le parole: una apposita lista aggiungere le seguenti: predisposta dall'ISPRA e.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

20. 1. Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, capoverso lettera c), sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più tipologie elencate in una apposita lista elaborata dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;

20. 3. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso lettera c), quinto periodo, dopo le parole: apposita lista aggiungere le seguenti: predisposta in coerenza con la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla decisione 2009/360/CE e alla definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/CE, e.

20. 4. Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. I rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota, individuati con codice a specchio nell'elenco europeo dei rifiuti, istituito dalla decisione 2000/532/CE, in quanto potenzialmente contenenti sostanze cancerogene (categoria 1 o 2), sono considerati pericolosi, nell'osservanza delle modalità applicative contenute nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 5 luglio 2006 n. 0036565, tutte le volte che

contengano dette sostanze in concentrazioni superiori a quelle individuate dalla decisione 2000/532/CE o dalla direttiva 1967/548/CEE e successive modificazioni nel caso in cui quest'ultima preveda limiti di concentrazione specifici. È abrogato l'articolo 6-*quater* della Legge 27 febbraio 2009, n. 13.

20. 5. Fallica.

(Inammissibile)

ART. 21.

Al comma 1, capoverso lettera p), primo periodo, dopo le parole: ulteriormente utilizzati *aggiungere le seguenti:* nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

21. 2. Ruvolo, Libè.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-*bis*. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD" ».

21. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 23.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Ai fini del presente articolo si intende per: « tempo universale coordinato », eventualmente abbreviato con la

sigla UTC, il tempo determinato dal *Bureau International des Poids et Mesures*, la cui unità di misura è il secondo, come definito dal capitolo I, punto 1.1, dell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802; « tempo legale », il tempo universale coordinato più la differenza di fuso orario rispetto al meridiano di Greenwich; tale differenza per il territorio nazionale è di un'ora in più; « periodo dell'ora estiva », il periodo dell'anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell'anno.

1-*ter*. La disciplina metrologica degli strumenti di misura del tempo legale utilizzati con terzi, per i quali risulta necessaria una garanzia ufficiale, è fissata con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il parere conforme della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

23. 1. Pianetta.

(Inammissibile limitatamente al comma 1-*ter*)

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-*bis* (*Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*).

– 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire in maniera integrale la direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

2. In conformità al diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della direttiva, il Governo è delegato ad individuare strumenti, processi e misure di sicurezza che siano più rigorosi di quelli contemplati nella direttiva, per assicurare il continuo miglioramento della sicurezza del settore nucleare e la revisione e l'aggiornamento costante della relativa regolamentazione adeguandoli prontamente

agli ultimi avanzamenti della tecnica e della scienza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della direttiva.

3. Ai fini di garantire la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la scelta di un sito per la costruzione di un impianto nucleare, da chiunque operata, è sottoposta preventivamente a referendum da parte della popolazione della Regione in cui l'impianto debba essere costruito, approvato dalla maggioranza della popolazione della stessa Regione.

23. 01. Razzi, Aniello Formisano, Borghesi, Monai, Cimadoro, Piffari, Scilipoti.

ART. 24.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: definitività.

24. 1. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) disciplinare il rapporto tra definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento e i rapporti giuridici o le operazioni sottostanti, disponendo in particolare che la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento non pregiudica la possibilità di esercitare altrimenti, sui beni della controparte del rapporto giuridico o dell'operazione sottostante, le ragioni derivanti dall'eventuale

invalidità o inefficacia di tale rapporto od operazione;.

24. 2. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il creditore ceduto e i terzi; inserire le seguenti: a questo scopo il Governo dovrà altresì attenersi a quanto previsto dalle lettere da c-bis) a c-septies);

Conseguentemente dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) nell'individuare le tipologie di crediti che potranno essere costituiti in garanzia, integrare la definizione di crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, al fine di conservare la maggiore ampiezza dell'insieme delle « attività finanziarie » nella vigente formulazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

c-ter) non esercitare l'opzione prevista nell'articolo 3, comma 1, secondo capoverso, ultimo periodo, della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE;

c-quater) stabilire che il debitore ceduto potrà comunque considerarsi liberato adempiendo a favore del creditore cedente, salvo che, trattandosi di soggetto operante nell'ambito della propria attività professionale, egli abbia rinunciato per iscritto a tale facoltà. In caso di rinuncia dovrà comunque essere considerato liberato il debitore che abbia in buona fede ignorato l'avvenuta cessione;

c-quinquies) chiarire il significato di « elenco di crediti » contenuto nell'articolo 1, comma 5 della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, prevedendo che esso si riferisce alla sola necessità della prova scritta del cre-

dito e della sua fornitura in garanzia, e che pertanto rientra in tale definizione qualunque documento scritto, o in forma giuridicamente equivalente a quella scritta, comprovante l'esistenza di uno o più crediti e la loro fornitura quale garanzia;

c-sexies) prevedere che la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria aventi per oggetto crediti non costituisce deroga alle norme in materia di cartolarizzazione di cui alla l. 30 aprile 1999, n. 130, né a quelle in materia di cessione dei crediti di impresa di cui alla l. 21 febbraio 1991, n. 52;

c-septies) precisare che la rinuncia alla compensazione di cui all'articolo 3 comma 3, della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE non ha effetto nei confronti degli altri creditori del soggetto che abbia rinunciato se intenzionalmente compiuta in loro danno, coordinando tale precisazione con le norme che, nell'ambito delle procedure di risanamento o liquidazione, disciplinano gli effetti degli atti compiuti del debitore nel periodo che precede l'apertura della procedura;

24. 3. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.

24. 4. Il Relatore.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Delega al Governo per la disciplina della fiducia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.

2. La disciplina, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei paesi dell'Unione Europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tributarie.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

6. La disciplina della fiducia è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito del Titolo III del libro IV del Codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;

b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o

scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) prevedere, quali effetti del contratto, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:

1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti ed i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;

2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui al precedente punto b), si perfezioni con il versamento dell'intero importo;

d) dettare una disciplina specifica per:

1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:

I) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;

II) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;

III) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti giù costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;

IV) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere

al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;

V) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;

2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;

e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;

f) disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;

g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;

h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;

i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;

j) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;

k) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 c.c.

l) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;

m) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;

n) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei criteri di delega precedenti, di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;

o) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico;

p) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust*.

7. Dalla applicazione della presente legge e dei decreti delegati non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

24. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 25.

Al comma 2 sopprimere la lettera d);

Conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole da: , stabilendo fino alla fine del periodo.

25. 1. La VI Commissione.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

25. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera d), le parole: non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento sono sostituite dalle seguenti: sia subordinato all'approvazione dell'assemblea dei soci.

25. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

*e) prevedere nelle società quotate che tutte le forme di premi di risultato, incluse le *stock option*, attribuite ai componenti l'organo di amministrazione, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche, siano riferite ad un periodo medio lungo e comunque non inferiore a cinque anni;*

25. 2. Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: stabilendo altresì fino alla fine del periodo, con le seguenti: recependo altresì, nell'ambito della disciplina in materia di remunerazioni, quanto previsto dalla sezione II della raccomandazione 2009/385/CE, affinché vengano rispettati i seguenti criteri:

i limiti per le componenti variabili delle remunerazioni devono essere predeterminati dalle società, le quali possono anche trattenere le componenti variabili della remunerazione in caso non siano soddisfatti i criteri relativi ai risultati;

la concessione di componenti variabili della remunerazione deve essere subordinata a criteri predeterminati e mi-

surabili concernenti i risultati. I criteri in materia di risultati devono promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e includere criteri non finanziari che siano pertinenti per il valore aggiunto a lungo termine della società, come il rispetto delle norme e delle procedure in vigore;

qualora venga assegnata una componente variabile della retribuzione, il pagamento di una quota rilevante di tale componente dovrebbe essere dilazionato di un periodo minimo. La quota della componente variabile cui si applica tale dilazione dovrebbe essere determinata in funzione dell'importanza relativa della componente variabile rispetto alla componente non variabile della remunerazione;

le intese contrattuali con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione dovrebbero includere clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che in seguito sono risultati manifestamente errati;

il trattamento di fine rapporto di lavoro non dovrebbe superare un determinato importo o un determinato numero di anni, che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente. Il trattamento di fine rapporto non dovrebbe essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;

per quanto attiene alla remunerazione basata su azioni, le azioni non dovrebbero essere acquisite prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione. L'esercizio delle opzioni su azioni o di altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, non dovrebbe aver luogo prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione;

il conferimento di azioni e il diritto di esercitare le opzioni su azioni o eventuali altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, dovrebbero essere su-

bordinati a criteri predeterminati e misurabili per quanto concerne i risultati. Dopo l'acquisizione, gli amministratori dovrebbero conservare un certo numero di azioni fino alla fine del loro mandato, subordinate alla necessità di finanziare eventuali costi collegati all'acquisizione delle azioni. Sarebbe opportuno stabilire il numero di azioni da conservare, ad esempio pari al doppio del valore della retribuzione annua complessiva (somma della parte non variabile e delle componenti variabili);

la remunerazione degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza non dovrebbe includere opzioni su azioni.

25. 4. Gozi, Fluvi, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: stabilendo altresì *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* recependo altresì, nell'ambito della disciplina del comitato per le remunerazioni, quanto previsto dalla sezione III della raccomandazione 2009/385/CE, affinché vengano rispettati i seguenti criteri:

istituire il Comitato per le remunerazioni, il quale deve essere composto da almeno un membro in possesso di conoscenze ed esperienza nell'ambito della politica in materia di remunerazione, al fine di svolgere il ruolo di riesaminare periodicamente la politica attuata in materia per gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione, inclusa la politica per la remunerazione basata su azioni, e la sua attuazione;

il comitato per le remunerazioni deve caratterizzarsi per indipendenza di giudizio e di integrità nell'esercizio delle sue funzioni;

al fine di evitare conflitti di interesse, nell'utilizzare i servizi di un consulente al

fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato per i sistemi retributivi, il comitato per le remunerazioni ha il compito di verificare che il consulente in questione non presti simultaneamente la propria opera al dipartimento per le risorse umane o agli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione della società di cui trattasi;

nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato per le remunerazioni ha il compito di controllare che la remunerazione dei singoli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione sia proporzionata alla remunerazione di altri amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione e di altri membri del personale della società, e dovrebbe riferire agli azionisti sul modo in cui ha esercitato le sue funzioni, essendo a tal fine presente all'assemblea generale annua.

25. 5. Gozi, Fluvi, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere un « Codice Etico delle Remunerazioni » degli amministratori nelle società, direttamente od indirettamente partecipate dallo Stato, contenente esplicite indicazioni operative finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) fissazione di un limite quantitativo al trattamento di fine rapporto di lavoro che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente e che non deve essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;

2) definizione di un equilibrio tra componente fissa e componente variabile della retribuzione e collegamento della componente variabile della retribuzione ad

indicatori di risultato predeterminati e misurabili in maniera oggettiva, inclusi gli indicatori di natura non finanziaria;

3) obbligo di inserimento nei contratti sottoscritti con gli amministratori di restituzione della componente variabile della remunerazione qualora gli indicatori di risultato evidenzino risultati negativi;

4) collegamento della componente retributiva definita in azioni, opzioni su azioni, altri diritti di acquisto di azioni o basata sulle variazioni di prezzo delle azioni con il conseguimento di predeterminati risultati di lungo periodo obiettivamente misurabili e non modificabili successivamente da parte del Consiglio di Amministrazione, definizione di un periodo minimo di mandato prima dell'esercizio del diritto e obbligo di conservazione di parte delle azioni sottoscritte fino al termine del rapporto di lavoro;

5) obbligo di costituzione di un comitato per le remunerazioni all'interno del Consiglio di Amministrazione composto da amministratori non esecutivi ed avente funzione consultiva in materia di politica retributiva seguita dalla società; il comitato per le remunerazioni controlla i conflitti di interesse e partecipa alla Assemblea dei soci alla quale presenta un rapporto informativo sul sistema remunerativo degli amministratori.

25. 3. Fluvi, Gozi, Boccia, Farinone, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

ART. 26.

Sopprimere il comma 2.

* **26. 5.** Il Governo.

Sopprimere il comma 2.

* **26. 1.** Zinzi, Drago.

Al comma 2, sopprimere le parole da: dagli articoli 5 fino alle seguenti: del 29 settembre 2008,.

** **26. 2.** Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe.

Al comma 2, sopprimere le parole da: dagli articoli 5 fino alle seguenti: del 29 settembre 2008,.

** **26. 3.** Zinzi, Drago.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Restituzione somme per prelievo supplementare latte).

1. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA.

2. Il versamento di cui al comma 1 estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori.

3. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni

caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

27. 01. Negro.

(Inammissibile)

ART. 28.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004).

1. Al fine di garantire la completa applicazione del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, all'articolo 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

c) a tutte le altre aziende titolari di quota.

28. 01. Negro.

(Inammissibile)

ART. 29.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: eliminare gli ostacoli al commercio con le seguenti: aiutare il commercio regolare.

29. 1. Razzi, Aniello Formisano, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: assicurare, in coerenza con le seguenti: prevedere, nei limiti delle risorse

personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente allo scopo, compatibilmente.

29. 3. Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la prima decade con le parole: il giorno quindici.

31. 1. Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Ai sensi degli articoli 8, comma 3 e 10 del regolamento (CE) n. 617/2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione:

a) tra il giorno sedici e la fine di ogni mese un prospetto riepilogativo dei dati di cui al comma 1 per il mese precedente;

b) entro il 30 gennaio di ogni anno un prospetto statistico che riporta la struttura e l'attività dei centri di incubazione, elaborato in base al modello che figura nell'allegato al regolamento e sue successive modificazioni.

31. 2. Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in materia di prelievo mensile).

1. Al fine di garantire la completa applicazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre

2009, n. 166, è aggiunto in fine il seguente periodo:

Per i periodi successivi la percentuale di versamento viene determinata con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'andamento produttivo risultante dalle dichiarazioni di consegna alle latterie relative ai primi otto mesi di ciascun periodo di commercializzazione.

31. 02. Negro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo Europeo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP)).

1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'Organismo Pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.

2. L'onere a carico del Fondo di rotazione, è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete Rurale Nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.

31. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni sanzionatorie in materia di olio d'oliva).

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3 della medesima, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 2009, n. 88, al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009.

33. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alla decisione n. 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003).

1. Al fine di sostenere la crisi di liquidità delle aziende del settore lattiero-caseario, l'importo della settima rata di cui all'articolo 10, commi dal 34 al 36, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, è suddiviso in parti uguali tra le rimanenti rate, gravato dei relativi interessi.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione comunitaria.

34. 01. Negro.

(Inammissibile)

ART. 35.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009).

1. Al fine di garantire la completa applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, nonché di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

35. 01. Negro.

(Inammissibile)

ART. 38.

All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: « e adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07 »;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima »;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro »;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti »;

4) la lettera m-bis) è abrogata;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presenta-

zione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Al fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma

1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

38. 1. Guido Dussin, Lanzarin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attuazione della normativa comunitaria, le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Le competenze in materia di regolamentazione postale sono esercitate dalla Com-

missione per le infrastrutture e le reti istituita presso l'Autorità. Restano ferme le altre competenze in materia postale del Ministro e del Ministero dello sviluppo economico, compresi i poteri di indirizzo e di definizione delle politiche di settore, anche in riferimento alla individuazione del servizio universale, all'emissione di carte valori postali e alla definizione del contenuto e alla stipula del contratto di programma con il fornitore del servizio universale.

1-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità. In fase di prima applicazione del presente articolo, per l'esercizio delle nuove competenze, l'Autorità opera con proprie risorse umane e strumentali già disponibili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per la riduzione delle dotazioni organiche del medesimo Ministero di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, nonché per la riorganizzazione o la soppressione degli uffici e degli organismi interessati al trasferimento di funzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici ed organismi riorganizzati o soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, l'Autorità provvede mediante i meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale, ai sensi della normativa vigente.

38. 2. Lovelli, Meta, Velo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: servizi postali aggiungere le seguenti: non crei situazioni di concorrenza sleale e e, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: , armonizzandone gli aspetti previdenziali ed assistenziali;

38. 5. Abrignani, Cassinelli, Orsini.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che l'incremento delle entrate derivante dai contributi, determinati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo del 22 luglio 1999 n. 261, conseguente all'apertura del mercato alla data del 1° gennaio 2011, sia riassegnato allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469, per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1 dello stesso decreto legislativo.

38. 3. Abrignani, Cassinelli, Orsini.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) Assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore, designata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

38. 4. Abrignani, Cassinelli, Orsini.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

38. 6. Il Relatore.

ART. 39.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto,

in fine, il seguente comma: «18-bis. Per i titolari di patente o di certificato di abilitazione professionale rilasciati entro le date previste dall'articolo 4 della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, le sanzioni di cui ai commi 15 e 17, con riferimento al possesso dell'idonea carta di qualificazione del conducente, si applicano a partire dal 10 settembre 2013 nel caso di conduzione di veicoli per il trasporto passeggeri, e dal 10 settembre 2014 nel caso di conduzione di veicoli per il trasporto di merci. ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e applicazione delle sanzioni in materia previste dall'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992).

39. 1. Albonetti.

ART. 40.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con le seguenti: , prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC.

40. 1. Il Relatore.

ART. 41.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di

frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.

41. 1. Palumbo.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine, il Governo riferisce alle Camere entro il 31 dicembre 2012 sull'applicazione delle convenzioni, indicando analiticamente:

a) il procedimento di elaborazione dello schema di convenzione;

b) le regioni che hanno proceduto alla stipula;

c) i centri interessati, distinti per la loro ubicazione;

d) gli oneri a carico dei bilanci pubblici;

e) i dati analitici, di tipo qualitativo e quantitativo, distinti per ciascuna regione;

f) le eventuali misure, anche di carattere legislativo, che appare opportuno adottare per migliorare il funzionamento del sistema.

41. 3. Zaccaria.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. *All'articolo 5 comma 1, primo periodo del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la parola « industrialmente » è sostituita dalle seguenti parole:* « in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV ».

7. *All'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

1-bis. « I medicinali di cui al comma 1 del presente articolo contenenti allergeni, sono preparati in base alle modalità definite con determinazioni adottate dall'AIFA che tengono conto dei progressi scientifici e tecnici specifici per questa tipologia di medicinali »;

8. *L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 è sostituito dal seguente:* « Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data dei 6 giugno 1995 resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17 del presente decreto solo nei casi in cui abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 16. I prodotti omeopatici di cui al precedente periodo possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 2015 »;

9. *All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, le parole:* « il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio 2010 », *sono sostituite dalle parole:* « il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio 2012 »;

10. *All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:*

4-bis: « la produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA »;

11. *All'articolo 129 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma 6:* « Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore

di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio »;

12. All'articolo 130, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: « articolo 111 », sono sostituite dalle parole: « articolo 126 »;

13. All'articolo 131, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: g) « La registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza »;

14. All'articolo 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, comma 3, dopo le parole: « L'autorizzazione può essere revocata », sono inserite le seguenti: « o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo »; al comma 5, primo periodo, le parole: « nei casi previsti dal comma 2 », sono sostituite dalle parole: « nei casi previsti dal presente articolo » e sono soppresse, al secondo periodo, le parole: « di cui al comma 2 »;

15. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 25. « per le violazioni amministrative previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 20, 22 del presente articolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'AIFA, la quale provvede a definirne le modalità di irrogazione con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 »;

16. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'articolo 130 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e il comma 23 dell'articolo 148 dello stesso decreto.

41. 2. Fucci.

(Inammissibile)

ART. 42.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute.

42. 1. Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: i seguenti principi e criteri direttivi con le seguenti: le norme generali regolatrici della materia.

42. 3. Zaccaria.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva (CE) 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante l'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché per garantire l'applicazione dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, è istituito il Sistema di qualità nazionale « Sistema di Produzione integrata », di seguito denominato « Sistema ». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata « Produzione integrata », la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, è demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.

1-ter. Si definisce « Produzione integrata » il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.

1-quater. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

1-quinquies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede ad istituire al proprio interno un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di Produzione integrata;

b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;

c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;

d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.

1-sexies. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma *1-quinquies* non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-sexies* divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché disposizioni per l'attuazione della direttiva (CE) 2009/128/CE del Par-

lamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 ».

42. 2. Negro.

(Inammissibile)

ART. 43.

Sopprimerlo.

* **43. 24.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Sopprimerlo.

* **43. 26.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimerlo.

* **43. 32.** Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Sopprimerlo.

* **43. 41.** Mariani, Realacci, Zamparutti, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricrea-

tive e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva », sono aggiunte le seguenti: « , secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione, delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis ».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. « L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione ».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979, » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, »;

b) il comma 4 è così sostituito:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica ».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea ».

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge »;

alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui

agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».

43. 39. Razzi, Aniello Formisano, Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale »;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva », sono aggiunte le seguenti: « , secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguar-

danti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis ».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. « L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione ».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979, » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, »;

b) il comma 4 è così sostituito:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica ».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea ».

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge »;

alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale.

43. 46. Di Caterina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale »;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva », sono aggiunte le seguenti: « , secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili ai fini di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando prio-

rità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis ».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. « L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione ».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979, » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, »;

b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , entro tre mesi dalla loro entrata in vigore »;

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea ».

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova,

nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge »;

b) alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale ».

* **43. 9.** Catanoso, Giammanco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale »;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva », sono ag-

giunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis ».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione ».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979, » sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, »;

b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore »;

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea ».

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge »;

b) alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale ».

* **43. 49.** Ceccacci Rubino, Mannucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si

adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale »;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva », sono aggiunte le seguenti: « , secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis ».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli ».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979, » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, »;

b) il comma 4 è così sostituito:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica ».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea ».

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o

danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberata mente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge »;

b) alla lettera *bb*), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale ».

43. 48. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco, Mannucci, Gianni Mancuso.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della, fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche c ricreative e facendo in modo che le misure

adottate non provochino un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione degli uccelli e dei loro *habitat*;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale »;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-*bis*. « Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui di cui al presente comma ».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. « L'esercizio venatorio è vietato durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il ritorno al luogo di nidificazione.

3. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea ».

5. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge »;

b) alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

43. 25. Di Caterina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale »;

b) al comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva », sono aggiunte le seguenti: « , secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE ».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis ».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della

nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli ».

4. All'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979, » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, »;

b) il comma 4 è così sostituito:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica ».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea ».

6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge »;

b) alla lettera bb), dopo le parole: « detenere per vendere, » sono inserite le seguenti: « trasportare per vendere, ».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo:

« Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale. »

43. 30. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli protette ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

43. 16. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « conservazione della fauna selvatica » sono aggiunte le seguenti: « e dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai siti della rete Natura 2000 e degli habitat naturali ad essi esterni ».

43. 15. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « conservazione della fauna selvatica » sono aggiunte le seguenti: « , non

provochi un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli protette dalla direttiva 79/409/CEE».

43. 17. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 2, è inserito, infine, il seguente periodo:

Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono a mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i relativi provvedimenti, il deterioramento della situazione attuale.

43. 10. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge e della direttiva 79/409/CEE non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli protette dalla medesima direttiva.

43. 18. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: delle

specie di uccelli, con le seguenti: di tutte le specie di uccelli.

43. 33. Razzi, Aniello Formisano, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole da: , secondo i dettami » fino alla fine del periodo.

* **43. 31.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del periodo.

* **43. 43.** Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alle parole: in forma sostenibile.

43. 38. Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva », sono aggiunte le seguenti: « , secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva »;

43. 1. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b)-bis: all'articolo 1, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte

le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE.

43. 2. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (*Turdus merula*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*), fischione (*Anas penelope*); colombaccio (*Columba palumbus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama*);

muffone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (*Lepus corsicanus*).

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

43. 21. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 18, comma 1, lettera b), le parole: « cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); beccaccia (*Scolopax rusticola*) » sono soppresse.

*Al medesimo comma, lettera d) sono aggiunte: « cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fermano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); beccaccia (*Scolopax rusticola*) ».*

43. 14. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e,

quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

43. 11. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il ritorno al luogo di nidificazione.

43. 3. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

43. 27. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di

garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Nell'adottare i provvedimenti di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della Direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali.

I termini di cui al comma 1 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio, nel rispetto di quanto previsto dalla Guida Interpretativa alla Direttiva 79/409/CEE.

Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi del presente articolo, le regioni e le province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio.

43. 47. Pini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18, comma 2, le parole dall'inizio del periodo fino a: «massimo indicato al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro i termini previsti dal comma 1 della presente legge. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome e autorizzano le modifiche previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

43. 22. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: « L'esercizio venatorio è vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

43. 13. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 18 sostituire, ovunque compaiano, le parole: « 31 gennaio » con le seguenti: « 31 dicembre » e le parole: « terza domenica di settembre » con le seguenti: « 1° ottobre ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

43. 12. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: è sostituito dai seguenti: *con le seguenti:* è sostituito dai seguenti: « L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione ».

43. 44. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: modificati *con la seguente:* ridotti.

43. 36. Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: possono essere modificati aggiungere le seguenti: , unicamente in riduzione del periodo di attività venatoria.

43. 34. Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: garantire *con la seguente:* aumentare.

43. 37. Razzi, Formisano, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) *aggiungere le seguenti:* , ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della direttiva 79/409/CEE.

43. 40. Aniello Formisano, Razzi, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: ISPRA *aggiungere le seguenti:* oppure degli istituti riconosciuti a livello regionale.

43. 42. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano *sono soppresse.*

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), terzo periodo, le parole: e le province autonome *sono soppresse.*

43. 45. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **43. 4.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **43. 35.** Razzi, Formisano, Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 19-bis il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno o più ministri, annulla i provvedimenti di deroga regionali posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE ».

- 43. 19.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea ».

- 43. 5.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

(Inammissibile)

Al comma 1, inserire, in fine, la seguente lettera:

« *h)* all'articolo 7, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE,

dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis ».

- 43. 6.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) all'articolo 19-bis sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo le parole: « possono essere disposte solo » aggiungere le seguenti: « in via eccezionale e »;

il comma 3 è così modificato:

« 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione »;

il comma 4 è così modificato:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta formulata da uno o più ministri, procede ad annullamento dei provvedimenti regionali di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE ».

- 43. 20.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è infine aggiunto il seguente periodo:

« Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli *habitat* limitrofi alle zone di protezione speciale ».

* **43. 8.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli *habitat* limitrofi alle zone di protezione speciale ».

* **43. 29.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito con il seguente:

« ART. 19-*bis*.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE.

2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano la deroga, con atto amministrativo e previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per determinati periodi e per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

3. Le deroghe, che non potranno avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in rilevante diminuzione, dovranno menzionare:

le soluzioni alternative verificate;

le specie che formano oggetto delle medesime;

i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;

le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;

l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;

i controlli che saranno effettuati;

i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di un Ministro interessato, annulla i provvedimenti di deroga da autorizzati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i rapporti con le regioni e al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente

articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE ».

43. 23. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979, » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, »;

b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , entro tre mesi dalla loro entrata in vigore ».

43. 7. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « del 2 aprile 1979, » sono aggiunte le seguenti: « , previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, »;

b) il comma 3 è così sostituito;

« 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione »;

c) il comma 4 è così sostituito:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno dei ministri, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica ».

43. 28. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 44.

Al comma 1, capoverso comma 15, sopprimere la lettera c).

44. 2. Il Governo.

Al comma 1, capoverso comma 15, lettera c), sostituire le parole: di tipo 015 con le seguenti: di tipo D15.

44. 1. Aniello Formisano, Razzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'Allegato 1, punto 7.1, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, le parole: « quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi » sono sostituite dalle seguenti: « per esempio paraurti e serbatoi contenitori di liquidi ».

44. 3. Ghiglia.

(Inammissibile)

ART. 45.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

45. 1. Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito con il seguente: « Nel caso in cui

una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto ».

45. 2. Il Relatore.

ART. 49.

Al comma 3, sopprimere le parole: eventuali ed ulteriori.

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento.

49. 1. Il Relatore.

ART. 52.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: il primo comma è sostituito dal seguente, con le seguenti: il primo periodo è sostituito dai seguenti.

Conseguentemente, al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b)-bis all'articolo 106-bis, ultimo periodo, la parola: « biennio » è sostituita dalla seguente: « periodo ».

52. 1. La III Commissione.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: senza nuovi oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

52. 2. Il Relatore.

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

ART. 52-bis.

(Modifiche al Codice del Consumo in materia di servizi finanziari a distanza).

1. Al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole « quindici giorni » sono sostituite con le seguenti: « quanto prima, e al più entro 30 giorni »;

b) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole « quindici giorni » sono sostituite con le seguenti: « quanto prima, e al più entro 30 giorni »;

c) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

« b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista »;

d) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole « nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato »;

52. 01. Abrignani, Orsini, Cassinelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Disposizioni per la raccolta dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 1, comma 10, della direttiva 2009/29/CE).

1. I gestori degli impianti o parti di impianto rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2009/29/CE e che sono inseriti nel sistema

comunitario per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a partire dal 2013, presentano al Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente di cui all'articolo 9-bis della direttiva 2009/29/CE, affinché questi possano essere presi in considerazione ai fini dell'adeguamento del quantitativo comunitario delle quote da rilasciare.

2. I dati di cui al comma 1 sono inoltrati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione nonché le specificazioni sui dati richiesti sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Comitato di cui al medesimo comma 1I.

52. 04. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, è sostituito dal seguente:

3. Chiunque immette nel mercato apparecchi che, seppure conformi ai requi-

siti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

52. 03. Abrignani, Orsini, Cassinelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

1. All'articolo 130, comma 3-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « , che esprime entro il medesimo termine, » sono sostituite dalle seguenti: « e del Garante per la protezione dei dati personali, che esprimono il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, ».

52. 02. Abrignani, Orsini, Cassinelli.

(Inammissibile)

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (C. 3350 – Governo) (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)</i>	17
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	18

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	15

ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def. (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	15
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
AVVERTENZA	16

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	19
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ..	29
AVVERTENZA	29

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	31
Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	31
Indagine conoscitiva sugli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di rappresentanti dell'associazione di nativi canadesi <i>Friends and Relatives of Disappeared</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino e C. 3254 Di Pietro (<i>Seguito della discussione e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	33
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002. C. 3236 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 51/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009 ». Atto n. 180 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	39
Schema di delibera del CIPE n. 52/2009, concernente « Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 ». Atto n. 181 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vice Direttore generale dell'ISVAP, dottoressa Flavia Mazzarella, sulle problematiche relative alla trasparenza dei bilanci societari	42
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02715 Milo e Zeller: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone	42
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
ERRATA CORRIGE	45

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
---	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali (<i>Deliberazione</i>)	49
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02555 Pes ed altri: Applicazione di tariffe agevolate per i voli aerei da e per la Sardegna ai nati nella regione non residenti	53
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	56

5-02594 Ghizzoni: Disservizi sulla linea ferroviaria Carpi-Modena e prevista chiusura della biglietteria nella stazione ferroviaria di Carpi	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	58
5-02634 Lorenzin: Situazione di degrado della stazione ferroviaria FM1 di Magliana (Roma) e inaccessibilità ai binari per i passeggeri disabili	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	60
5-02655 Garofalo: Situazione di degrado della stazione ferroviaria di Milazzo (Messina) e inaccessibilità per i passeggeri disabili	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
AVVERTENZA	55

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	64
<i>ALLEGATO (Parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione)</i> ..	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. Emendamento C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	71
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	72
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	76

SEDE REFERENTE:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti (<i>Esame e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02712 Rondini e Laura Molteni: Iniziative nei confronti dell'azienda produttrice affinché reintroduca sul mercato il farmaco « Minirin » in compresse	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
5-02713 Livia Turco e Murer: Iniziative per garantire il diritto alla salute degli stranieri in attesa della firma del « contratto di soggiorno »	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-02714 Di Virgilio e Barani: Interventi per migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da SLA ..	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	79
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Emendamento 5.100 del relatore)</i>	90
--	----

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
--	----

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C 3038 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto .	84
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio</i>)	91
---	----

<i>ALLEGATO (Ulteriori emendamenti del relatore)</i>	95
--	----

AVVERTENZA	94
------------------	----

ERRATA CORRIGE	94
----------------------	----

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE REFERENTE:**

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
--	----

<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i>	109
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. C. 3259 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

AVVERTENZA	108
------------------	-----

€ 9,00



16SMC0003070